



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 11 aprile 2016

INDICE

IFEL - ANCI

11/04/2016 Il Gazzettino - Rovigo Ai Comuni il compito di decidere, entro il 30 apr...	8
11/04/2016 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Foggia «Ora possibile riaprire i cantieri»	9
11/04/2016 La Sicilia - Nazionale - Catania Tributi, amministratori ed esperti a confronto	10
11/04/2016 Il Roma Anci, il capogruppo Pd Agostino Pentoriero: «Gli amministratori under 35 non voteranno»	11
11/04/2016 La voce di Rovigo Patto di stabilità addio, i costruttori incalzano "Ora i comuni investano in opere pubbliche"	12

FINANZA LOCALE

11/04/2016 Corriere della Sera - Nazionale La corsa delle tasse locali È record a Roma e Milano	14
11/04/2016 Corriere della Sera - Nazionale Le Province? Adesso si chiamano Cantoni	17
11/04/2016 Il Sole 24 Ore Incentivi, dalle Regioni 2,2 miliardi	18
11/04/2016 Il Sole 24 Ore Riorganizzazione Pa e cantiere giustizia: il Governo accelera	22
11/04/2016 Il Sole 24 Ore Bonus «fantasma» per gli enti locali	24
11/04/2016 Il Sole 24 Ore La locazione con Iva può essere rettificata	25
11/04/2016 Il Sole 24 Ore Esente da Ici la pertinenza con un indirizzo diverso	26
11/04/2016 Il Sole 24 Ore Fallimento possibile per le «in house»	27

11/04/2016 Il Sole 24 Ore	29
Società, tagli da semplificare	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	30
Limiti da chiarire sugli affidamenti	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	31
Sanzioni incrociate per i Cda delle aziende in perdita fissa	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	32
Pareggio regionale, richieste entro venerdì	
11/04/2016 La Repubblica - Nazionale	34
Uno spreco da venti miliardi le spese folli degli enti pubblici	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

11/04/2016 Corriere della Sera - Nazionale	37
Tassi bassi, l'ossessione di Schäuble	
11/04/2016 Corriere della Sera - Nazionale	38
Anticipo del Tfr in busta paga solo per 6.712	
11/04/2016 Corriere della Sera - Nazionale	39
Quei patrimoni milionari nascosti a Panama non per fuggire al Fisco ma all'ex coniuge	
11/04/2016 Corriere Economia	41
Lezioni da Panama su competitività e politica fiscale	
11/04/2016 Corriere Economia	42
Canone in bolletta Una chance per la Rai senza pubblicità	
11/04/2016 Corriere Economia	44
L'onda lunga che viene da Panama: non tradite chi ha detto sì agli scudi fiscali	
11/04/2016 Corriere Economia	46
Le amnesie comunitarie sulla lotta all'evasione	
11/04/2016 Corriere Economia	47
I pagamenti senza contanti? Passeranno (anche) dalla nuvola	
11/04/2016 Corriere Economia	48
Trasporti La ripartenza è (ancora) in salita	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	50
Europa in lenta risalita ma i livelli pre-crisi restano sempre lontani	

11/04/2016 Il Sole 24 Ore	52
Un'imposta da riscrivere per l'equità e la crescita	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	54
Redditi, cinque anni in retromarcia	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	58
Corsa agli sconti fiscali: nei modelli più peso a deduzioni e detrazioni	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	59
Le strade per la precompilata: da venerdì il «730» sul web	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	61
Welfare aziendale con doppio sconto	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	63
Patent box, esame sul know how	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	66
La doppia incognita dei conti italiani	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	68
Per i bonus 4 milioni di beneficiari in più	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	71
Dimissioni online, rodaggio difficile	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	74
La contabilità dello Stato si prepara a cambiare	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	75
Conti pubblici nel labirinto del Pil potenziale	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	77
Incrocio di date per l'estromissione	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	79
Leasing, mutuo e rent to buy a confronto	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	80
Sulle spese funebri e sanitarie rimane il nodo-spesometro	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	81
Derivati in chiaro nei conti delle Pmi	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	83
Fattura non registrata: possibile salvare la detrazione dell'Iva	

11/04/2016 Il Sole 24 Ore	85
Prova più facile con Ddt e bonifici	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	86
Start-up fuori dagli studi di settore	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	87
La Scip risponde anche se l'immobile viene restituito	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	88
Punito il Caf che non verifica i documenti	
11/04/2016 Il Sole 24 Ore	89
Investimenti ancora a secco di incentivi	
11/04/2016 La Repubblica - Nazionale	90
Schaeuble: "Ecco il piano anti-frodi fiscali"	
11/04/2016 La Repubblica - Nazionale	91
Il governo studia il taglio delle detrazioni fiscali "giungla" da 300 miliardi	
11/04/2016 La Repubblica - Nazionale	92
Def meno ottimista e più realistico ma non affronta il nodo competitività	
11/04/2016 La Repubblica - Nazionale	94
Roubini: "L'Italia paga l'indecisione europea sull'unione fiscale"	
11/04/2016 La Repubblica - Nazionale	96
"Prossimo obiettivo la sanità anche una siringa fa risparmiare"	
11/04/2016 La Repubblica - Affari Finanza	97
La fragile ripresa può sperare negli investimenti	
11/04/2016 La Stampa - Nazionale	99
Un regalo da 200 mila sterline mette nei guai Cameron	
11/04/2016 La Stampa - Nazionale	101
Il taglio alla pensione del 3 per cento	
11/04/2016 La Stampa - Nazionale	102
La fattura digitale fa boom, ora la sfida è estenderla ai privati	
11/04/2016 La Stampa - Nazionale	103
Bollette, tributi, cartelle esattoriali e ticket Tutti i vantaggi del sistema elettronico Cbill	
11/04/2016 Il Messaggero - Nazionale	104
Le carte di Panama Cameron in difesa: «Ecco i miei conti» È giallo donazioni	

11/04/2016 Il Messaggero - Nazionale	106
Il Fisco incassa 300 milioni con una lettera	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	108
È la fine dei paradisi fiscali	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	109
Altro che paradiso fiscale. Chi occulta i denari rischia grosso	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	111
Lista dei cattivi prova utilizzabile*	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	113
Bcc, riforma al traguardo	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	116
Forfettari, obblighi Iva più soft	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	119
Via alla detassazione 2016 ma non per tutti i lavoratori	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	121
C/c, costi e oneri sotto controllo	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	123
Autoriciclaggio, regole tassative	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	125
Non è evasione il saldo negativo giustificato	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	127
Comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria / 1	
11/04/2016 ItaliaOggi Sette	135
Comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria / 2	
11/04/2016 Il Giornale - Nazionale	141
Pensioni paralizzate da cinque anni	
11/04/2016 Libero - Nazionale	142
In arrivo 71 miliardi di tasse	
11/04/2016 Il Tempo - Nazionale	144
Pensioni aumentate di 53 euro in cinque anni	

IFEL - ANCI

5 articoli

Ai Comuni il compito di decidere, entro il 30 apr...

Ai Comuni il compito di decidere, entro il 30 aprile, come sfruttare i nuovi margini finanziari aperti dalla riforma investendo nel territorio e pagando le imprese. Il superamento del Patto di stabilità, avvenuto con la manovra di finanza pubblica 2016 offre finalmente le condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il passaggio al pareggio di bilancio, infatti, pone fine a un meccanismo contabile che, ponendo vincoli ottusi e impedendo alle Amministrazioni locali di spendere le risorse disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione di interventi utili per il territorio.

Dopo anni di battaglie e denunce sugli effetti distorsivi e dannosi del Patto di stabilità, che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato dunque raggiunto un importante risultato, ma adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida.

I Comuni hanno adesso la possibilità, con l'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 aprile, di decidere come sfruttare i nuovi spazi finanziari aperti da questa riforma molto attesa. Una decisione importante che deve favorire quelle scelte in grado di rimettere in moto il settore delle costruzioni, duramente penalizzato da anni di blocco della spesa, e migliorare la competitività del territorio.

Per il presidente di Ance Rovigo, Paolo Ghiotti (*nella foto*), non ci sono dubbi: «Le risorse che si sono liberate devono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti alle imprese, perché solo così saremo in grado di recuperare crescita economica e occupazione. Noi vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata».

© riproduzione riservata

OPERE PUBBLICHE L'APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI AGLI ENTI IN VISTA DELL'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE (30 APRILE)

«Ora possibile riaprire i cantieri»

L'Ance ai sindaci: ci sono i soldi liberati dal patto di stabilità, dateci una mano BIANCOFIORE «Si liberano risorse per gli investimenti e per pagare le imprese»

VIABILITÀ DA RIFARE Una strada dei monti da un tratto dalle piogge. Via il patto di stabilità per i comuni, con l'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 aprile i Comuni hanno la possibilità di liberare risorse che fino a qualche tempo fa non potevano essere spese proprio a causa dei vincoli di bilancio. Si aprono prospettive importanti per gli investimenti nel settore edile, secondo l'Ance di Capitanata che invita i sindaci a «tenerne conto». «Le risorse che si libereranno - dice il presidente Gerardo Biancofiore - possono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti alle imprese, perché solo così saremo in grado di recuperare crescita economica e occupazione. Noi vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata». L'Ance ha a portata di mano un fronte di confronto con i sindaci proprio finalizzato allo sblocco delle opere pubbliche. L'elenco degli interventi da realizzare in Capitanata è folto, dalla viabilità stradale alle riqualificazioni urbane ogni comune, si può dire, ha la sua "lista della spesa" cui finora non sempre ha potuto metter mano proprio a causa dei vincoli di spesa del patto imposto da Bruxelles. L'Italia adesso si è smarcata da tali obblighi: «Con il superamento del patto di stabilità, avvenuto con la manovra di finanza pubblica 2016 - rivela l'Ance - si aprono finalmente le condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il passaggio al pareggio di bilancio, infatti, mette la parola fine a un meccanismo contabile che, ponendo vincoli ottusi e impedendo alle amministrazioni di spendere le risorse disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione di interventi utili per il territorio. È stato dunque raggiunto un importante risultato - puntuale per l'associazione dei costruttori edili - dopo anni di battaglie e denunce sugli effetti distorsivi e dannosi del patto di stabilità, che hanno visto impegnate Ance e Anci (l'associazione nazionale dei Comuni: ndr) adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida». In vista dell'approvazione dei bilanci di previsione, l'Ance avvisa i sindaci a tener conto di una battaglia condotta in tandem da imprese e amministrazioni pubbliche, queste ultime a volte impossibilitate a operare pur avendo i soldi in cassa. «I Comuni - sotto linea l'Ance di Capitanata - hanno adesso la possibilità, con l'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 aprile, di decidere come sfruttare i nuovi spazi finanziari e per di più questa riforma molto attesa. Una decisione importante che deve favorire quelle scelte in grado di rimettere in moto il settore delle costruzioni, duramente penalizzato da anni di blocco della spesa, e migliorare la competitività del territorio».

GRAVINA: IERI IL CONVEGNO

Tributi, amministratori ed esperti a confronto

Esperti, amministratori locali e funzionari pubblici a confronto sulle riforme del sistema tributario, sugli effetti prevedibili sui servizi al cittadino e sul ruolo fondamentale degli enti pubblici a tutela dei contribuenti. L'appuntamento ieri mattina nella sede del vecchio Municipio di Gravina dove si è tenuto un convegno sul tema, voluto dal direttivo regionale di Anci Giovani Sicilia e dalla Fondazione Ifel-Anci per la finanza e l'Economia Locale. Sotto esame gli scenari dell'immediato futuro e anche il quadro attuale, fra luci ed ombre. Sala gremita, oltre un centinaio i presenti che hanno potuto ascoltare anche gli interventi interessanti e le testimonianze esposte da vari rappresentanti del mondo del lavoro, del tessuto imprenditoriale, industriale ed agricolo. Fra questi Giovanni Pappalardo, presidente provinciale Coldiretti Catania che si è soffermato sull'Imu agricola, Giovanni Musumeci, vicesegretario provinciale Ugl Catania, e Giuseppe Cusumano, vicedirettore provinciale Confcommercio Catania. Nella prima parte dell'incontro diversi professionisti, ciascuno da un'ottica privilegiata, hanno chiarito all'assemblea gli aspetti più tecnici della materia, mettendo in luce sia gli aspetti positivi sia le eventuali ricadute sugli utenti finali, imprese e cittadini. Dopo i saluti del sindaco Domenico Rapisarda e gli interventi introduttivi dei componenti del direttivo regionale Anci Sicilia Giovani, Massimiliano Giammusso, Marco Corsaro nonché del leader regionale Maurizio Lo Galbo, i lavori sono entrati nel vivo con le relazioni di Giuseppe Ferraina, di Anci-Ifel, Massimo Greco, Funzionario Direttivo della Regione Sicilia, e dell'avvocato tributarista Alberto Fichera.

SARA RINAUDO

Foto: I PARTECIPANTI AL CONVEGNO

MELITO, PER IL RINNOVO DEI GIOVANI IN CAMPANIA

Anci, il capogruppo Pd Agostino Pentoriero: «Gli amministratori under 35 non voteranno»

MELITO. «In vista del rinnovo degli organismi campani di Anci Giovane, avevamo dichiarato la nostra disponibilità ad essere presenti alla sfida, sostenendo la candidatura a coordinatore di Regina Milo». «L'obiettivo era di valorizzare le esperienze politiche e istituzionali incarnate da giovani amministratori che, per i consensi ottenuti e per il lavoro svolto negli esecutivi degli enti locali, potessero contribuire a rafforzare il ruolo e la presenza dell'organizzazione sul territorio campano». Le parole sono del Capogruppo Pd Melito, oltre che Consigliere metropolitano di Napoli, Agostino Pentoriero. «Abbiamo purtroppo registrato che i criteri di composizione della lista alla quale eravamo stati invitati ad aderire non hanno tenuto conto di ciò, con la conseguenza che ci appaiono venute meno le ragioni di un nostro utile impegno. Per questo motivo annunciamo che il 12 aprile, giorno fissato per l'elezione delle cariche di Anci Giovane Campania, non parteciperemo al voto', ha concluso il capogruppo dei democrat di Melito, Agostino Pentoriero.

EDILIZIA Parla il presidente provinciale dell'Ance

Patto di stabilità addio, i costruttori incalzano "Ora i comuni investano in opere pubbliche"

ROVIGO - Senza patto di stabilità ci saranno più risorse disponibili per le opere pubbliche. Lo dice l'Ance, l'associazione dei costruttori edili di Confindustria. Che rimbalza la palla ai comuni che hanno "il compito di decidere, entro il 30 aprile, come sfruttare i nuovi margini finanziari aperti dalla riforma investendo nel territorio e pagando le imprese", dicono dall'associazione. Il superamento del patto di stabilità, avvenuto con la manovra di finanza pubblica 2016, offre finalmente le condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il passaggio al pareggio di bilancio, infatti, pone fine a un meccanismo contabile che, ponendo vincoli ottusi e impedendo alle amministrazioni di spendere le risorse disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione di interventi utili per il territorio. "Dopo anni di battaglie e denunce sugli effetti distorsivi e dannosi del patto di stabilità, che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato dunque raggiunto un importante risultato, ma adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida", commentano dall'associazione. I comuni hanno adesso la possibilità, con l'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 aprile, di decidere come sfruttare i nuovi spazi finanziari aperti da questa riforma molto attesa. Una decisione importante che deve favorire quelle scelte in grado di rimettere in moto il settore delle costruzioni, duramente penalizzato da anni di blocco della spesa, e migliorare la competitività del territorio. Per il presidente di Ance Rovigo, Paolo Ghiotti, non ci sono dubbi: "Le risorse che si sono liberate devono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti alle imprese, perché solo così saremo in grado di recuperare crescita economica e occupazione. Noi vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata".

FINANZA LOCALE

13 articoli

le addizionali irpef

La corsa delle tasse locali È record a Roma e Milano

Federico Fubini

Sono le città dove le tasse locali sono più alte, 154 euro a Roma e 143 a Milano. Con una crescita che arriva fino al 450 per cento. Ma gli abitanti della capitale sono anche i più insoddisfatti d'Europa dei loro servizi locali. Assieme a quelli di Napoli e di Palermo: il terzetto delle città italiane è segnato da fortissimi aumenti delle aliquote, ma non ne mostrano i benefici.

a pagina 9

Vorrà pur dire qualcosa se una parola della lingua inglese risulta traducibile in italiano solo a prezzo di addentrarsi in lunghe perifrasi. Vorrà pur dire qualcosa, in particolare, del rapporto complicato fra i contribuenti e i Comuni nei quali essi abitano se questa parola suona ancora così inconfondibilmente straniera. «Accountability» è in primo luogo la capacità - o l'obbligo - di rendere conto dell'uso che si fa delle risorse che ci sono affidate. E esprimerne in pieno il significato in vista delle elezioni amministrative di giugno in Italia significa addentrarsi nei percorsi di una delle tasse più singolari d'Italia: l'addizionale comunale all'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Non è tardi per farlo: il 5 giugno si vota in 1370 comuni, fra i quali sei grandi e medi capoluoghi di Regione come Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Trieste. Oltre undici milioni di persone sono chiamate a dire la loro su come vengono spese le tasse che versano ai Comuni o come vorrebbero fossero spese in trasporti pubblici, pulizia urbana o gestione di giardini, piazze o mercati rionali. Sono tutte competenze dei sindaci e delle loro giunte, di quelle per le quali le imposte locali sono direttamente dedicate. Per la precisione, l'addizionale comunale Irpef nasce con il decreto legge 360 del 1998 come imposta "vincolata". Doveva servire per alcuni compiti precisi affidati ai sindaci, non come generica fonte a cui attingere per far quadrare in qualche modo i conti di una città. Quell'aliquota in più sull'Irpef sarebbe dovuta salire o scendere - o restare a zero - in base all'esistenza e al costo dei servizi da finanziare.

I dati del ministero dell'Interno dicono che non è andata così. Quasi mai. Molto spesso l'addizionale Irpef si è trasformata negli anni in una tassa-tappabuchi usata, soprattutto nelle grandi città del centro-sud, per rastrellare risorse aumentando in modo costante la pressione fiscale. I sondaggi della Commissione Ue mostrano in effetti un paradosso italiano: questo è il Paese nel quale è saltata la correlazione fra il peso delle tasse comunali e la soddisfazione degli abitanti per i servizi che quelle imposte dovrebbero finanziare. Le aliquote dell'addizionale Irpef salgono esponenzialmente, eppure i residenti di alcuni dei grandi capoluoghi d'Italia danno i voti più bassi d'Europa sulla qualità dei loro trasporti pubblici, dell'igiene urbana o degli spazi cittadini. Più di rado si verifica il contrario: le addizionali salgono meno, ma la performance dei servizi comunali riesce a stare nelle medie europee.

Il caso più plateale di questa frattura fra il peso delle tasse e la qualità del loro uso resta Roma. Come mostra il grafico in pagina, la capitale d'Italia è anche il capoluogo di regione nel quale il costo per abitante dell'addizionale Irpef è più alto. Inclusi i bambini e gli incapienti, si pagano 154 euro per persona nel 2014 dopo un aumento dell'83% rispetto a cinque anni prima (i dati del 2015 saranno disponibili a giugno). Dal 2003 per il Campidoglio il gettito di questa tassa si è moltiplicato per sei da 66,2 a 405 milioni di euro, eppure una progressione del genere non ha prodotto effetti tangibili. Le finanze comunali restano profondamente dissestate e un sondaggio condotto nel giugno scorso in 79 città europee dalla Commissione Ue ha rivelato che Roma si trova in una posizione del tutto particolare: ultima. Come mostra il secondo grafico in pagina, gli abitanti della capitale d'Italia sono i più insoddisfatti d'Europa dei loro servizi locali. I più insoddisfatti, per la precisione, assieme a quelli di Napoli e di Palermo: il terzetto delle città italiane è segnato da fortissimi aumenti delle aliquote, ma non ne mostrano i benefici. Non è un

caso se gli elettori delle tre città sono anche quelli in Europa che diffidano di più delle loro amministrazioni, che aspirano risorse e producono poco in cambio. Non che Roma sia la sola. L'aumento maggiore in termini relativi dell'addizionale Irpef ha luogo a Milano, dove ancora nel 2010 quest'aliquota era pari a zero, ma l'anno seguente è stata introdotta con un gettito pari in media a 26 euro per abitante; due anni fa quel costo fiscale era già salito a 143 euro. Difficile valutare quale sia il giudizio dei milanesi sui loro servizi pubblici, perché la loro città non è inclusa nell'indagine della Commissione Ue. Lo sono invece Torino e Bologna e per loro il risultato è ambivalente. Il capoluogo dell'Emilia-Romagna è fra i pochi ad aver ridotto (di pochissimo) il peso per abitante dell'addizionale Irpef negli ultimi cinque anni, anche se esso resta elevato e il gettito attuale della tassa è quasi il doppio di quello che era nel 2003. Certo i bolognesi sono relativamente soddisfatti di ciò che ne hanno in cambio, benché al di sotto delle medie europee: per due terzi sono contenti dei trasporti, per metà anche della pulizia nella loro città. Torino non è troppo diversa. Il peso per abitante dell'addizionale Irpef sale del 62% in cinque anni, come in molte città italiane il suo gettito triplica dal 2003 e la percezione degli abitanti sui servizi pubblici resta in chiaroscuro. Mediocore in confronto al resto d'Europa, non al resto d'Italia: il 52% dei torinesi è "insoddisfatto" della pulizia in città, il 30% lo è dei trasporti, ma solo una netta minoranza si lamenta della qualità di spazi come giardini o aree pedonali. Eppure la sostanza non cambia: l'addizionale Irpef è stata probabilmente lo strumento del più severo inasprimento fiscale di questi anni. Sia a partire dal 2003 che, ancor più, negli anni della crisi del debito sovrano. È stato così per Venezia (più 373%), per Bari (più 59%) o per Genova (più 33%) nell'ultimo quinquennio. Ma non ovunque la storia finisce nello stesso modo. A Firenze, a Cagliari e ad Aosta per esempio l'addizionale è persino scesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino Aosta Milano Genova Bolzano Venezia Trieste Bologna Firenze Perugia Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli Bari Potenza Reggio Calabria Palermo Cagliari Torino 35 Aosta - Milano - Genova 35,4 Bolzano - Venezia - Trieste - Bologna 24,1 Firenze 15,2 Perugia - Ancona 6,2 Roma 66,2 L'Aquila 2,8 Campobasso 1,7 Napoli 38,1 Bari 15 Potenza 3 Reggio Calabria 2,5 Palermo 10,1 Cagliari 9,4 Torino +62 Aosta -15 Milano +450 Genova +33 Bolzano +10 Venezia +373 Trieste 0 Bologna -2 Firenze -43 Perugia +29 Ancona 0 Roma +83 L'Aquila - Campobasso +12 Napoli +70 Bari +59 Potenza +26 Reggio Calabria +72 Palermo +68 Cagliari -12 Denominazione Addizionale IRPEF ANNO 2003 ANNO 2010 ANNO 2014 Pro Capite Addizionale IRPEF Pro Capite Variazioni nel gettito dell'aliquota addizionale comunale Irpef per abitante (2010-2014) gettito in milioni di euro dati in percentuale Variazioni nel gettito dell'aliquota addizionale comunale Irpef per abitante, in euro 0 100 200 300 400 500 63.000.000 1.650.000 - 56.800.000 2.951.278 - 25.883.189 46.552.939 18.500.000 13.133.046 12.020.931 228.542.74 4 3.300.000 5.147.944 38.919.000 17.800.000 6.000.000 8.800.008 105.500.000 1.400.000 180.500.000 72.000.000 3.321.266 32.000.000 25.438.968 46.083.740 10.723.000 16.659.648 11.688.069 405.646.255 - 5.489.885 65.319.926 27.860.038 14.612.154 52.807.280 15.805.962 69 47 0 93 29 0 126 124 51 79 118 84 45 101 40 56 87 47 48 121 121 40 143 124 32 123 126 121 29 102 116 154 0 113 68 89 0 81 81 106 Le addizionali Addizionali Addizionali La qualità della vita nelle città europee Fonte: Commissione europea CdS Legenda insoddisfacenti soddisfacenti Legenda sì no Palermo Roma Napoli Oulu Kosice Palermo Roma Napoli Marsiglia Bratislava Atene Palermo Valletta Napoli Grande Atene Irakleio Istanbul Zurigo Lussemburgo Graz Oslo Aalborg 90 87 83 80 79 8 11 14 15 15 77 65 63 46 45 0 0 0 0 I TRASPORTI PUBBLICI LA PULIZIA DELLA CITTÀ GLI SPAZI PUBBLICI SONO SODDISFACENTI? (Zone pedonali, piazze, mercati) IN GENERALE L'AMMINISTRAZIONE È AFFIDABILE? 92 91 78 76 71 7 9 22 26 28 64 57 53 51 51 36 42 41 48 49 50 49 60 51 14 30 33 45 45 Dati in % sul totale degli intervistati

La parola
irpef

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo Irpef, è l'imposta diretta, personale, progressiva e generale ed è regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con Dpr 22 dicembre 1986 n. 917. È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e conteneva 32 aliquote (dal 10% al 72%) per gli scaglioni da 2 a 500 milioni di lire.

La tassa

L'addizionale comunale è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. È facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. Dal 2010 al 2014 l'addizionale è esplosa in diverse città come Milano (+450%), Venezia (+373%), Roma (+83%), Napoli (+70%). In alcune città invece la pressione della tassa locale si è ridotta come nel caso di Cagliari dove negli stessi anni l'addizionale si è ridotta del 12% o come Trieste dove è rimasta stabile ma si tratta di eccezioni rispetto alla maggior parte dei casi

Le Province? Adesso si chiamano Cantoni

Abolite le elezioni, le Regioni ribattezzano i nomi degli enti: si va dai quadranti ai consorzi
Lorenzo Salvia

ROMA In Lombardia li vogliono chiamare cantoni, come in Svizzera. In Piemonte quadranti funzionali. In Sicilia hanno trovato un nome più creativo, liberi consorzi. In Friuli Venezia Giulia più macchinoso, unioni territoriali intercomunali. Ma dietro le variazioni sul tema, la musica resta la stessa ed ha il ritmo di una volta: il ritorno delle province. Prima abolite, espulse da tutte le istituzioni del regno, considerate simbolo assoluto dello spreco di denaro pubblico, appendice borbonica di una pubblica amministrazione già borbonica di suo. Adesso piano piano rivalutate, tornate utili. Addirittura necessarie a sentire i loro vicini di casa, Regioni e Comuni, che si danno un gran da fare per rimetterle in piedi. Con un nuovo partitone di Risiko per la revisione dei confini.

Pochi giorni fa, a Cuneo, si sono riuniti i sindaci piemontesi per discutere il loro «Manifesto delle autonomie locali». Cosa dicono? «In tutti i Paesi europei esiste un livello di governo dell'area vasta (le vecchie province, ndr) poiché esso è uno strumento di perequazione e di garanzia dei diritti». Diritti. Altro che sprechi e fannulloni. Per questo, scrivono, la «Regione potrà ridefinire le attuali circoscrizioni (...) coincidenti con le province» in modo da «garantire equilibrio tra i diversi territori e coesione sociale». Il ritorno delle province. Forse la vendetta delle province.

Sia chiaro, le province non sono mai state abolite del tutto. La legge del 2014, la famosa Delrio, ne ha cancellato gli organi politici eletti dal popolo: il presidente, la giunta con gli assessori e il consiglio, cioè il parlamentino. Non ci sono più politici che fanno solo questo di mestiere, con relativo codazzo e relative elezioni. Ma come pezzo dello Stato le province ci sono ancora. È vero, in questi anni hanno perso buona parte delle funzioni e dei dipendenti, sono state degradate a bad company della Repubblica e lasciate su un binario morto. Ma resistono sotto il controllo dei sindaci della zona, organizzati in assemblee. Sono soprattutto loro, sindaci, a rivendicarne il ruolo. Non solo perché le province alcune funzioni le hanno ancora, come la manutenzione delle strade, l'ambiente o l'edilizia scolastica. Non solo perché altre le hanno riavute indietro dalle Regioni. Ma perché - citando ancora il manifesto dei sindaci piemontesi - la «nuova missione istituzionale delle province» sta tutta «nelle funzioni di supporto ai Comuni». Dateci una mano, insomma, perché da soli non ce la facciamo.

A pensarla così non sono solo i sindaci piemontesi. In Emilia Romagna il governatore Stefano Bonaccini, numero uno di tutti i governatori italiani, ha detto «no al nuovo centralismo regionale» e punta a quattro grandi province al posto delle vecchie nove. La nuova cartina è già pronta: si unirebbero Parma con Piacenza, Bologna con Ferrara, Modena con Reggio, e poi le tre della Romagna. In Lombardia il presidente Roberto Maroni vuole creare otto cantoni, che prendano il posto delle 12 vecchie province. In Sicilia, dove in realtà hanno pasticciato parecchio, il numero non scenderà ma cambierà solo il nome, liberi consorzi. Mentre in Friuli Venezia Giulia il numero finirà per aumentare: le nuove unioni territoriali intercomunali saranno 18, anche se in realtà somiglieranno più alle vecchie unioni di Comuni. Dettagli. Zitte zitte, le province stan tornando. L'importante è non chiamarle così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spesa pubblica ORGANI INCIDENZA PERCENTUALE SPESA 66.713 8.999 162.974 588.460 827.146
Fonte: Def 2015- Siope 2014 d'Arco Comuni *di cui 338.050 per prestazioni sociali e 69.386 per interessi
Province Regioni Stato Centrale* TOTALE 1% Province dati in milioni di euro 8% Comuni 71% Stato
centrale* 20% Regioni 2,17 miliardi È la spesa aggregata per la principale voce di costo di province e città
metropolitane: il personale

Agevolazioni per start up, innovazione, credito, internazionalizzazione e ambiente

Incentivi, dalle Regioni 2,2 miliardi

In cinque mettono a disposizione il 70% delle risorse complessive
Francesca Barbieri Chiara Bussi

Una dote superiore ai 2,2 miliardi di euro, messa in palio dalle Regioni per le imprese attraverso bonus e incentivi che per tutto il 2016 viaggeranno verso cinque destinazioni principali: start up, innovazione, ambiente, accesso al credito e internazionalizzazione per contribuire al rilancio del territorio. Con cinque regioni Lombardia, Puglia, Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte - contribuiscono a circa il 70% del budget totale. Un assegno superiore ai 2,2 miliardi di euro, messo sul piatto dalle Regioni per le imprese attraverso bonus e incentivi che per tutto il 2016 viaggeranno verso cinque destinazioni principali: start up, innovazione, ambiente, accesso al credito e internazionalizzazione per contribuire al rilancio del territorio. Con cinque regioni - Lombardia, Puglia, Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte - che tirano la volata contribuiscono a circa il 70% della dotazione complessiva. Con questo ricco forziere si apre una stagione di nuovi bandi sostegno delle imprese che può contare sui fondi europei della programmazione 2014-2020, partita in ritardo. Qui metà della dotazione proviene da Bruxelles, mentre la restante parte viene suddivisa tra lo Stato e le regioni in misura diversa da caso a caso. Senza contare che in alcuni casi si sommano le risorse della precedente programmazione 2007-2013 che non sono state spese e devono essere certificate entro il 31 marzo 2017 per scongiurare il disimpegno automatico. Nel Lazio, per esempio, ci sono 45 milioni di residui che si aggiungono agli oltre 150 previsti da quella nuova per il 2015/16. Al momento i bandi aperti hanno un budget di 42 milioni, a cui si aggiungeranno a partire da giugno altri avvisi per 150 milioni, una volta chiuse le procedure di valutazione dei progetti pervenuti a seguito della Call for Proposal. La Call è stata lanciata la scorsa estate e rivolta a Pmi, grandi imprese, organismi di ricerca, enti locali, associazioni e rappresentanze sindacali perché presentassero progetti di riposizionamento competitivo territoriale e settoriale. In Basilicata sono sul piatto 55,7 milioni della precedente programmazione, con un focus soprattutto sui fondi di garanzia e sul microcredito, mentre a giugno partiranno i primi bandi sotto l'ombrello dei nuovi fondi Ue 2014-2020. Per questi ultimi la dotazione per il 2016 non è ancora stata definita. Sostegno alle nuove imprese Il Veneto, che ha un tesoretto di 600 milioni in sette anni (+33% sul 2007-2014), ha in rampa di lancio, una volta ultimata la suddivisione fra tutti i programmi operativi (Fesr, Feasre Fse) dei 50 milioni di euro di quota regionale stanziati nel bilancio 2016, i bandi che riguarderanno le start up e le nuove imprenditorialità nei diversi settori con una dote di 16 milioni. Anche la Lombardia sta per pubblicare il primo bando da 30 milioni rivolto alle start up, con particolare attenzione ai giovani over 50. La Puglia scommette sui «Nidi», le nuove iniziative di impresa con una dote di 54 milioni. Innovazione In prima linea per la ricerca c'è il Friuli-Venezia Giulia, che entro giugno aprirà diversi bandi: per assegnare i voucher per l'innovazione diretti all'acquisto di servizi per innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale (2,8 milioni); per l'attività di R&S realizzata tramite la cooperazione di più imprese e istituti scientifici (25 milioni); per l'innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca (17,2 milioni). Anche l'Abruzzo scalda i motori e nel secondo semestre pubblicherà un bando da 20-25 milioni per incentivare l'assunzione di ricercatori. Dalla Toscana arriva il sostegno alle start up innovative, con finanziamenti agevolati e voucher (oltre 4 milioni di fondi). In Valle d'Aosta è invece aperto il bando «Fabbrica intelligente» rivolto al finanziamento di progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, con una dotazione di un milione di euro. Accesso al credito Tra i 16 avvisi in Piemonte spiccano le misure per favorire l'accesso al credito delle Pmi. Il ventaglio è ampio: si va dai fondi di garanzia ai finanziamenti agevolati, passando per contributi a fondo perduto e smobilizzo di crediti commerciali. In Calabria la maggior parte delle risorse viene oggi riservata al Fondo unico di ingegneria finanziaria, che utilizza fondi Fesr 2007-2013 con una dotazione residua di 30 milioni e suddiviso in quattro sezioni: prestiti agevolati,

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

fondi di garanzia, prestiti agevolati per l'acquisto di macchinari e un ultimo fondo che premia gli investimenti. Internazionalizzazione Tra i bandi aperti in Emilia-Romagna si mette in luce quello da 10,3 milioni che finanzia progetti di promozione dell'export. Fino al 30 settembre le imprese con progetti del valore minimo di 50mila euro possono concorrere per ottenere un contributo pari alla metà del costo entro alcuni limiti. Scommette sull'internazionalizzazione anche la Sardegna, dove il bando Export per le Pmi del manifatturiero, aperto il 23 marzo, chiuderà i battenti il prossimo 30 aprile (un milione di euro i fondi a disposizione). Nelle Marche sono in arrivo due bandi per sostenere le imprese che si proiettano sui mercati esteri. Ambiente Puntano, infine, sulla tutela dell'ambiente la Provincia di Trento, che destina 10 milioni per incentivi nel settore energia, e la Puglia, con una dotazione di ben 92 milioni. Tra i potenziali beneficiari delle misure finora descritte non ci sono solo le aziende singole. Alcune regioni hanno infatti messo in campo anche azioni per sostenere le reti d'impresa. È il caso dell'Umbria, che a breve darà il via a due strumenti riservati proprio alle aggregazioni leggere tra le aziende. Il Piemonte finanzia progetti di investimento delle reti di impresa. In Emilia-Romagna il bando per l'internazionalizzazione è aperto anche a chi fa gioco di squadra e in Basilicata tra i provvedimenti in arrivo figurano anche quelli per realizzare azioni di sistema.

La dote a disposizione Le risorse messe in campo dalle Regioni per il 2016 (manca il dato della Sicilia che è stata interpellata ma non ha risposto)

LIGURIA

37

milioni Credito e innovazione Il budget 2016 si divide tra credito agevolato, prevenzione dei rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche, innovazione, garanzia per attivare finanziamenti bancari per realizzare piani di sviluppo aziendale, per fabbisogno di liquidità, finanziamento di operazioni di capitale di rischio

UMBRIA

30

milioni Start up innovative e reti di impresa È il budget 2016 per gli incentivi alle imprese, stabile rispetto al 2015: il 90% sono risorse Fesr 2014-2020 e il 10% interventi regionali. Oggi è aperto un bando per le start up innovative (dote di 2 milioni) e uno per la creazione di nuove imprese (600mila euro). In arrivo misure per reti di impresa, R&S, e internazionalizzazione

BASILICATA

56

milioni Finanza d'impresa Sono operativi strumenti per la finanza di impresa con una dote residua di 53 milioni nell'ambito dei fondi Ue 2007-2013. Dal 16 marzo è aperto un bando di circa 2,7 milioni per quest'anno per la formazione continua. A giugno saranno attivate nuove misure per la competitività e l'innovazione. La dotazione deve essere ancora definita

LOMBARDIA

484

milioni Pmi al centro Sono oltre 89 milioni i fondi per "Credito adesso", l'iniziativa che finanzia il fabbisogno di capitale circolante delle micro e Pmi, mentre sta per essere pubblicato un bando da 30 milioni che incentiva le start up. Tra le altre misure, il nuovo «Frim» credito con una dote di 191,5 milioni

VALLE D'AOSTA

10

milioni Ricerca industriale È il budget 2016 per gli incentivi alle imprese. La struttura Attività produttive gestisce 605mila euro di aiuti sportello. A questi si aggiungono 400mila euro previsti dalla legge regionale 14/2011 e 8,6 milioni con il Programma pluriennale per l'innovazione. Il bando «Fabbrica intelligente» finanzia la ricerca industriale

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ABRUZZO

26

milioni Ricerca e assunzione giovani Ad oggi è aperto il bando «Giovani 30+» che prevede incentivi alle aziende che assumono under 35 non iscritti a Garanzia Giovani. La dote è di 1,2 milioni. Nel secondo semestre partirà un bando da 20-25 milioni per incentivare l'assunzione di ricercatori nell'ambito dei fondi Ue 2014-2020

MARCHE

33

milioni Tessile, abbigliamento, calzaturee legno Ad oggi è aperto un bando da 6 milioni che finanzia i settori del tessile, abbigliamento e calzaturee un altro che si concentra sul legno-mobilità (6 milioni). A breve usciranno un avviso da 17 milioni per le aree in crisi e due bandi per l'internazionalizzazione (4,5 milioni totali). Le risorse derivano dai fondi Ue 2014-2020

VENETO

16

milioni Primi bandi in arrivo Il budget indicato dalla Regione si riferisce a start up e nuova imprenditorialità nei diversi settori. Gli uffici regionali stanno infatti lavorando per l'apertura a breve (entro maggio) dei bandi 2016. Su 600 milioni totali, le risorse destinate alle imprese nel periodo 2014-2020 ammontano a 284,7 milioni di euro

BOLZANO

55

milioni Turismo e ricerca Turismo, sviluppo economico e innovazione: sono i tre filoni di incentivi, con una previsione di spesa 2016 di 55 milioni di euro, su cui scommette la provincia autonoma di Bolzano che riguardano i settori artigianato, industria, commercio, servizio e turismo

MOLISE

38

milioni Fondo di garanzia Attualmente le imprese si possono candidare ai bandi «Fondo di garanzia» e «Fondo regionale imprese», il primo costituito da risorse europee, in secondo da risorse regionali. Rispetto al 2015, quest'anno la dote per gli incentivi alle imprese è aumentata del 185 per cento

LA PAROLA CHIAVE

Por 7 Sono i Programmi operativi regionali dei fondi strutturali Ue che contengono la definizione delle priorità, le disposizioni di attuazione e il piano finanziario. Vengono proposti dalle regioni sulla base del Quadro strategico di riferimento nazionale e devono essere approvati dalla Commissione Ue

CALABRIA

41

milioni Ingegneria finanziaria e macchinari Sono attivi il Fondo unico di ingegneria finanziaria con una dotazione residua di 30 milioni e il Fondo Jeremie (6 milioni) che finanzia le Pmi. È prevista la pubblicazione di un bando a valere sui fondi Fesr 2014-2020 per investimenti in macchinari e beni intangibili (2,5 milioni) e di un altro da 2,3 milioni per l'Ict nei processi produttivi

PIEMONTE

182

milioni Garanzie e reti di impresa Dotazione totale dei fondi aperti, tra risorse europee (2007-2013 e 2014-2020) e regionali. Tra questi contributi a fondo perduto per Pmi e start up, garanzie, fondi rotativi, finanziamento degli investimenti, di reti di impresa e agevolazioni per l'acquisto di aziende di impianti chiusi o a rischio chiusura

CAMPANIA

milioni

38 Le azioni 2016 Percorsi di accomagnamento e incentivi alla creazione d'impresa o al ricambio generazionale, incentivi al welfare aziendale, interventi per favorire la partecipazione delle aziende al programma Garanzia Giovani. Sono questi i temi al centro degli avvisi aperti nella Campania per il 2016
PUGLIA

405 milioni Pmie nuove imprese Attualmente sono 9i bandi aperti: microprestito, sostegno alle nuove imprese (Nidi), aiuti agli investimenti delle Pmi, contributi alle imprese del turismo e per la salvaguardia dell'ambiente. I bandi sono tutti a sportello, quindi sono privi di scadenze e aperti fino a quando le risorse sono disponibili

EMILIA ROMAGNA

milioni

275 Exporte innovazione È l'ammontare degli investimenti programmati per il 2016 tra fondi Uee propri. Oggi bandi aperti sono 3: uno (con una dote di 10,3 milioni) finanzia progetti di promozione dell'export per imprese non esportatrici; un altro è rivolto alle start up innovative (6 milioni) e il terzo (25 milioni) per progetti di investimento

SARDEGNA

137

milioni In arrivo il bando start up L'ultimo bando ad aprirsi, il 5 aprile, è stato quello per la promozione nei mercati esteri delle Pmi in forma aggregata (scadenza 28 febbraio 2017). In corso di pubblicazione, invece, l'avviso destinato alle start up, insieme ad altri bandi dell'assessorato beni culturali

FRIULI VENEZIA GIULIA

milioni

76 Ricerca e sviluppo e macchinari Le due voci principali su cui la Regione investe sono la ricerca e sviluppo (anche attraverso la cooperazione tra soggetti economici e strutture scientifiche) e per l'innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca; gli aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili.

TOSCANA

69

milioni Tasso zero e start up Ampio il ventaglio di incentivi: si va dai finanziamenti a tasso zero alle Pmi ai contributi in conto capitale per l'internazionalizzazione, dai bandi per l'innovazione al sostegno all'acquisizione di servizi qualificati per innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale e alle start up innovative

LAZIO

milioni

192 Venture capitale start up Numerosi bandi attualmente aperti (35 milioni): venture capital, start up culturali e creative, smart energy fund, Bei-loan for SMEs, accesso al plafond Lazio del fondo centrale di garanzia, fondo rotativo di cogaranzia dei confidi, voucher per le start up innovative. In arrivo da giugno nuovi avvisi per 150 milioni

TRENTO

62

milioni Fisco ed energia La Provincia di Trento mette a bando, fino a giugno, contributi da usare in compensazione fiscale e incentivi nel settore energia. Complessivamente il budget 2016 per gli incentivi alle imprese ammonta a 140 milioni, comprensivi di una quota di risorse non utilizzate nel 2015

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La ripresa difficile IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Riorganizzazione Pa e cantiere giustizia: il Governo accelera

Burocrazia Entro agosto va completata l'attuazione della legge Madia con sei decreti legislativi La parola al Parlamento Più articolato il pacchetto giudiziario dal civile al penale alla magistratura onoraria Nei progetti del Def misure al traguardo entro l'anno
Antonello Cherchi

Entro l'anno il Governo conta di portare a termine la riforma Madia della pubblica amministrazione e vari interventi in materia di giustizia. Due settori fondamentali anche per lo sviluppo, come sottolinea lo stesso ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan nella premessa al Def approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso. Il responsabile di via XX settembre sottolinea che la «maggiore efficienza della giustizia civile e della macchina amministrativa» favoriscono le decisioni di investimento. L'agenda fissata dal Governo nel Pnr (Programma nazionale di riforma: una delle tre parti di cui si compone il Def) riguardo agli interventi sulla Pa e sulla giustizia è piuttosto serrata. Sul primo versante - quello di attuazione della legge 124/2015 di riorganizzazione della burocrazia- Palazzo Chigi punta a completare l'opera entro agosto, con una coda relativa al riordino della disciplina del lavoro nella Pa, il cui decreto attuativo vedrebbe la luce a febbraio 2017. La tempistica delle scadenze è realistica, anche perché un primo blocco di undici decreti attuativi già stato presentato ora è all'esame del Consiglio di Stato, che si è pronunciato - grazie alla riorganizzazione della sezione atti normativi in sottocommissioni - su diversi testi, producendo pareri corpi e articolati. Secondo l'agenda del Governo, entro agosto i primi undici decreti arriveranno al traguardo e cederanno il testimone ad almeno altri sei provvedimenti - necessari per completare il quadro delineato dalla riforma Madia (con la coda di cui si è detto) - che a quel punto inizieranno l'iter per l'approvazione definitiva. In realtà, i tempi potrebbero essere anche più celeri. Certamente, a fine agosto scadrà la delega, per cui non si potrà andare oltre. Una volta a regime, la riforma della pubblica amministrazione consentirà di accelerare anche sullo snellimento degli oneri burocratici, che sono già "sotto osservazione" in base al programma di interventi previsto nell'agenda per la semplificazione 2015-2017. Agenda che - riferisce il Governo nel Pnr - a metà marzo risultava attuata al 90% rispetto alle scadenze fissate fino a quella data. La riforma Madia non potrà che implementare quel lavoro, anche perché prevede più decreti attuativi sulla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi (un o è stato già presentato e un altro è in calendario) e sulla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), provvedimento quest'ultimo sul quale si è già pronunciato il Consiglio di Stato. Meno vincolata appare, invece, la progressione delle riforme giudiziarie. Il quadro è, infatti, più articolato e l'approvazione dei diversi disegni di legge - due dei quali (la riforma delle crisi d'impresa e le misure di contrasto alla criminalità organizzata) sono al primo passaggio - è appesa agli "umori" del Parlamento. Il Governo confida di portare a casa entro giugno la riforma della magistratura onoraria e ad agosto le misure sul versante penale. Ma è con l'autunno che dovrebbero arrivare in porto la maggior parte degli interventi. Entro ottobre, infatti, il Governo vorrebbe vedere al traguardo la delega sulla giustizia civile e le proposte sulla prescrizione del reato (l'unico Ddl del pacchetto non di iniziativa governativa) e sulle crisi d'impresa. L'azione riformatrice si incentra anche su un sempre maggiore ricorso alle forme negoziali di risoluzione delle controversie. A questo proposito, la commissione istituita per mettere ordine nei vari strumenti alternativi al processo dovrà tirare le somme entro il 30 settembre, proponendo una disciplina organica della materia, con particolare riguardo a mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.

Il cronoprogramma RIFORMA DELLA PA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA L'agenda per il completamento delle riforme della Pa e della giustizia

AGOSTO 2016 8 Prevista l'approvazione definitiva dei primi 11 decreti attuativi della legge 124/2015 (riforma Madia della pubblica amministrazione) relativi alle seguenti materie: codice dell'amministrazione digitale; conferenza di servizi; semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi; Scia

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

(Segnalazione certificata di inizio attività); prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza; autorità portuali; razionalizzazione delle funzioni della Polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato; dirigenza sanitaria; licenziamento; servizi pubblici locali; società pubbliche 8 Entro questo mese prevista la presentazione di altri decreti attuativi sulle seguenti materie: trasparenza e prevenzione della corruzione; semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi; riforma della dirigenza pubblica; Camere di commercio; riordino delle procedure dei giudici davanti alla Corte dei conti; riorganizzazione della Presidenza del consiglio, delle Agenzie governative e degli enti pubblici non economici

FEBBRAIO 2017 Entro questo termine prevista la presentazione di uno o più decreti per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

GIUGNO 2016 Approvazione del disegno di legge delega per la riforma della magistratura onoraria (Ddl Camera 3672, già approvato dal Senato)

AGOSTO 2016 Approvazione del disegno di legge in materia di giustizia penale (Ddl Senato 2067, già approvato dalla Camera)

OTTOBRE 2016 8 Approvazione del disegno di legge delega di riforma del processo civile (Ddl Senato 2284, già approvato dalla Camera) 8 Approvazione del disegno di legge in materia di prescrizione del reato (Ddl Senato 1844, già approvato dalla Camera) 8 Approvazione del disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline delle crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ddl Camera 3671)

ENTRO IL 2016 Approvazione del disegno di legge sulle misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (Ddl Senato 1687)

Spese e ciclo economico

Bonus «fantasma» per gli enti locali

Gianni Trovati

Nella sua versione continentale impegna le teste migliori sulla definizione dei meccanismi delle loro ricadute. Ma l'output gap avrebbe anche una declinazione italiana, che avrebbe dovuto impegnare già accesi tavoli di confronto fra governo, regioni e sindacati a partire da quest'anno se la legge di Stabilità avesse deciso di applicare davvero in formula piena la legge sul pareggio di bilancio scritta nel 2012 per applicare il nuovo articolo 81 della Costituzione. In quella legge, approvata quattro anni fa ma con applicazione a partire dal 2016, c'è scritto, infatti, che il ministero dell'Economia avrebbe dovuto costruire un fondo per aiutare regioni ed enti locali a esercitare le proprie funzioni fondamentali più delicate, per esempio la sanità e il welfare, «nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali». Ad alimentare il fondo sarebbe stata una quota dell'indebitamento consentito dalla correzione degli effetti del ciclo. Al di là dei tecnicismi, il principio non fa una piega. Se l'economia si avvita, le maglie europee si allargano un po' e consentono un indebitamento aggiuntivo, e lo Stato usa una parte di questo bonus per sostenere gli enti locali. Se si esce dai libri di economia ci si affaccia a una delle tante occasioni di confronto tra governo e amministratori locali, però, il quadro si fa assai meno lineare. A decidere la distribuzione di questo fondo dovrebbe essere «la quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico» o dagli «eventi eccezionali». Nel frastagliato panorama fiscale italiano, però, il ciclo si manifesta in modi molto diversi fra le singole aree e, al loro interno, fra i livelli di governo; e nel fervido dibattito politico del nostro Paese qualsiasi «evento» può essere rivendicato come «eccezionale» a seconda della convenienza. Saggiamente, allora, la legge che ritocca il pareggio di bilancio, avviata dal Consiglio dei ministri nelle scorse settimane, sceglie una via più semplice e si limita a spiegare che sarà la legge a decidere di volta in volta quando, e come lo Stato deve intervenire: ma la riforma ora è allo stadio di progetto e deve trovare presto una maggioranza assoluta alla Camera e al Senato (è una legge rinforzata) per superare il pareggio di bilancio a metà che abbiamo oggi.

I profili operativi. L'imposta di registro passa al 2%

La locazione con Iva può essere rettificata

L'immobile estromesso si considera detenuto a titolo personale dall'imprenditore fin dal 1° gennaio 2016 e quindi se il fabbricato strumentale per natura è stato locato nei primi mesi dell'anno applicando l'Iva, occorre effettuare, con una nota di variazione, la rettifica dei documenti emessi con addebito dell'imposta. È quanto si evince dalla risoluzione 390/E/2008, nella quale è stato precisato che l'estromissione è un evento da denunciare entro 20 giorni all'ufficio che ha registrato il contratto di locazione, per procedere alla riliquidazione dell'imposta di registro, da applicare con l'aliquota del 2% (anziché dell'1%). Si ritiene, comunque, legittimo il comportamento di coloro che, prevedendo l'esclusione dell'immobile dalla sfera imprenditoriale, non hanno applicato l'Iva ai canoni già dall'inizio dell'anno. È possibile estromettere soltanto gli immobili strumentali per destinazione e/o per natura (articolo 43, comma 2, del Tuir), posseduti al 31 ottobre 2015. Il requisito della strumentalità deve essere verificato alla stessa data e non viene meno se dopo l'immobile è concesso in uso a terzi, a qualsiasi titolo. Il 1° gennaio 1992 è una data spartiacque per gli immobili strumentali per destinazione, perché se acquisiti prima sono tali anche se non inseriti in contabilità (requisito, invece, necessario in tutti gli altri casi). Non sono agevolabili gli immobili utilizzati anche per finalità personali e familiari, quelli che costituiscono beni-merce e quelli «patrimonio». Nella risoluzione 188/E/2008, il requisito del possesso, in base all'articolo 1140 del Codice civile, è definito come «il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale» e che, pertanto, per l'imprenditore individuale «il possesso di un bene, sotto il profilo civilistico, risulta soddisfatto se lo stesso è posseduto in proprietà o con altro diritto reale nell'ambito della sfera imprenditoriale. Il contratto di locazione finanziaria, invece, sotto il medesimo profilo, non determina il possesso del bene oggetto del contratto, ma la sua mera detenzione». Non si può quindi estromettere un immobile detenuto in forza di un contratto di leasing, se al 31 ottobre 2015 non è già avvenuto il riscatto del bene. L'imposta sostitutiva si applica alla differenza tra il valore normale dell'immobile e il costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'estromissione (diminuito anche della quota di ammortamento del 2015). Si può fare riferimento, in luogo del valore normale, a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori previsti per l'imposta di registro. La circolare 39/E/2008 ha chiarito che: 1 l'opzione per l'estromissione è consentita anche se il valore è pari o inferiore a quello fiscalmente riconosciuto; 1 se l'immobile è in comunione con il coniuge rileva solo la quota parte del valore di pertinenza dell'imprenditore; 1 il valore fiscalmente riconosciuto del fabbricato è comprensivo di quello dell'area, anche se non ammortizzabile; 1 il periodo di possesso rilevante per l'eventuale assoggettamento a imposizione della plusvalenza (articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir) decorre dalla data del titolo originario di provenienza.

Tributi locali. È sufficiente che il box auto sia parte dello stesso complesso dell'abitazione principale

Esente da Ici la pertinenza con un indirizzo diverso

Marcello Maria De Vito

Un immobile e la sua pertinenza, ai fini Ici, possono trovarsi su mappale diverse avere indirizzi differenti: perché il vincolo pertinenziale sia riconosciuto è sufficiente che il bene accessorio sia parte dello stesso complesso dove si trova l'immobile principale. È questo il principio stabilito dalla Ctr della Lombardia, con la sentenza 555/45/16 del 28 gennaio scorso (presidente e relatore Servetti). La vicenda trae origine da una contestazione, formulata dal Comune di Milano, di difetto di pertinenzialità di un box rispetto all'abitazione principale. L'amministrazione sostiene che il box non si può ritenere pertinenziale essendo situato a un indirizzo diverso rispetto a quello dell'abitazione. Il contribuente impugna la pretesa di fronte alla Ctp di Milano, affermando che sia irrilevante la difformità di indirizzo e che sia sufficiente il vincolo di servizio duraturo ed esclusivo tra i due immobili, attestato dal fatto che l'ingresso carraio del box si trova nello stesso complesso immobiliare del bene principale. La Ctp accoglie il ricorso, riconoscendo il carattere di pertinenzialità, dato che i due immobili sono situati nello stesso complesso. Il Comune appella la sentenza lamentando che le due unità non si possono considerare collocate nello stesso complesso, visto che il box è catastalmente distinto con diverso mappale e si trova in un edificio distante 130 metri dall'abitazione principale. La Ctr prende atto che il Comune, ai fini impositivi e con proprio regolamento, ha qualificato la pertinenza in modo diverso rispetto alla nozione civilistica. Il caso esaminato è disciplinato dall'articolo 3 del regolamento comunale, che qualifica pertinenze le unità ubicate nello «stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione». I giudici precisano che si deve escludere l'identità di edificio, vista la diversità di mappale, di numerazione civica e anche di amministrazione condominiale. Resta quindi da accertare se, in concreto, si possa ritenere che gli stessi immobili si trovino nello stesso complesso immobiliare. Alla verifica, la Ctr dà risposta positiva osservando che la presenza di una stringente connessione tra i due edifici è provata sia dall'ingresso carraio del box situato nella stesso complesso immobiliare dell'abitazione, sia dalla possibilità di accesso esistente tra i due edifici. Di conseguenza, i giudici ritengono che il box sia pertinenza dell'abitazione e respingono l'appello del Comune. La sentenza si allinea alla risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008 del ministero dell'Economia che non conferisce rilevanza ai fini della sussistenza della pertinenzialità all'autonomo accatastamento della pertinenza rispetto all'abitazione principale, purché la prima sia destinata al servizio durevole della seconda. I Comuni hanno il potere di adottare un regolamento finalizzato a qualificare, ai fini impositivi, la nozione di pertinenza diversamente rispetto a quella civilistica. Tuttavia, nel caso esaminato, la Ctr non ha ritenuto sussistenti i limiti adottati dal Comune di Milano con il proprio regolamento.

Procedure concorsuali. Giurisprudenza ancora divisa sulla disciplina che riguarda la crisi dei soggetti a totale controllo pubblico

Fallimento possibile per le «in house»

La Corte d'appello di Napoli «anticipa» l'attuazione della riforma Madia sulle partecipate
Giuseppe Acciaro Roberta Campesi Gianclaudio Fischetti

Le disposizioni contenute nel Codice civile e nella legge fallimentare valgono per tutte le società, anche per quelle in house che possono quindi fallire. La Corte d'appello di Napoli (presidente Cultrera, relatore Pepe) con la sentenza 214 del 27 ottobre 2015 ha ritenuto insussistenti i presupposti per procedere ad una riqualificazione come ente pubblico delle società in house, ossia delle società sotto il totale controllo di enti pubblici. Chiamata a decidere sul reclamo proposto contro una sentenza dichiarativa di fallimento di una società in house, la Corte napoletana sostiene inoltre che questa interpretazione è già confermata dalle nuove norme introdotte dalla legge delega di riorganizzazione della Pa (legge 124/2015, articoli 16-19). Gli orientamenti dei giudici Sulla possibilità per la società in house di accedere al concordato preventivo, all'accordo di ristrutturazione dei debiti e di essere assoggettata a fallimento, la giurisprudenza non è univoca. Esistono due orientamenti opposti, che fanno entrambi riferimento alle posizioni (anch'esse discordanti) assunte nel tempo dalla Cassazione. Da una parte, sulla scorta della pronuncia 26283/2013 delle Sezioni unite della Suprema corte, alcuni tribunali sostengono che non vi è distinzione tra ente pubblico e società e che, dunque, anche quest'ultima riveste le caratteristiche dell'ente pubblico: pertanto, non può fallire (Tribunale di Palermo, 8/1/2013 e Tribunale di Palermo 18/1/2013, Tribunale di Napoli 9/1/2014, Tribunale di Verona 19/12/2013, Corte d'appello dell'Aquila del 3/3/2015). Dall'altra parte, i tribunali fautori della fallibilità delle società in house si richiamano, ad un'altra pronuncia della Cassazione (la 22209/2013) in cui la suprema Corte sosteneva che «in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza». La Corte d'appello di Napoli, nella sentenza 214/2015, esamina i due diversi orientamenti e si sofferma in particolar modo sulla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione. Secondo i giudici partenopei, rifarsi a questa pronuncia per sostenere la non fallibilità delle società in house non è corretto, in quanto la sentenza 26283/2013 riguarda la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità erariale nei confronti degli amministratori delle società in house. Una questione che i giudici partenopei, ritengono di carattere settoriale. Ma la Corte d'appello di Napoli, fa soprattutto notare che l'orientamento della Cassazione non è sistematicamente incompatibile con l'applicazione delle norme fallimentari alle società in house, in quanto le condotte dei soggetti possono essere plurioffensive, cioè allo stesso tempo lesive del patrimonio pubblico e, pregiudizievoli per i creditori o i terzi. La riforma Madia La Corte d'appello di Napoli sottolinea inoltre che a favore dell'applicabilità delle disposizioni fallimentari alle in house (e quindi della loro fallibilità) ci sono anche le disposizioni contenute nella legge delega sulla riorganizzazione della Pa, anche se resta ferma la necessità di indicazioni legislative specifiche, in arrivo con i decreti ora in fase di approvazione (si veda anche la pagina seguente). «Gli articoli 16-19 della legge 124/2015 - si legge nella sentenza costituiscono conferma sia dell'inesistenza allo stato di indici normativi che consentano di qualificare la società in house come enti pubblici sia della necessità di dirimere le criticità sorte in relazione a tali società con un apposito intervento normativo». Il fulcro della questione è quello di verificare se al momento della dichiarazione di fallimento la società ricorrente poteva essere qualificata come società in house e in caso positivo se tale qualificazione precludeva la possibilità di dichiarare il fallimento. Per i giudici napoletani a una società in house possono essere applicate le disposizioni derogatorie previste per gli enti pubblici solo se è possibile escludere che tali società esercitino un'attività commerciale. E visto che, nel caso sotto esame, dalla verifica era emerso che la società in questione

svolgeva attività commerciale, la Corte d'appello ha respinto il reclamo. Nel 2014 anche il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza del 18 dicembre n. 150 (presidente Savastano, relatore Fanticini) aveva dichiarato il fallimento di una società in house in quanto non esercitava un servizio pubblico essenziale di esclusiva competenza pubblicistica. Il quel caso il collegio sostenne che la società agiva sul mercato con finalità di lucro e si atteggiava - nei rapporti coi terzi - come un soggetto privato.

Le sentenze

I RISCHI Principio di uguaglianza La scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 2013 n. 22209

DOPPIA RESPONSABILITÀ Amministratori La competenza giurisdizionale sulle responsabilità degli amministratori delle società in house non impedisce che tali società possano essere assoggettate a procedura concorsuale, poiché le condotte dei soggetti possono essere plurioffensive e, cioè, lesive del patrimonio pubblico e, nel contempo, pregiudizievoli per i creditori terzi. L'azione sociale di responsabilità permette alla società di agire nei confronti dei suoi amministratori per il risarcimento del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 18 dicembre 2014, n. 150

ATTIVITÀ Il ruolo dello statuto Le società in house che svolgono un'attività commerciale sono fallibili, indipendentemente dall'effettivo esercizio di tale attività, in quanto acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'avvio concreto dell'attività; nelle società commerciali lo statuto compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità di imprenditore commerciale fallibile in un momento anteriore all'inizio dell'esercizio dell'attività d'impresa. Tribunale Palermo, sentenza del 13 ottobre 2014.

RIFORMA DELLA PA Le novità della legge 124/2015 La legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (legge 124/2015) conferma la fallibilità delle società in house. I giudici auspicano comunque una riforma sistematica della materia. Secondo la Corte d'appello di Napoli nella decisione sull'assoggettabilità al fallimento è comunque dirimente l'attività svolta, in quanto se si tratta di attività commerciale va applicato l'articolo 1 della legge fallimentare anche alle società controllate da enti pubblici. Corte d'appello di Napoli, sentenza del 27 ottobre 2015, n. 214

GIURISDIZIONE Corte dei conti In considerazione dell'«anomalia del fenomeno dell'in house nel panorama del diritto societario», le Sezioni unite della Cassazione hanno attribuito alla Corte dei conti la giurisdizione nei confronti degli amministrativi organi di controllo che compiano atti, contrari ai loro doveri d'ufficio, pregiudizievoli per la società "in house", sostenendo che non vi è distinzione tra ente pubblico e società che, anche quest'ultima riveste le caratteristiche dell'ente pubblico e, pertanto, non è fallibile. Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza del 25 novembre 2013, n. 26283 Requisiti L'esclusione dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, prevista per gli enti pubblici dall'articolo 1, comma 1, della legge fallimentare, va applicata anche alle società "in house", che posseggono, come indicato dalla Corte di giustizia Ue, congiuntamente i seguenti 3 requisiti: natura esclusivamente pubblica dei soci; svolgimento dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi; sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli Enti pubblici. Corte d'appello dell'Aquila, sentenza del 3 marzo 2015, n. 304

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Riforma Pa. I nodi da sciogliere nei decreti su partecipate e servizi pubblici locali giovedì all'esame dell'Unificata

Società, tagli da semplificare

Senza correttivi doppio piano di razionalizzazione «contemporaneo» GLI ALTRI PUNTI CRITICI Gli ostacoli alle acquisizioni rischiano di bloccare anche le fusioni tra società Problemi di gestione di esuberanti e reinternalizzazioni

Gianni Trovati

Quella che inizia oggi è una settimana ricca di appuntamenti per le riforme "sorelle" sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali: in questi giorni è atteso il parere del Consiglio di Stato sui due testi, che giovedì finiranno sui tavoli della Conferenza unificata per l'esame slittato da fine marzo. Da entrambi i passaggi verranno indicate indicazioni utili per i pareri parlamentari, dov'è probabile che si concentreranno le indicazioni dei correttivi su cui è già stato fitto in queste settimane il lavoro tecnico. Una prima revisione, importante perché punta dritto al cuore politico del taglio al numero delle società partecipate, è quella sul piano di razionalizzazione. Il nuovo testo unico ne prevede due, il piano straordinario per avviare la riduzione delle partecipazioni e quello ordinario, annuale, per evitare che la «giungla» ricomincia a crescere subito dopo. Quest'anno, però, secondo il testo approvato in consiglio dei ministri andrebbero attuati entrambi, con una contemporaneità che non ha senso. Il problema nasce dal calendario e dai tempi di approvazione della riforma, che si sono allungati anche per le lunghe settimane passate dall'approvazione ufficiale in consiglio dei ministri la comparsa dei testi definitivi. Ad oggi, è possibile prevedere che la riforma arrivi in «Gazzetta Ufficiale» a giugno, facendo quindi scadere a dicembre i termini (sei mesi dall'entrata in vigore) per il piano straordinario chiamato a eliminare le mini-società, le aziende «doppione» e quelle che non rispettano gli altri parametri, a partire dal fatturato minimo. A dicembre, però, scaderebbe anche il tempo per il piano ordinario, che andrebbe invece fatto partire dall'anno successivo per avere un meccanismo più logico. Sempre su questo aspetto, è probabile che la discussione si riaccenderà anche sulla soglia minima di fatturato sotto la quale scatta la condanna. Il governo ha deciso di fissarla a un milione di euro, imponendo la razionalizzazione delle società che nella media degli ultimi tre anni non l'hanno raggiunta, ma sono forti le spinte per abbassarla almeno a quota 500 mila euro. Il nodo, qui, è politico, e l'insistenza governativa sullo slogan «da 8 mila a mille» non sembra preludere a una revisione dei parametri in senso più morbido, ma ci sono anche aspetti tecnici da non sottovalutare. Il criterio del fatturato, insieme a quello che "condanna" le società con più amministratori che dipendenti, nasce con l'obiettivo dichiarato di sgombrare il campo dalle scatole vuote nate per creare poltrone e non servizi, ma può finire per colpire anche le holding (che non hanno fatturato in senso tecnico e spesso non hanno bisogno di dipendenti; si veda Il Sole 24 Ore del 14 marzo) e le piccole società di scopo nate per questo o quel progetto specifico. Merita qualche chiarimento, poi, la doppia richiesta di pareri, alla Corte dei conti e all'Antitrust, che in base alla riforma dovrà precedere l'acquisizione di nuove partecipazioni. I nodi da sciogliere al riguardo sono principalmente due: una divisione dei compiti non troppo chiara fra i magistrati contabili e l'Authority, che rischia tra l'altro di produrre contenziosi quando i due controllori daranno pareri divergenti, e l'applicazione di questi meccanismi per tutte le acquisizioni. Un meccanismo come questo, infatti, rischia di imbrigliare anche le aggregazioni, che insieme alle alienazioni sono lo strumento principale per sfolciare il panorama delle partecipate. Restano poi tutte le incognite sulla gestione degli esuberanti delle controllate, nel sistema che replica il già complicato tentativo fatto con le Province, e sul ritorno nella Pa dei dipendenti esternalizzati, senza una clausola che stoppa i costi salatissimi per la ricongiunzione dei contributi che minacciano chi fosse a suo tempo passato alla gestione Inps e dovrebbe ora tornare all'ex Inpdap (si veda Il Sole 24 Ore del 7 marzo).

Foto: gianni.trovati@ilsole24ore.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La gestione. Codice appalti e nuovo testo unico aprono alla partecipazione dei privati nelle affidatarie dirette senza fissare un tetto alle quote

Limiti da chiarire sugli affidamenti

LA REGOLA Il vincolo impedisce l'esercizio del controllo o di un'influenza «determinante» sull'impresa
Alberto Barbiero

L'affidamento in house apre alla partecipazione dei privati senza possibilità di controllo, ma la nuova disciplina non specifica i limiti della partecipazione di questi soci. Lo schema di decreto legislativo che recepisce le direttive comunitarie in materia di appalti e di concessioni contiene anche la disciplina che dovrebbe integrarsi con le previsioni contenute negli schemi di testo unico sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali. Le norme sulle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di servizi, sulle quali le amministrazioni pubbliche esercitano il controllo analogo (sottoposte al prossimo vaglio della Conferenza unificata insieme a quelle sui modelli gestionali dei servizi pubblici), stabiliscono infatti che non vi sia partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prevista da norme di legge, e che queste partecipazioni non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società. La specificazione delle modalità e, soprattutto, del dimensionamento della possibile partecipazione dei privati alla compagine societaria di un'affidataria in house è stata demandata al nuovo Codice degli appalti il cui schema (ormai al rush finale per l'approvazione definitiva) si limita a una declaratoria generica. La disposizione specifica, infatti, stabilisce soltanto che è ammessa la partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Il Consiglio di Stato, nel parere 855/2016, evidenzia che la norma inserita nello schema del nuovo Codice in materia di appalti e concessioni si limita a produrre una formulazione generica (del tutto simile a quella desumibile dall'articolo 17 del principio della direttiva comunitaria 2014/23) e non indica, invece, il limite della partecipazione dei soci privati, auspicando che sia inserito. Il Consiglio di Stato non indica peraltro la necessità di un limite quantitativo o la composizione di nuove norme ad opera dello stesso legislatore delegato, ma piuttosto sollecita un rinvio al quadro normativo già esistente. E questo (anche se non esplicitato dal parere) è rinvenibile nella regola stabilita dall'articolo 2359 del Codice civile in base alla quale sono considerate società controllate quelle che vengono a trovarsi in tre situazioni tipizzate. La prima riguarda le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, configurando un'ipotesi difficilmente ipotizzabile per le società affidatarie dirette, soprattutto per quelle pluripartecipate da amministrazioni pubbliche. Più complesse sotto il profilo attuativo risultano le altre due fattispecie, nelle quali la norma civilistica prevede il controllo quando, in un caso, in una società un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e, nell'altro, la società è sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Entrambe le proiezioni dell'influenza del socio privato lasciano presupporre che spetterà alle amministrazioni pubbliche socie elaborare norme statutarie e patti parasociali con adeguate clausole di garanzia, al fine di assicurare il mantenimento del controllo pubblico anche in caso di significative partecipazioni di privati.

LA PAROLA CHIAVE

In house 7 Il termine affidamenti in house (o in house providing) indica l'ipotesi in cui il committente pubblico, derogando al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica, invece di affidare all'esterno determinate prestazioni, provvede in proprio, e cioè all'interno, attribuendo l'appalto o il servizio ad altra entità giuridica di diritto pubblico mediante il sistema dell'affidamento senza gara. La riforma del Codice degli appalti e dei servizi pubblici apre alla possibilità di affidamenti diretti alle società miste pubblico-private.

Amministratori. Il taglio ai compensi non si concilia con i divieti di nomina

Sanzioni incrociate per i Cda delle aziende in perdita fissa

LE CONTROMISURE Cancellato lo stop alla ricapitalizzazione dopo tre anni di rosso perché rimangono gli obblighi di accantonamento

Stefano Pozzoli

Il testo unico sulle partecipate indubbiamente presenta molti aspetti positivi. Uno di questi è certo l'abolizione dell'oggetto esclusivo per le società, che aveva creato tanti problemi (articolo 4), tanto più perché correttamente correlato alla richiesta di tenere contabilità separate per le diverse attività esercitate (articolo 6, comma 1), perché rappresenta uno stimolo concreto per arrivare alla fusione tra società strumentali di servizi pubblici, soprattutto nel caso di enti di dimensioni medie e piccole. Un segnale positivo si legge anche nei seppur timidi interventi previsti dall'articolo 11, dove si inizia a ridimensionare alcune previsioni di inconferibilità e incompatibilità del Dlgs 39/2013 che si sono rivelate poco adatte alle realtà aziendali (ammissibilità che un amministratore della controllante possa diventare amministratore con deleghe della controllata, pieno riconoscimento della legittimità di essere amministratore e direttore generale, eccetera). Ancora, la previsione di fallibilità delle società pubbliche (articolo 14) rappresenta un elemento di chiarezza importante, sia per gli operatori sia per i finanziatori, anche se occorrerebbe preoccuparsi del destino di beni demaniali, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, in modo da tutelare a un tempo i terzi creditori e soprattutto la continuità di servizio. È corretto, infatti, che il servizio in caso di default venga riaffidato con procedura competitiva, ma se non vi sono regole per il trasferimento al nuovo gestore delle dotazioni patrimoniali come potrà essere esercitato? Un'altra questione importante, che si ritrova sempre nell'articolo 14, riguarda la ricapitalizzazione delle società in crisi. Qui si precisa, al comma 3, che «non costituisce provvedimento adeguato» la previsione di un ripiano perdite nell'ambito di un piano di ristrutturazione di una impresa in crisi, ma in molti casi si rivelerà comunque necessario. Si deve notare che l'articolo 21 conferma, giustamente, l'obbligo degli enti controllati di effettuare un accantonamento a un fondo vincolato che era stato introdotto con la legge di stabilità 2014 e, in sostanza, può essere utilizzato solo per il ripiano delle perdite. Purtroppo, però, all'articolo 14, comma 5 si ripete quanto previsto dall'articolo 6, comma 19 del Dl 78/2010, che vietava le ricapitalizzazioni in caso di perdite per tre esercizi consecutivi, fatto salvo che fossero finalizzate alla realizzazione di investimenti. Le disposizioni sono evidentemente incoerenti tra loro, e sarebbe opportuno fare chiarezza, abrogando questo divieto di ricapitalizzazione. Sempre a proposito di perdite, però, si deve notare che l'articolo 21, comma 3, ripropone la sanzione, scritta al comma 554 della legge di stabilità 2014, per gli amministratori di società con affidamento diretto per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione (le società in house, in sostanza). Il loro compenso viene ridotto del 30% (salvo che le perdite siano coerenti con un piano di risanamento). Non si comprende, però, come si riesca a conciliare questa previsione con il permanere in vita del divieto previsto dall'articolo 1, comma 734 della legge 296/2006, dove si prevede che «non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi». Una punizione, forse eccessiva, e che al tempo aveva provocato le dimissioni anticipate di molti consiglieri di amministrazione con l'obiettivo di evitare di cadere nel regime sanzionatorio. Anche a questo proposito sarebbe quindi opportuno intervenire, risolvendo questa incoerenza.

Finanza locale. Prima scadenza per modificare gli obiettivi di saldo 2016

Pareggio regionale, richieste entro venerdì

IL DEBUTTO Quest'anno per la prima volta l'appuntamento con le compensazioni regionali coinvolgerà gli enti sotto i 1.000 abitanti

Patrizia Ruffini

Per calibrare gli spazi del nuovo pareggio di bilancio alle effettive esigenze sta per scadere il primo appuntamento con le compensazioni regionali, che quest'anno, per la prima volta, coinvolge anche i comuni con meno di mille abitanti. Entro il 15 aprile gli interessati dovranno comunicare alla regione di appartenenza gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare impegni di spesa in conto capitale o gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro risultato ai fini del pareggio assicurando un saldo invariato a livello regionale. Il comma 731 della legge 208/2015 prevede il riconoscimento, a favore degli enti locali che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, di una modifica migliorativa del loro obiettivo di saldo, commisurata al valore degli spazi ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti obiettivi peggiorati per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero. Per attuare la manovra le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali) dando priorità, nell'assegnazione degli spazi ceduti, alle richieste dei Comuni con popolazione fino a mille abitanti (comma 729). A seguito delle informazioni ricevute, entro il 30 aprile le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al ministero dell'Economia, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione, i dati necessari per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti, è prevista una ulteriore finestra del pareggio regionalizzato entro il 15 settembre, con chiusura entro il 30 dello stesso mese. Gli enti devono tener presente anche l'eredità derivante dagli spazi ceduti/acquisiti con i patti di stabilità orizzontali negli ultimi due anni. A completare gli strumenti di flessibilità c'è anche il pareggio orizzontale nazionale che consente di spostare spazi finanziari fuori dall'ambito regionale, secondo un calendario in cui le richieste/cessioni di spazi finanziari per impegni di spesa in conto capitale devono essere inviate al Ministero dell'Economia entro il termine del 15 giugno 2016. All'ente che acquisisce spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita; all'ente che cede spazi finanziari, invece, l'obiettivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Entro il 10 luglio sono aggiornati gli obiettivi di saldo con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo, consentendo quindi agli enti di tener conto degli esiti della redistribuzione in sede di verifica degli equilibri del 31 luglio.

Il calendario

15

aprile Richiesta spazi alla regione Entro questa data gli enti locali comunicano alla regione gli spazi finanziari aggiuntivi di cui hanno bisogno per la spesa in conto capitale, oppure quelli che sono disposti a cedere.

30

aprile I nuovi obiettivi La regione comunica agli enti locali interessati e alla Ragioneria generale dello Stato i nuovi saldi obiettivo rimodulati. Una seconda possibilità di rimodulazione è prevista a settembre, con richieste da presentare entro il 15 e comunicazione degli obiettivi rivisti entro il 30

15

giugno Flessibilità nazionale Entro questa data gli enti locali devono inviare le richieste al ministero dell'Economia per l'acquisizione o cessione di spazi finanziari all'interno del meccanismo «orizzontale nazionale», che permette scambi di quote fra enti di regioni diverse

10

luglio La rimodulazione dei saldi Il ministero dell'Economia comunica la rimodulazione dei saldi, di cui gli enti dovranno tenere conto all'interno della verifica degli equilibri da effettuare entro il 31 luglio

DALLE AUTO ALLE FOTOCOPIE: IL RAPPORTO CONSIP

Uno spreco da venti miliardi le spese folli degli enti pubblici

FABIO BOGO

PERSONAL computer che potevano essere pagati 310 euro e che invece ne sono costati 373. Bollette liquidate a 210 euro invece di 135. Storie di tutti i giorni nelle amministrazioni pubbliche italiane, che sprecano denaro e sono poi costrette a rivalersi sui cittadini.

ALLE PAGINE 16 E 17 ROMA. Personal computer che potevano essere pagati 310 euro e che invece ne sono costati 373. Bollette annuali di un punto luce liquidate a 210 euro invece di 135. Stampanti in bianco e nero acquistabili per 36 euro e per le quali invece si è staccato un assegno di 103 euro. Storie di tutti i giorni in buona parte delle amministrazioni pubbliche italiane, che spesso sprecano denaro pubblico senza cercare le migliori soluzioni sul mercato e sono poi costrette a rivalersi sui cittadini aumentando il prelievo fiscale o riducendo i servizi erogati alla collettività. Comuni, Province, Regioni, Asl, Università, ministeri e organi costituzionali costituiscono un esercito di migliaia di soggetti che ogni anno spende più di 87 miliardi di euro per acquistare beni e servizi indispensabili al funzionamento della macchina pubblica. E che non sfrutta le opportunità offerte dall'esistenza di una centrale unica di acquisto, gestita dal ministero dell'Economia tramite la Consip. **SOLDI AL VENTO** Nel 2015 - in base all'ultimo rapporto Mef-Istat - la Consip ha attivato strumenti di acquisto che hanno coperto forniture di beni e servizi presidiando 40 miliardi, mettendo in vetrina 7,5 milioni di articoli. Le amministrazioni si sono rivolte alla centrale unica per un giro d'affari che ha intermediato 6,6 miliardi, il 17 per cento della loro spesa: cioè ancora soltanto un euro su sei transita da lì. Da sola però questa percentuale ha generato risparmi per 3,2 miliardi di euro. Se tutte le amministrazioni si fossero rivolte alla Consip o agli altri enti appaltanti, il risparmio per il bilancio dello Stato si sarebbe avvicinato virtualmente a 20 miliardi, quanto un'intera manovra.

MACCHINE D'ORO Sono tante le amministrazioni che non badano a spese quando si tratta di comprare automobili. Il fatto che la maggior parte degli acquisti non siano per auto di fascia alta sembra far dimenticare che si può risparmiare anche su quelle piccole. Così mediamente per una citycar i comuni pagano 9.707 euro, quando potrebbero comprare la stessa auto tramite Consip sborsando 7.911 euro, il 18 per cento in meno. Stesso discorso per le piccole 4x4: assegno medio di 13.099 euro contro i 12.139 di quello che si paga se si ricorre alla convenzione. Lo spreco è ancora più evidente per i furgoni, che le amministrazioni locali acquistano pagandoli 15.945 euro quando potrebbero averli per 11.847: il "regalo" ai fornitori è pari al 25 per cento del valore.

ENERGIA SALATA Anche l'energia presenta un conto spesso ingiustificato. Se il canone annuale di un punto luce fuori convenzione è superiore del 35% rispetto a quello ottenibile tramite convenzione, è più caro anche il gas naturale, pagato 0,746 euro a metro cubo (Iva esclusa) contro 0,694 euro in convenzione Consip: quasi il 7% in più. Denaro pubblico sprecato anche per il gasolio da riscaldamento: nell'insieme le amministrazioni lo pagano 0,68 euro al litro (Iva e accise escluse), il 5,66% in più di quanto potrebbero fare. E in questo comparto spiccano per sprechi i ministeri, che lo pagano 0,699 euro, quasi il 10% in più del prezzo in convenzione. Mani bucate anche per l'energia elettrica in bolletta: sono ancora i ministeri i più generosi e lasciano sul tavolo una "mancia" pubblica di oltre il 7%.

CARO FOTOCOPIE L'amministrazione pubblica è notoriamente grande produttrice di documenti che riempiono faldoni su faldoni.

Una morigeratezza sulle copie sarebbe doverosa. Invece lì la spesa corre. Le amministrazioni locali nel 2014 hanno speso per ogni copia fatta da una macchina fotocopiatrice a noleggio capace di 35 copie al minuto 0,1158 euro per ogni foglio riprodotto. Se si fossero servite dei servizi in convenzione avrebbero speso 0,0658 euro, il 43% in meno.

Ancora peggio per le copie in bianco e nero: quelle fatte con appalti propri sono costate il 52,2% in più.

HI TECH FUORI MERCATO Se non tutti hanno dimestichezza con i prezzi delle fotocopie, più facile è capire il livello degli sprechi se si affronta il comparto dei computer. Un desktop ultracompatto comprato da un ministero ha un prezzo medio di 403 euro, mentre con l'acquisto agevolato lo si può avere a 310 euro, il 23 per cento in meno: ogni 4 acquistati, in pratica, uno sarebbe gratis, ma le amministrazioni centrali non lo fanno o preferiscono non saperlo. E chiudono gli occhi anche sui server: 2.690 euro per un midrange rack da 19 pollici sono troppo pochi, meglio pagarlo 3.765 euro, il 28 per cento in più. Tanto paga Pantalone. Gli sprechi negli acquisti pubblici Dierenza tra prezzi fuori convenzione e prezzi in convenzione Consip (in euro) Iva esclusa Prezzo fuori convenzione Prezzo in convenzione

Dierenza (possibile risparmio) Fonte: rilevazione Consip 2015 su prezzi 2014 Fotocopie a colori (euro per copia) amministrazioni locali 0,1158 0,0658 -43% -52% 0,0249 0,0119 Fotocopie in bianco e nero, formato A3 (euro per copia) amministrazioni locali Personal computer desktop amministrazioni centrali 403 310 -23% Server amministrazioni centrali 3.765 2.690 -28% Autoveicoli city car amministrazioni locali 9.707 7.911 -18% Autoveicoli autovetture 4x4 piccole amministrazioni locali 13.099 12.139 -7% Autoveicoli furgoni piccoli e medi, autocarri, minibus amministrazioni locali 15.954 11.847

-25% Servizio luce canone annuale per punto luce amministrazioni locali 210 135 -35% -5% Gasolio euro a litro complesso amministrazioni locali e centrali 0,680 0,641 Energia elettrica euro per kwh amministrazioni centrali 0,115 0,107 -7% Gas naturale euro per mc complesso amministrazioni locali e centrali -7% 0,746 0,694

www.consip.it www.mef.gov.it PER SAPERNE DI PIÙ

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

57 articoli

L'attacco alla Bce

Tassi bassi, l'ossessione di Schäuble

Danilo Taino

L'attacco del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble e di altri esponenti politici di Berlino alla Bce, questo fine settimana, è una novità assoluta, da quando esiste l'euro. L'indipendenza della banca centrale è da sempre una stella polare dell'impalcatura politica tedesca. Se viene a cadere, il rischio di una crisi istituzionale nell'intera eurozona può diventare devastante: l'istituzione di Francoforte è sola nel combattere per condurre i Paesi dell'euro fuori dalla coda velenosa del dopo crisi finanziaria.

Delegittimare la Banca centrale europea è un notevole rischio. Non è che sia intoccabile: il dibattito sulla politica monetaria espansiva condotta da Mario Draghi e colleghi è legittimo, siamo in un territorio di tassi sotto zero e di creazione di moneta mai calpestato prima. Ma una cosa è la discussione tra economisti, un'altra l'ingresso di un governo, il più potente d'Europa, in un campo che non gli è consentito. Ingresso, tra l'altro, effettuato in forme pesantissime. Quando Schäuble accusa la Bce di avere favorito, con i tassi d'interesse troppo bassi che non piacciono ai risparmiatori tedeschi, il successo elettorale del partito nazionalista Afd in elezioni regionali tedesche, non solo non coglie che il senso di una politica monetaria espansiva è proprio quello di fare risparmiare meno e spendere e investire di più. Non si limita a non cogliere che la Bce ha un mandato per l'Eurozona e non solo per la Germania. Soprattutto, lancia un'accusa tremenda: che la Banca centrale sta destabilizzando la politica tedesca. Di fronte a questo, la Bce non potrà che reagire e difendere la sua azione finalizzata a sostenere l'intera Eurozona, quasi sempre lasciata sola dai governi. L'intervento del ministro tedesco, però, non è un pezzo di un dibattito tra economisti: crea un problema serio alla Bce, la quale difficilmente può operare «contro la Germania». Si apre una fase decisamente delicata. Angela Merkel è di nuovo chiamata a mostrare la sua saggezza.

@danilotaino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Welfare

Anticipo del Tfr in busta paga solo per 6.712

Francesco Di Frischia

ROMA È stato un flop l'anticipo del «Trattamento di fine rapporto (Tfr)» in busta paga. Lo rivela la Fondazione dei Consulenti del lavoro che sottolinea come l'imposizione fiscale su questa scelta (ordinaria e non separata, come accade normalmente per il Tfr che si riceve a fine carriera) sia troppo penalizzante per il lavoratore, come da subito molti avevano fatto notare, dal punto di vista fiscale. A un anno dall'avvio della norma la misura è stata scelta da meno dell'1% dei lavoratori interessati che ha chiesto all'azienda di anticipare la «liquidazione» nel proprio stipendio mensile. Dallo studio fatto su un campione di circa 900 mila lavoratori emerge che solo lo 0,74% dei dipendenti (6.712) a un anno di applicazione della legge che consente di trasferire il Tfr in busta paga per i lavoratori subordinati si è avvalso di questa opportunità. La disposizione, contenuta nella legge di Stabilità per il 2015, è stata attuata dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri - Dpcm - del 20 febbraio 2015 n.29: la norma è entrata in vigore dal 3 aprile 2015, prevede la possibilità di chiedere l'anticipo del Tfr in busta paga. Ma il provvedimento, secondo molti, è stato frenato dagli svantaggi fiscali: infatti la monetizzazione della liquidazione presuppone l'applicazione della tassazione ordinaria, anziché la tassazione separata e questo aspetto sin da subito ha fortemente disincentivato l'utilizzo di questo strumento. La maggioranza dei dipendenti intervistati (il 52%), fanno notare i consulenti, ha affermato di non aver chiesto l'anticipazione perché la tassazione è troppo penalizzante, mentre il 18% ritiene che sia troppo dannoso per la pensione rinunciare a versare il Tfr in un fondo integrativo. Inoltre il 7% dichiara di non aver ancora valutato adeguatamente la misura, mentre il 22% ha sostenuto di non volere rinunciare al «gruzzoletto» a fine carriera. Comunque per indicare la strada preferita c'è tempo fino a giugno 2018: a poter scegliere sono solo lavoratori dipendenti ad esclusione di quelli agricoli, di quelli pubblici e dei lavoratori domestici: l'unico requisito per la richiesta è un'anzianità di almeno 6 mesi presso lo stesso datore privato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inchiesta

Quei patrimoni milionari nascosti a Panama non per fuggire al Fisco ma all'ex coniuge

Leonard Berberi

È il 22 giugno 2004. Dalla casella di posta elettronica del signor Dex, dipendente della sede lussemburghese di «Mossack Fonseca & Co.», parte una richiesta abbastanza esplicita. «Caro Ramsés, questa dovrebbe essere facile per te (ma non usarla per le tue cose): un olandese sposato con una connazionale che vive nei Paesi Bassi vorrebbe proteggere parte del suo patrimonio contro gli esiti spiacevoli di un divorzio (che è all'orizzonte!). Cosa consigli di fare? Sarebbe possibile o consigliabile utilizzare una vecchia fondazione per evitare che la ex moglie possa avere accesso come creditore?». Non è una richiesta insolita. Anzi. A leggere gli 11,5 milioni di documenti sottratti allo studio legale panamense «Mossack Fonseca» e che il Consorzio internazionale di giornalisti investigativi (Icij) sta spulciando nell'ambito del caso «Panama Papers», spesso quello che viene fuori è il tentativo di un coniuge di mettere al riparo quanto più patrimonio possibile da eventuali finali spiacevoli del proprio matrimonio.

Nell'edizione domenicale Le Monde dedica una pagina al lato (poco) sentimentale della vicenda, riprendendo un approfondimento dell'Icij. Ci sono mariti che spostano ville e macchine di lusso da una società di comodo all'altra, che prosciugano conti, che dichiarano in alcuni casi di essere quasi nullatenenti. E, in parallelo, mogli che devono ingaggiare una battaglia legale lunga e costosa per scovare in quale angolo del mondo offshore l'ex dolce metà ha trasferito quel che spetta loro almeno secondo la legge. Ne sa qualcosa Michelle Young. Che è arrivata a ingaggiare in sette anni ben 8 investigatori privati - sborsando un sacco di denaro - per capire dove fossero finiti quasi 500 milioni di euro del patrimonio dell'imprenditore Scot Young, il suo ex marito (suicida nel dicembre 2014) che nel frattempo si era messo con una giovanissima. Dopo un'indagine quasi poliziesca la coniuge è arrivata a scoprire che quelle ricchezze erano state disperse - «grazie all'intervento di Mossack Fonseca» - in conti aperti in Russia, Isole Vergini e Principato di Monaco e facenti parte di un complicato sistema finanziario. Dopo quella vicenda - conclusa nel 2013 con il riconoscimento per Michelle Young di 28 milioni di euro - la donna ha aperto una fondazione che vuole aiutare chi si trova proprio in una situazione del genere.

Una sorte simile è toccata a Elena Rybolovleva, diventata moglie di Dmitry Yevgenyevich Rybolovlev nel 1987 dopo un colpo di fulmine nei corridoi di un'università degli Urali. Vent'anni (e due figli) più tardi, Elena presenta istanza di divorzio in Svizzera chiedendo la metà delle ricchezze - secondo la legge elvetica - della coppia.

Nel frattempo Dmitry era diventato il «re dei fertilizzanti», con un patrimonio enorme (secondo le stime di Bloomberg, aggiornate all'8 aprile scorso, ammontava a 8,1 miliardi di euro). Ma decidere cosa era da considerare proprietà dei coniugi e cosa no non è stato facile visto che - sostiene il Consorzio internazionale di giornalisti investigativi - l'imprenditore aveva messo su con l'aiuto dello studio legale panamense un'intricata rete di società offshore. La struttura aveva base anche a Singapore ed era titolare, tra l'altro, di quello che è stato definito un «Louvre in miniatura» per i dipinti di Picasso, Modigliani, Van Gogh, Monet, Degas.

Nel 2014 una corte svizzera ha deciso che a Elena spettavano poco meno di 4 miliardi di euro, ridotti a 530 milioni in Appello. Lo scorso ottobre i due ex coniugi hanno raggiunto un accordo, ma la cifra non è stata resa pubblica.

«Ma anche diverse mogli hanno fatto ricorso allo stesso meccanismo», racconta il pool investigativo. È il caso di Marcela Dworzak, sposata con il generale Antonio Ibárcena Amico, ex capo delle forze navali del Perù e amico dell'ex presidente Alberto Fujimori. Dalle carte sottratte allo studio legale «Mossack Fonseca»

viene fuori che nel 2004 è lei stessa ad ammettere di aver creato alcune società di comodo «per nascondere il patrimonio al marito». Che nel frattempo è diventato ex.

lberberi@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

MOSSFON

È il nome con cui è noto nell'ambiente lo studio legale panamense «Mossack Fonseca» che si occupa di società offshore e che è al centro della maxi inchiesta giornalistica «Panama Papers».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 11,5 Milioni

Quanti sono

i documenti sottratti

allo studio legale panamense «Mossack Fonseca»

Foto: A sinistra il milionario Scot Young e la sua allora moglie Michelle il giorno del matrimonio celebrato a Londra nel marzo 1995.

Sopra Elena Rybolovleva

e l'ex marito,

il miliardario Dmitry Rybolovlev.

Di fianco altri due mariti coinvolti nella sottrazione del patrimonio: Clive Joy-Morancho e Antonio Ibárcena Amico

IL PUNTO

Lezioni da Panama su competitività e politica fiscale

DANIELE MANCA

La lezione dei «Panama papers» è doppia. Una per quanti ancora credono che sia possibile rifugiarsi in un paradiso fiscale per evitare di pagare troppe tasse. L'altra per i Paesi che, per troppo tempo, hanno considerato la politica tributaria solo un modo per garantire allo Stato un flusso considerevole di entrate. In molti, quando fu varata la «voluntary disclosure» (la possibilità di far rientrare i capitali esportati all'estero e mettersi in regola), sottovalutarono il messaggio forte che a essa era connesso. Quell'atto era la testimonianza più evidente che in un mondo globalizzato molte porte si sarebbero chiuse. Si è iniziato con la lista Falciani, poi quelle da Panama. Altre seguiranno. E il livello dei personaggi presenti in quelle panamensi, dai capi di Stato ai primi ministri, indica quanto il processo sia inesorabile. E non privo di conseguenze, come dimostra l'offerta di dimissioni del capo del governo islandese David Gunnlaugsson. Processo inesorabile quanto appena iniziato. La voluntary disclosure conteneva molti dati che non sono stati ancora lavorati. Si pensi soltanto alla mole di informazioni che possono essere dedotte dagli atti relativi alle controparti, ai professionisti che hanno assistito chi voleva nascondere capitali al Fisco. Esiste però anche un tema relativo alla politica tributaria dei Paesi. E segnatamente dell'Italia. Che sia in atto una battaglia per bloccare l'evasione o il semplice aggiramento delle norme fiscali lo testimonia la mossa di Barack Obama contro una fusione - quella tra i due big del farmaceutico Pfizer e Allergan - che aveva tra gli elementi fondanti una riduzione delle tasse. Quanto la competitività fiscale del nostro Paese è nell'agenda del governo? Quanto pesa la posizione dell'Italia nelle trattative che devono stabilire le regole di questa competizione? Quanto si è compreso che abbassare le imposte è un obiettivo raggiungibile se parallelamente si riesce ad essere attrattivi fiscalmente per livello delle aliquote e semplicità? Lezioni da Panama.

@daniele_manca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo studio Secondo l'Istituto Bruno Leoni un modello positivo da seguire è quello del Regno Unito, dove la Bbc non ha mai venduto spot. E in Spagna...

Canone in bolletta Una chance per la Rai senza pubblicità

Il recupero dell'evasione con i nuovi sistemi di pagamento (400/500 milioni) può aprire una strada inedita per la tv pubblica
Fausta Chiesa

Una Rai senza pubblicità? I numeri dicono che è possibile. Almeno è quanto sostiene un'analisi dell'Istituto Bruno Leoni che dopo aver alzato bandiera bianca nella battaglia contro il canone in bolletta è tornato sulla questione con il paper «Per una Rai senza pubblicità (o quasi)» di Silvio Boccalatte. «Ci siamo occupati molto della questione - dice Serena Sileoni, vice direttore di Ibl - e nell'ultimo lavoro abbiamo analizzato il bilancio della televisione pubblica. Secondo noi, potrebbe vivere di solo canone». In Europa ci sono già gli esempi della Bbc nel Regno Unito, che non ha mai venduto spot per le reti destinate al pubblico britannico, e della Tve in Spagna. Un esempio, quest'ultimo, che calzerebbe molto con l'Italia visto che fu il governo di centro-sinistra di Zapatero a decidere di eliminare completamente le réclame dal gennaio 2010.

In base al paper, che sul punto riporta i dati di bilancio societario, nel 2014, su 2,35 miliardi di ricavi totali per Rai spa, i proventi dell'imposta ammontavano a 1,59 miliardi (67,5%), mentre la vendita di spazi pubblicitari ha fruttato 597,7 milioni (25,4%).

Che cosa succederà da quest'anno, quando a maggio la Rai dovrà rinnovare la concessione del servizio pubblico e da luglio il canone, abbassato dell'11,9% a 100 euro, entrerà in bolletta? La Rai perderà 185 milioni, ma sarà molto più difficile evitare il pagamento dell'imposta. Quanto varrà il recupero dell'evasione? Il paper parla di un gettito di circa 400 milioni, il che significa un saldo positivo per la Rai di circa 215 milioni. Altri sono più ottimisti. Secondo una ricerca effettuata da Mediobanca il gettito sarà di 420 milioni, mentre per l'Unione nazionale Consumatori, potrebbe essere tra i 377 e i 426 milioni. Secondo il governo (ma per Ibl è una stima ottimistica), arriveranno addirittura 500 milioni in più. «Comparando le cifre si può supporre che l'introduzione del canone nella bolletta elettrica possa valere almeno un terzo dell'intero gettito pubblicitario. Se, invece, la stima più vicina alla realtà fosse quella del governo, la nuova modalità di riscossione varrebbe quasi l'intero introito pubblicitario», commenta Silvio Boccalatte.

Ciò significa che, già da quest'anno, sarebbe possibile ridurre la pubblicità di circa un terzo. Una delle tre reti generaliste, tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3, potrebbe essere completamente senza spot. E la stessa cosa potrebbe avvenire per le semi-generaliste e specializzate (Rai 4, Rai 5, Rai Movie e Rai Premium) e tra le specializzate (Rai News 24, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Sport 1 e 2, Rai Gulp e Rai YoYo). Senza contare i tagli di spesa che, secondo Ibl, potrebbero essere fatti. «Analizzando la struttura dei costi Rai, 123,3 milioni risultano spesi per "prestazioni di lavoro autonomo" a fronte di un numero di dipendenti di 12.857 unità che generano un costo del lavoro di 992,9 milioni: è proprio necessaria una spesa così elevata per prestazioni di lavoro autonomo, con una così importante disponibilità di dipendenti?».

Sempre dal bilancio emerge che dei 420,5 milioni di «investimenti in programmi» 269,6 si riferiscono a fiction, cioè, scrive Ibl «a una voce che non appare immediatamente riconducibile a esigenze di servizio pubblico».

Il canone dovrebbe essere destinato a finanziare il servizio pubblico. Ma se si guardano i numeri, si vede che la Rai ricava molto di più dall'imposta rispetto a quanto spende per i programmi di servizio pubblico.

In base al paper, considerando le reti generaliste, i «programmi di informazione e di approfondimento» interessano soltanto il 27,4% del palinsesto, i «programmi e rubriche di servizio» occupano il 7,9%, mentre i «programmi e rubriche di approfondimento culturale» coprono il 12,8% dello spazio.

Il totale fa il 48,1%, cioè molto meno del 67,5% che ci si aspetterebbe vista la rilevanza del canone sul bilancio. Il 51,9% si suddivide in «informazione e programmi sportivi» (3,4%), «programmi per minori» (4%), «produzioni audiovisive italiane ed europee» (16,6%) e «altri generi come intrattenimento, film e fiction».

extraeuropei» (27,9 per cento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parte del leone Dati in milioni La suddivisione dei ricavi di Rai spa Pubblicità 598 Altro 167 Canone 1.590 TOTALE 2.355

L'intervento

L'onda lunga che viene da Panama: non tradite chi ha detto sì agli scudi fiscali

La vera lotta ai paradisi fiscali si fa evitando gli sprechi e riducendo la pressione tributaria
ANTONIO FOGLIA

Un italiano, un francese e un tedesco decidono di investire negli Usa. Non è l'inizio di una barzelletta ma di un incubo fiscale che le società fiscalmente neutre, costituite in centri offshore, aiutano a risolvere. Anche investendo attraverso una società di sede, pagheranno comunque le tasse negli Stati Uniti, o dovunque investano, sui loro investimenti. Poi, e non si capisce bene perché, devono anche pagarle nei loro paesi di residenza, ognuno secondo modalità diverse. La cosa è bizzarra, in quanto se fossero persone giuridiche, invece che fisiche, i loro adempimenti fiscali sarebbero sostanzialmente finiti con il pagamento delle imposte negli Usa.

Invece i singoli stati nazionali insistono a trattare i loro sudditi in modo extraterritoriale e, pur non contribuendo nulla all'investimento all'estero dei loro cittadini, ritengono di doverlo assoggettare anche alla propria fiscalità interna. Così facendo provano ad eliminare la concorrenza fiscale che potrebbe rendere più interessante investire all'estero che in patria. E creano un ginepraio di norme diverse da paese a paese e procedure barocche di recupero delle imposte pagate all'estero che rendono utile l'interposizione di una scatola fiscalmente neutra per semplificare l'intreccio di norme fiscali e civilistiche diverse.

Ma la concorrenza fiscale, di cui oggi beneficiano ancora le persone giuridiche ma che è negata alle persone fisiche, è assolutamente necessaria, come dimostrano ben quattro spending review senza seguito in Italia e una pressione fiscale in continuo aumento nel mondo.

Perché questo è il vero motivo delle campagne cosiddette «anti-evasione»: aumentare il gettito per non dover contenere le spese. La lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo sono sostanzialmente solo pretesti. L'attentato dell'11 settembre era costato solo 600.000 dollari, un modesto flusso di pagamenti che nemmeno il voyeurismo fiscale oggi di moda avrebbe potuto identificare come sospetto.

Che si tratti di voyeurismo, e non d'altro, si evince anche dal fatto che oltre la metà delle società dei «Panama papers» sono costituite nelle British Virgin Islands, un ordinamento che già dal primo gennaio scorso aderisce agli scambi automatici di informazione dell'Ocse, i cui azionisti quindi sanno che i loro nomi verranno passati alle autorità fiscali del loro paese di residenza.

C'è da domandarsi se, oltre a cercare su Internet comodamente seduti in poltrona piccanti connessioni coi «Panama papers», ci si sia dato da fare sugli unici reati certi della vicenda: il furto di queste informazioni e la loro ricettazione. La qualità di queste investigazioni che ammantano di giustizia le loro finalità meschine sono facilmente smascherabili verificando su Google per esempio le vicende della famiglia del primo ministro inglese David Cameron chiamato clamorosamente in causa: la rete di società offshore perfettamente legali facenti capo alla sua famiglia era ben nota sin dal 2012.

Ma sulla privacy abbiamo due pesi e due misure, quando riguarda noi o gli altri. Poche settimane fa il Parlamento svizzero ha proibito alle proprie ferrovie di raccogliere le informazioni sui passeggeri che sarebbero necessarie per ottimizzare il traffico e ripartire i ricavi tra le diverse aziende che gestiscono le linee. Viceversa ha dato il nulla osta a fornire automaticamente alle autorità fiscali di paesi terzi i dati sui clienti stranieri delle banche, indipendentemente dai problemi del paese che viene assistito.

Non si può non provare un po' di simpatia per il Premier islandese toccato dalla questione delle panamensi: il suo era appunto un paese difficile, la cui moneta e sistema finanziario sono stati devastati dalla crisi finanziaria di qualche anno fa. In quelle condizioni, cercare rifugio all'estero per i risparmi familiari sembrava un dovere, anche se illegale date le norme autarchiche in vigore. Ma un dovere purtroppo incompatibile con le attese del pubblico per chi riveste cariche politiche.

L'Italia è in una situazione non dissimile, anche se dilatata nei tempi. Ha incoraggiato chi aveva cercato rifugio all'estero in anni difficili per il paese a rientrare attraverso gli scudi fiscali e le voluntary disclosures. Le cifre indicano che la stragrande maggioranza si è avvalsa di queste facoltà ed ha fatto riemergere i propri risparmi occultati all'estero.

L'errore ora sarebbe tradire la loro fiducia, sia accanendosi contro chi è riemerso, come l'Agenzia delle Entrate già si ripromette di fare, che, peggio, fermando le riforme strutturali e la riduzione sostanziale del debito pubblico che sole possono garantire la normalizzazione del paese e la permanenza nell'euro. A vantaggio di tutti, e non solo di qualche centinaia di migliaia di contribuenti facoltosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di Ivo Caizzi i caizzi@corriere.it Offshore

Le amnesie comunitarie sulla lotta all'evasione

Tra i ritardi e la scossa di Obama

Dopo i Panama Papers, che hanno rivelato politici e altri ricchi clienti del paradiso fiscale panamense, viene replicata la solita commedia dei governanti che si indignano e promettono di intervenire. Perfino la Commissione europea di Bruxelles, presieduta da Jean-Claude Juncker, che per un ventennio è stato - in quanto premier e ministro delle Finanze - il gran promotore del suo Lussemburgo come paradiso fiscale con rigido segreto bancario, ha manifestato sorpresa e promesso regole più stringenti. Il commissario Ue per la Fiscalità, il francese Pierre Moscovici, si è detto addirittura «scioccato» dalle rivelazioni dei Panama Papers. Eppure ricopriva lo stesso incarico nel 2014, quando esplose lo scandalo simile LuxLeaks sulle pratiche segrete di evasione ed elusione fiscale in Lussemburgo, che coinvolse direttamente Juncker. E da ministro delle Finanze della Francia, in precedenza, dovrebbe aver capito a che cosa servono i paradisi fiscali e le loro riservate normative offshore.

Il Corriere, dalla fine degli anni '80, ha informato su queste giurisdizioni sparse nell'Ue e nel resto del mondo, che in realtà sono promosse e gestite principalmente dalla City di Londra e da banche svizzere, lussemburghesi, tedesche, statunitensi o asiatiche (in collaborazione con intermediari specializzati). Da sempre i paradisi fiscali vengono usati - oltre che per l'evasione e l'elusione delle tasse - per la corruzione politico-affaristica, finanziamento illecito dei partiti, riciclaggio di denaro sporco, fondi ai terroristi e per tante altre attività illegali medio-grandi.

I governi e l'Ue non sono mai intervenuti in modo decisivo. A Bruxelles «l'attacco» ai paradisi fiscali partì una ventina di anni fa con gli studi del «Primarolo group». Ogni tanto è stata ipotizzata qualche restrizione seria, subito bloccata dall'allora premier Juncker, appoggiato dai Paesi Ue con regimi offshore (Regno Unito, Olanda, Austria, Irlanda, Belgio, ecc) e dal suo europartito Ppe (che ha l'attività finanziaria della sua stessa Fondazione Schuman incentrata in Lussemburgo).

Gli eurosocialisti e gli euroliberali protestavano e poi si accordavano con gli europopolari. Quando gli scandali offshore hanno irritato l'opinione pubblica, a Bruxelles sono state varate «strette» in vigore solo dopo anni, che consentivano a clienti e operatori dei paradisi fiscali di avere il tempo per risolvere ogni problema. Alcuni governi hanno aggiunto condoni del tipo «scudo fiscale».

Già negli anni '90 l'inchiesta Mani pulite confermò l'uso dei paradisi fiscali e del segreto bancario da parte dei politici di tutti gli schieramenti coinvolti nella corruzione politico-affaristica e nel finanziamento illecito dei partiti. Da allora non è cambiato molto. Una scossa l'ha data il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che però (secondo fonti Usa) avrebbe attaccato lobby bancarie e dei paradisi fiscali in quanto finanziatrici del partito repubblicano (e di suoi oppositori interni ai democratici).

Il Consorzio di giornalisti investigativi di Washington ha ottenuto una massa enorme di documenti, poi diffusi da una rete di giornalisti e di media sparsi nei principali Paesi del mondo. Ogni volta i governanti si sono indignati. Questa rubrica ha ricordato che, senza le normative offshore, si ridurrebbero corruzione politico-affaristica, finanziamento illecito ai partiti, grande evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro sporco, fondi al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Ma governi e Ue non parlano mai di vietarle e di metterle fuorilegge definitivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Fiscalità Il commissario Ue Pierre Moscovici

I pagamenti senza contanti? Passeranno (anche) dalla nuvola

P. GA.

La funzione di pagamento senza contatto è quella che potrebbe trasformare lo smartphone, a tutti gli effetti, in un borsellino digitale. Secondo i dati dell'Osservatorio Mobile Payment Commerce del Politecnico di Milano, il transato in modalità contactless ha superato i 700 milioni di euro nel 2015. La crescita è modesta, più 3% su base annua, nonostante i Pos abilitati siano raddoppiati rispetto al 2014, raggiungendo le 500 mila unità.

«Ma sul fronte dei pagamenti in prossimità via mobile, nel corso dei prossimi due anni assisteremo al lancio di alcune novità importanti: a fine 2017, in meno di tre anni, questo segmento avrà raggiunto un valore tra i 2,6 e i 4,5 miliardi di euro di transato», prevede Valeria Portale, direttore dell'Osservatorio. La tecnologia di riferimento nel mondo dei pagamenti contactless è la Nfc (Near field communication) e si integra a sua volta con modelli differenti: il più testato in Italia - quello sim-based, che prevede la memorizzazione dei dati della carta di pagamento nella sim del telefono - è oggi messo in discussione, a favore di soluzioni più flessibili. Da un lato, c'è chi, come Vodafone, ha sviluppato, in collaborazione con Mastercard e Visa, un modello sim-based alternativo, che non richiede accordi di integrazione, tecnologica e commerciale, tra istituti di credito e operatori di telefonia.

Dall'altro, per ottenere lo stesso risultato, altri operatori si sono focalizzati sulla tecnologia Hce (Host card emulation), che permette la memorizzazione dei dati identificativi della carta di pagamento su cloud (nuvola informatica). Intesa Sanpaolo e Unicredit sono già partiti con due iniziative pilota. Un altro operatore ha avviato in collaborazione con Sia un altro progetto sperimentale. Poi ci sono Apple Pay, Samsung Pay e Android Pay: qui, la funzione di pagamento contactless è memorizzata nello smartphone. E secondo gli analisti, proprio l'arrivo dei tre big, probabilmente nel 2017, potrebbe imprimere la svolta decisiva allo sviluppo dei pagamenti senza contatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci La ripresa resta debole, specie sul mercato interno. Solo il cargo aereo ha raggiunto i livelli pre crisi. La zavorra delle poche infrastrutture

Trasporti La ripartenza è (ancora) in salita

Nel 2015 il traffico di merci ha chiuso in forte attivo. Operatori ottimisti, ma il 2016 non è stato finora pari alle attese

ANDREA SALVADORI

Il traffico delle merci trasportate in Italia rallenta la sua corsa. La crescita nei primi mesi del 2016, infatti, appare inferiore alle aspettative. Dopo aver chiuso il 2015 con volumi e fatturato in aumento, così come avvenuto nel 2014, «a febbraio e marzo è prevalsa una fase di stagnazione, annunciata da una prima frenata già alla fine dello scorso anno», spiega Nereo Marcucci, presidente di Confetra, la confederazione nazionale dei trasporti e della logistica. La decelerazione, sottolinea Marcucci, riguarda soprattutto la domanda interna, nei porti, sulle strade e sulle linee ferroviarie, «probabilmente perché la ripresa dei mesi passati era meno effettiva di quello che si pensava, e più legata a ragioni congiunturali, come ad esempio al riassetto di settori come l'automotive usciti duramente provati dalla crisi».

Non stupisce dunque, come evidenzia la nota congiunturale 2015 di Confetra (l'indagine basata sulle interviste ad un panel di imprese dei trasporti e della logistica), che le aspettative degli operatori, guardando al futuro, rimangano sì improntate all'ottimismo per il 34% degli intervistati (contro il 32% della precedente rilevazione) ma tornino a crescere fino all'8% quelle con il segno negativo (dal 2%). Su queste considerazioni pesa proprio una ripresa dell'economia italiana ancora timida e uno scenario internazionale più complicato sia dal punto di vista politico sia sul fronte economico-finanziario.

I dati

Il volume delle merci trasportate, pur aumentando per il secondo anno consecutivo, è rimasto nel 2015 sempre lontano dai livelli precedenti lo scoppio della crisi. Solo il cargo aereo ha raggiunto infatti i valori massimi del 2007, mentre gomma e mare si aggirano ancora intorno all'87% e la ferrovia al 60%. L'andamento positivo registrato lo scorso anno riguarda sia il traffico domestico sia le relazioni commerciali internazionali. Un'unica dote dolente nello scenario descritto da Confetra è il transhipment: il trasferimento di carico da una nave ad un'altra di dimensioni in minori lascia sul campo poco più del 9% e sconta soprattutto il calo di quasi il 15% registrato da Gioia Tauro, lo scalo portuale più importante in termini di volumi per questa attività.

L'espansione del commercio elettronico e la sua sempre maggiore diffusione tra gli italiani come piattaforma per gli acquisti continuano a spingere invece sia il cargo aereo sia il settore degli express courier (+8%). Il primo registra un incremento delle tonnellate trasportate del 5,1%, il secondo un aumento delle consegne dell'8% con un giro d'affari in crescita del 6%. Consegne e fatturato dei corrieri nazionali registrano invece un incremento del 2,4%. L'autotrasporto ha ripreso a correre sia all'interno dei confini nazionali (+3% per il numero di viaggi effettuati) sia sulle rotte internazionali (+2,7%). Il traffico autostradale d'altronde è aumentato del 3,6% nel 2015 (+3,8% per i veicoli pesanti, dati Aiscat), mentre i transiti nei valichi alpini sono cresciuti del 2,5% (+3,5% per Brennero e Monte Bianco). In ripresa anche il cargo ferroviario (+2,6%), così come le spedizioni internazionali marittime (+3,4%), stradali (+3,1%) ed aeree (+2%).

Ritardi

Al di là dell'impatto di una situazione economica ancora instabile, il traffico italiano delle merci sconta la storica assenza di un sistema intermodale integrato. Nel nostro paese viaggiano infatti su ferro solo un quinto delle merci della Germania, e meno di due terzi della Francia. Inoltre, dei 14 scali portuali principali solo 10 risultano collegati via ferro.

Per questa ragione gli operatori del comparto, dopo aver accolto positivamente la realizzazione dello sportello unico doganale, la semplificazione su scavi e dragaggi prevista dalla riforma portuale,

provvedimenti come Ferrobonus e Marebonus, ovvero gli incentivi introdotti dall'ultima legge di Stabilità per il trasporto merci via ferrovia e via mare, guardano ora con attenzione al piano sul rilancio del trasporto ferroviario a cui sta lavorando Ennio Cascetta, coordinatore della Nuova struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Perdere altro tempo d'altronde non è più sostenibile: secondo uno studio del Certet Bocconi, i cinque anni che separeranno l'inaugurazione in Svizzera della galleria ferroviaria del San Gottardo, in programma a giugno, e la prevista apertura del Terzo Valico nell'appennino ligure nel 2021 costeranno al nostro paese, tra mancati introiti per l'erario e mancati guadagni per le imprese di settore e il sistema bancario, circa 6 miliardi di euro tra il 2016 e il 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AFFARI GLOBALI Andamento del traffico merci. Variazione 2015 sul 2014 Fonte: elaborazione CorriereEconomia LE PREVISIONI Aspettative di traffico In calo 8% S. A. Tempi medi di incasso Insolvenze rispetto al fatturato 78 giorni 1,1 % Spedizioni Fatturato Spedizioni Fatturato Spedizioni Fatturato STRADA E FERRO AEREO MARE SPEDIZIONIERI INTERNAZIONALI +3,1 % +3,3 % +2,0 % +2,7 % +3,4 % +4,3 % Stabile 58% In crescita 34% IN CRESCITA Andamento del traffico merci. Variazione 2015 sul 2014 3,0 % Viaggi nazionali Fatturato nazionali Fatturato internazionali Treni/km Tonnellate Teu dest. finale Ro-ro tonnellate Teu transhipment Consegne Fatturato Consegne Fatturato STRADA CORRIERI NAZIONALI EXPRESS COURIER FERROVIA AEREO VETTORI (cargo, carriers) TRAFFICO Viaggi internazionali MARE +2,7 % +3,0 % +3,2 % +2,6 % +9,2 % +5,1 % +5,5 % +2,4 % +2,4 % +8,0 % +5,3 % +6,0 %

Foto: Sono prevalse le dinamiche congiunturali, niente svolta

Foto: Confetra Il presidente Nereo Marcucci

Otto indicatori a confronto: ok solo la Germania

Europa in lenta risalita ma i livelli pre-crisi restano sempre lontani

Marco Biscella

L'ondata della crisi non ha ancora iniziato la sua fase di risacca: solo la Germania è «all'asciutto», cioè ha ampiamente recuperato i livelli del 2007, mentre tutti gli altri Paesi - dalla Francia, ormai prossima a riemergere, fino alla Grecia, che nuota ancora in acque profonde - restano in apnea, seppure in lenta risalita, grazie al Qe di Draghi. È quanto emerge da un'indagine Il Sole 24 Ore/Centro studi Sintesi analizzando otto indicatori macroeconomici. u pagina 8 pLe economie europee dopo nove anni di crisi? Pesantemente colpite e ancora affondate, si potrebbe rispondere mutuando il linguaggio delle battaglie navali. A parte la Germania, che per prima (già nel 2011) ha saputo mettere la testa fuori dall'acqua, tutti gli altri Paesi - chi più vicino alla superficie (è il caso della Francia) e chi drammaticamente inabissato (come la Grecia) - restano sommersi dai marosi della crisi. Certo, grazie anche alle politiche espansive della Bce (a mo' di bombole dell'ossigeno il Quantitative easing e le Tltro hanno consentito ai "nuotatori" di recuperare almeno la possibilità di respirare sott'acqua), rispetto all'anno scorso si è registrata una risalita generale verso la superficie del mare. Ma ora, pur stremati da quasi un decennio di recessione, tocca ai Paesi tornare a muovere braccia e gambe per recuperare gli ultimi metri. Fuor di metafora: occorre avviare o rafforzare al più presto quelle riforme strutturali necessarie a consolidare la ripresa. Un richiamo, del resto, più volte ribadito dal presidente della Bce, Mario Draghi: l'ultimo avvertimento, giovedì scorso, nella prefazione del rapporto annuale 2015 della Banca centrale europea: «Le prospettive per l'economia mondiale sono circondate da incertezza. Si pongono interrogativi riguardo alla direzione in cui andrà l'Europa alla sua capacità di tenuta a fronte di nuovi shock. È importante che il risanamento di bilancio sia favorevole alla crescita». Insomma, più politiche di sviluppo e più coesione nell'Unione. La riemersione, insomma, è un'operazione ancora lunga e il ritorno alle condizioni pre-crisi non si presenta agevole, come rivelano le elaborazioni del Sole 24 Ore e del Centro studi Sintesi sulle performance dal 2007 al 2015 di dieci Paesi europei, analizzati attraverso otto indicatori che misurano lo stato di salute, sostanzialmente precaria, dell'economia. Mixando i risultati di crescita del Pil, andamento dei consumi delle famiglie, quadro degli investimenti, livello di produzione industriale, situazione dei prestiti alle imprese, trend del debito pubblico, tasso di povertà ed esclusione sociale e numero degli occupati, lo studio condensa in un indice sintetico la distanza, espressa in metri, dei vari Paesi dalla superficie del mare (che coincide con i dati del 2007, cioè dell'anno immediatamente precedente all'inizio della crisi). Ebbene, se la Germania può vantare di "volare" ben 3,8 metri sopra il livello dell'acqua, all'opposto si trova la Grecia, a più di 29 metri di profondità. Guardando al quadro generale europeo, le note dolenti arrivano soprattutto da debito pubblico (tutti i Paesi nuotano sotto il livello del 2007), investimenti (solo Germania e Gran Bretagna stanno sopra), produzione industriale (fanno eccezione la solita Germania e l'Irlanda) e povertà/ esclusione sociale (Francia e Finlandia le uniche a riaffiorare). Per quanto riguarda l'Italia, infine, nuota in apnea a più di 11 metri sotto la superficie, zavorrata dalle performance negative in tutti gli otto indicatori, in particolare nel debito pubblico (-33,2 metri sotto il livello del 2007), negli investimenti (-29,8 metri) e nella produzione industriale (-22,8 metri). Vicino alla riemersione, solo gli occupati: grazie a Jobs act e decontribuzione, nel 2015 il loro numero si è avvicinato alle consistenze degli anni pre-crisi, arrivando a soli 2,6 metri dal pelo dell'acqua.

LA RICERCA

La metodologia La ricerca ha preso in esame la performance di dieci Paesi europei dal 2007 al 2014 attraverso otto indicatori. Il Pil, i consumi delle famiglie e gli investimenti sono espressi in valori a prezzi costanti (al netto dell'inflazione); il debito pubblico è calcolato in percentuale sul Pil ed è al lordo dei contributi che ogni Paese ha versato al Fondo salva-Stati. L'indicatore di povertà tiene conto del numero di persone a rischio di povertà ogni mille abitanti, mentre quello sull'occupazione riguarda il numero di occupati

LA RIFORMA DELL'IRPEF

Un'imposta da riscrivere per l'equità e la crescita

Franco Gallo

Si parla sempre più spesso della necessità di intervenire in modo profondo sul sistema di tassazione delle persone. Di certo ormai pare prioritario realizzare il progetto - più volte ribadito dai nostri governanti - di una riduzione mirata della pressione tributaria finalizzata (anche) al sostegno della crescita, approfittando della flessibilità europea. Alla fine del 2015 la pressione fiscale è stata del 43,3%, e cioè tre punti superiore al livello di inizio secolo e quattro punti oltre quello medio dell'Unione europea. Continua u pagina 23 u Continua da pagina 1 Inoltre, è ben noto che la distribuzione del prelievo è fortemente sperequata, essendo quello a carico dei fattori produttivi (redditi di lavoro e di impresa) decisamente superiore a quello sopportato dai consumi e dal capitale. Una particolare attenzione va quindi accordata alla riscrittura dell'imposta personale sui redditi e alla revisione del tributo societario. Il Governo ha più volte ribadito l'intenzione di intervenire nella prospettiva di una riscrittura dell'imposta personale. Al momento, non sono ancora chiare le politiche strutturali che si intende far seguire ai frazionati interventi congiunturali e di decontribuzione varati in questi ultimi anni. Mi riferisco alla maggiore tassazione delle rendite finanziarie, al cosiddetto contributo di solidarietà sui redditi più elevati, all'aumento delle detrazioni per i figli a carico, al provvedimento sugli 80 euro e di altri ancora effettuati a fini incentivanti disincentivanti contenuti nella legge di Stabilità del 2016. È evidente, comunque, che alla riscrittura dell'imposta personale sui redditi dovrà essere dedicata un'attenzione particolare. Non mi sembra che, almeno per ora, le notevoli carenze distributive del sistema si stiano riducendo: risultano ancora privilegiate le forme di imposizioni indiscriminate e regressive sui consumi, si guarda ancora con sfavore all'applicazione di una seria imposta successoria, sono state varate diverse imposte di tipo para o cripto-patrimoniale, si propugna la prevalenza del criterio del beneficio sul principio di capacità contributiva e si continuano a prediligere, in alternativa alla progressività, forme di imposizione proporzionali come le forfettizzazioni e le cedolarizzazioni delle basi imponibili. Si è esagerato, in altri termini, nell'operare interventi temporanei piuttosto che strutturali e si è lasciata definitivamente morire la già abbastanza vecchia imposta personale, generale, cumulativa sui redditi. L'Irpef dovrebbe essere informata a una progressività più morbida che, pur senza avere la perfezione teorica della curva degli anni settanta, abbia comunque l'effetto di premiare gli svantaggiati secondo la regola del maximin descritta da John Rawls nel suo saggio «Una teoria della giustizia». Si tratta di evitare ulteriori riduzioni del reddito disponibile delle famiglie e, in particolare, del reddito di quella middle class in cui si riconoscono i consumatori e dal cui rafforzamento dovrebbe anche dipendere, almeno parzialmente, una ripresa della crescita. Non si dimentichi che in questa fase storica sono le persone e le famiglie - il cui reddito principale o esclusivo deriva dal lavoro dipendente e dalle pensioni - i soggetti maggiormente presi, insieme alle piccole e medie imprese, nella morsa della crisi del cosiddetto cuneo fiscale; dove la perdita di occupazione e l'impossibilità di trovarla si somma, in seno alla stessa famiglia, al peso dei tributi che detti soggetti non potrebbero evadere neanche se volessero. In questa situazione, il recupero della progressività dovrebbe avvenire ridisegnando le aliquote, gli scaglioni, le deduzioni, le detrazioni, la quota esente e ogni tax expenditure in modo tale che, a regime, le classi meno abbienti, maggiormente colpite dall'attuale congiuntura, risultino ragionevolmente più avvantaggiate o meno svantaggiate rispetto a quelle più ricche. In altri termini, le risorse che i governi troveranno per finanziare la riforma dell'Irpef dovrebbero essere destinate a realizzare un progetto che gli economisti pubblici ci indicano da tempo: costruire un mix di interventi diretti, in primo luogo, a compensare i livelli dei contribuenti più bisognosi, i cosiddetti incapienti, con una sorta di imposta negativa avente la forma di credito d'imposta, in secondo luogo, a integrare la leva fiscale con l'erogazione di contributi sociali specifici e a potenziare i servizi di appoggio alla famiglia, fino ad arrivare alla garanzia di un reddito minimo sociale di inserimento.

Certo, per raggiungere quest'ultimo obiettivo bisognerà superare alcune carenze tipiche del sistema italiano. Bisognerà, cioè, conciliare il reddito minimo garantito con la presenza massiccia del lavoro nero e dell'economia sommersa, accompagnare tali erogazioni a un efficiente sistema di politiche attive del lavoro, realizzare strutture amministrative deputate all'erogazione del reddito minimo che siano in grado di far fronte ai relativi compiti. Nulla è impossibile. Tutto dipende dalla capacità di razionalizzare il sistema degli ammortizzatori sociali, ottenendo un risparmio sia dal riordino generale della struttura delle agevolazioni Irpef sulla linea avviata dalla commissione Ceriani, sia dai tagli ai costi della politica più volte preannunciati, sia dall'uso di accorgimenti che prevengano gli abusi mediante la rilevazione del tenore di vita. Mi pare comunque necessarioe urgente, da un punto di vista della giustizia sociale, introdurre un attento dosaggio degli strumenti fi- scali con quelli della spesa. Attraverso di esso si rimedierebbe, infatti, all'attuale difficoltà di differenziare sgravia agevolazioni in proporzione alla situazione economica familiare: da una parte, l'imposta negativa continuerebbe privilegiare una redistribuzione su base individuale e a ridurre il cuneo fiscale; dall'altra, l'attribuzione selettiva di assegni ai nuclei familiari (con minori e anziani non autosufficienti) permetterebbe, a sua volta, di avere riguardo direttamente al "parametro famiglia". Queste proposte, che taluno potrebbe considerare audaci, sono per la maggior parte condivise dalla migliore dottrina economica del mondo occidentale. Tutti sono d'accordo nel ritenere che occorrono misure coraggiose se si vuole ridurre la pressione tributaria sulla famigliae ripristinare, quantomeno, i livelli di disuguaglianza precedenti la "svolta del 1980". Per tornare ai tempi in cui l'Italia si trovava a metà classifica fra i Paesi dell'Ocse e non fra quella livello più alto di disuguaglianza, non basta armeggiare con gli strumenti esistenti della politica economicae sociale. Sono necessarie grandi riforme, sul fronte sia delle entrate che delle spese, che chiamino in causa tutti gli ambiti della vita economica e sociale.

43,3
La pressione fiscale. A fine 2015 la pressione fiscale complessiva ha raggiunto il 43,3% del Pil, quattro punti oltre la media dell'Unione europea

LE CLASSIFICHE DEL SOLE. I guadagni reali provincia per provincia: dal 2010 un calo medio del 2,7%

Redditi, cinque anni in retromarcia

Solo Mantova e Bergamo in controtendenza - Il Sud arretra ancora
Gianni Trovati

Calano i redditi dichiarati dagli italiani negli ultimi cinque anni. Se infatti nel 2014 i guadagni medi (che emergono dalle dichiarazioni dello scorso anno) sono cresciuti in termini nominali del 4,3% rispetto al 2010, il tasso reale, corretto tenendo conto dell'inflazione, è in flessione del 2,7 per cento. A livello territoriale, solo i contribuenti della provincia di Mantova hanno guadagni medi in aumento (+1,3%) e quelli di Bergamo pareggiano l'inflazione (+0,2%). Nel resto della Penisola la discesa dei redditi è generalizzata. E a perdere di più sono le province del Sud. Accanto all'inflazione reale, che in questi anni è andata raffreddandosi fino a fermarsi, ce n'è una nascosta, che si accende quando i redditi vanno ancora più piano. È proprio quel che è successo fra 2010 e 2014, almeno per quel che riguarda i redditi dichiarati dagli italiani e diffusi pochi giorni fa dal ministero dell'Economia: l'Italia delle dichiarazioni, poi, continua a essere spaccata in due, ma la lunga crisi da cui il Paese sta faticosamente uscendo ha colpito a Nord come a Sud. Il fenomeno emerge chiaro quando si mettono a confronto quelli del 2014, scritti nelle dichiarazioni raccolte dal fisco lo scorso anno, e li si confronta con quelli di quattro anni prima. In quattro anni, la dichiarazione media degli italiani è cresciuta del 4,3%, attestandosi negli ultimi dati a quota 24.240 euro (i redditi presi in considerazione sono quelli delle addizionali, che permettono l'analisi territoriale), ma con un'inflazione del periodo che è stata del 7,2% la flessione reale è del 2,7 per cento. Accanto alla crisi alle sue ricadute occupazionali, un piccolo ruolo nella limatura dei guadagni dichiarati è stato svolto dall'aumento delle agevolazioni (si veda la pagina a fianco), che però sono cresciute di circa lo 0,5% rispetto al totale dei redditi e quindi non hanno modificato in modo significativo la situazione. Anche se non è quantificabile, non va dimenticata poi la spinta a quella che i tecnici chiamano compliance, cioè all'adesione "spontanea" alle regole fiscali, che può aver alzato un po' i redditi emersi. Peraltro - a sostenere il reddito disponibile delle famiglie - va poi conteggiato l'effetto del bonus Irpef da 80 euro, che non appare nelle statistiche sui redditi, essendo un bonus e non, tecnicamente, un taglio d'imposta. Anche nello spaccato territoriale, in valore nominale domina il segno più, ma quando si mette in campo la (piccola) inflazione maturata la flessione è quasi generalizzata: in termini reali, solo i contribuenti di Mantova riescono a mostrare guadagni medi in aumento (+1,3%), a Bergamo riescono in pratica a pareggiare la dinamica di quello che un tempo si chiamava il caro vita (segnando +0,2% in quattro anni), mentre altrove la flessione è diffusa. Chieti e Fermo, che si collocano a pari merito al terzo posto nella graduatoria delle province con l'andamento più brillante, mostrano nel 2014 un reddito medio dichiarato più basso dello 0,8% rispetto al 2010, e negli altri territori si va giù fino al -5,2% di Vibo Valentia. Mantova e Bergamo in testa e Vibo Valentia in coda indicano che la forbice Nord-Sud continua ad allargarsi. Una conferma arriva dal fatto che nessuna delle dieci città in cui i guadagni dichiarati sono cresciuti di più in termini nominali è meridionale, e che se si guarda solo alle regioni del Sud i redditi più in salute si incontrano a Brindisi (+5,7% nominale; -1,4% reale, 11esimo posto in classifica) e, tre posizioni più sotto, a Barletta, Andria e Trani. In realtà, però, il quadro è più articolato, e per esempio Siena fa poco meglio di Vibo (-5% se si tiene conto dell'inflazione), Crotone e Imperia mostrano dinamiche analoghe fra loro, e lo stesso accade a Palermo e Aosta. Nella geografia dei guadagni, da questi tira e molla esce l'Italia divisa di sempre. La provincia di Milano conferma il proprio primato e stacca ancora Roma, rincorsa da Monza, Bologna, Lecco, Parma e Bolzano. Nel Mezzogiorno, le dichiarazioni più ricche sono quelle presentate dai contribuenti di Napoli, che si ferma però alla casella 48 della classifica nazionale (era 42esima nel 2010). Il rallentamento reale dei redditi costa anche allo Stato, che incassa meno Irpef, mentre Regioni e Comuni vanno decisamente in senso contrario grazie agli aumenti di aliquota. L'imposta statale, però, vale più dei nove decimi del totale, per cui il conto complessivo è in rosso: fra 2010 e 2014

l'Irpef totale dovuta è salita da 161 a 167 miliardi, ma il suo "potere d'acquisto" si è alleggerito del 3,3 per cento. L'incrocio di richieste centralie locali, però, fa in modo che le imposte non siano troppo fedeli nel seguire la curva dei guadagni. L'aliquota reale, cioè il rapporto fra reddito dichiarato e Irpef totale dovuta, mostra che i contribuenti più tassati sono i brianzoli, chiamati a dedicare all'imposta il 23,6% dei propri guadagni anche se le loro dichiarazioni si fermano in media 4 mila euro sotto quelle dei vicini milanesi, che pagano "solo" il 23,4 per cento. Nel Medio Campidano, dove si registrano i redditi ufficiali più bassi d'Italia, l'imposta chiede invece poco più di un sesto di quanto dichiarato.

Dichiarazioni a confronto 1. 2. 3. 4. 5. 106. 108. 109. 107. 110. Reddito medio 2014 24.899 Chieti 20.932 20.749 Biella 20.677 23.073 Fermo 23.109 21.756 18.754 23.418 18.659 Siena Isernia +1,3% +0,2% -0,8% -0,8% -1,0% -4,5% -4,7% -4,8% -5,0% -5,2% 20,7% 18,1% 19,1% 21,5% 19,2% 17,5% 21,1% 17,4% 20,9% 20,0% Aliquota reale** 40,4% 37,3% 53,1% 51,6% 37,7% 59,4% 50,2% 66,0% 41,2% 65,3% Mantova Bergamo Imperia Crotone Var. % reale rispetto al 2010 * Contribuenti che dichiarano fino a 15 mila €
LE PRIME CINQUE Vibo Valentia LE ULTIME CINQUE Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati dipartimento Finanze e Istat I redditi 2014 per provincia (dichiarazioni 2015) a confronto con quelli del 2010 e il peso effettivo dell'Irpef (*) Il dato tiene conto dell'inflazione del periodo (7,2%) ; (**) rapporto fra il reddito dichiarato e l'Irpef nazionale, regionale e locale dovuta

IRPEF NAZIONALE

Il trend

30.728.956

29.806.053

25.432.456

381, 90

176, 27

167. 051

4. 483

11. 383

151. 185

4. 919, 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Asti -1,8 18,1 19,1 21,1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 21,1 18,1 18,1 76 79 80 82 83 84 85 86 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 77 78 81 87 90 91 101 110 19,1 18,1 18,1 21,1 21,1 Lodi Biella Lecco Chieti Latina Fermo Arezzo Torino Monza Parma Varese Rovigo Brescia Ferrara Novara Trieste Ragusa 23.109 24.119 21.282 24.261 19.744 19.766 21.520 23.261 22.112 22.317 21.234 24.691 24.757 23.337 21.723 27.221 19.089 - 5,6% -0,8 -0,8 40,4 37,3 51,6 37,7 46,1 37,2 41,2 40,8 41,5 41,2 50,6 41,5 54,1 33,5 66,1 41,3 53,1 38,4 36,7 39,7 38,8 36,5 63,2 57,1 33,8 35,8 42,9 53,6 38,8 36,8 34,8 38,5 38,1 36,3 36,2 43,7 36,3 Bari Pisa Rieti Pavia Como Lucca Roma Cuneo Udine Milano Pesaro Verona Padova Gorizia Matera Treviso Ancona Pistoia Viterbo Firenze 25.015 21.116 31.212 24.018 22.814 23.853 21.011 21.580 25.510 20.175 21.635 21.908 23.867 25.793 28.931 -2,5 -2,8 -2,9 42,6 48,1 34,1 59,1 40,2 40,3 40,2 41,9 61,4 51,6 55,1 44,5 51,5 40,4 33,7 48,1 41,4 43,9 42,5 43,3 39,7 38,3 51,7 39,6 54,3 42,5 39,9 50,3 38,0 57,9 58,7 38,8 62,5 44,3 52,0 42,3 39,3 58,5 Terni Enna Lecce Aosta Prato Siena Nuoro Foggia Rimini Trento Napoli Savona Sassari Isernia 19.628 20.721 21.734 19.877 21.054 20.187 18.488 18.655 21.857 19.685 24.051 20.519 20.821 22.861 19.783 21.560 19.945 19.669 20.814 19.322 21.756 18.754 23.418 18.659 -3,5 -3,5 -3,9 -4,2 -5,0 - 3,3% 62,0 45,0 47,0 64,0 54,4 49,0 61,3 38,1 50,2 66,0 41,2 42,8 62,8 59,4 48,6 62,3 57,1 47,4 45,7 59,3 57,6 64,3 41,1 60,1 59,8 52,9 65,2 50,7 57,4 57,6 55,5 57,5 45,9 59,4 65,3 Vicenza Belluno Brindisi Taranto Vercelli Livorno Modena Siracusa L'Aquila Bolzano Mantova Bergamo Cremona Ravenna Piacenza Provincia Pordenone Importo medio pro capi te

Alessandria Reddito medio 2014 23.073 24.899 20.932 20.749 25.052 22.707 24.026 24.798 26.497 23.447 22.423 24.925 25.540 22.849 26.202 26.028 26.205 22.862 23.664 25.685 Var % reale rispetto al 2010 * Aliquota reale** Sondrio Teramo Catania Venezia Trapani Genova Bologna Potenza Verbania Carbonia Macerata La Spezia Provincia Frosinone Reddito medio 2014 22.942 23.036 23.967 22.437 24.572 21.400 23.365 20.072 22.080 23.566 24.021 23.245 22.748 22.063 20.267 25.482 20.372 26.844 23.442 20.338 22.482 22.249 20.066 Var % reale rispetto al 2010 * Aliquota reale** Cagliari Perugia Salerno Caserta Imperia Crotone Avellino Messina Cosenza Palermo Grosseto Oristano Ogliastra Provincia Catanzaro Agrigento Benevento R. Calabria Medio Campidano Reddito medio 2014 20.035 22.545 22.045 23.540 20.401 23.534 22.085 22.800 23.745 22.729 20.677 + 23,0% Var % reale rispetto al 2010 * Aliquota reale** + 38,4% Contri buie nti paganti SUL TERRITORIO BarlettaAndria Trani Reggio Emilia 1,3 20,9 0,2 20,7 -1,0 21,5 -1,1 20,7 -1,2 19,4 -1,3 20,8 -1,4 21,7 -1,4 20,0 -1,4 18,4 -1,5 20,7 -1,5 22,0 -1,6 18,7 -1,6 19,0 -1,7 22,4 -1,8 21,9 -1,8 20,3 -1,9 22,8 -1,9 19,8 -2,0 20,2 -2,0 18,6 -2,0 22,2 -2,0 22,1 -2,0 21,6 -2,1 19,8 -2,1 21,2 -2,2 21,7 -2,2 23,0 -2,2 20,2 -2,2 23,6 -2,2 18,5 -2,2 22,2 -2,3 21,5 -2,3 21,5 -2,3 22,4 % di contribuenti che dichiarano fino a 15mila euro 40. 716. 548 Campobasso Forli-Cesena Caltanissetta Ascoli Piceno Massa Carrara -2,3 20,7 -2,4 20,9 -2,4 20,6 -2,5 20,7 -2,5 21,7 -2,5 19,3 -2,5 19,5 -2,5 23,4 -2,5 20,8 -2,6 17,5 -2,6 19,3 -2,6 20,9 -2,7 19,9 -2,7 21,5 -2,7 19,7 -2,7 21,3 -2,7 20,2 -2,8 18,4 -2,8 18,9 -2,8 22,1 -2,8 18,7 -2,8 19,5 -2,9 20,4 -2,9 20,6 -2,9 20,9 -2,9 21,9 -2,9 19,5 -3,0 22,2 -3,1 20,8 -3,1 17,8 -3,1 19,9 -3,2 20,7 -3,2 21,9 -3,2 21,5 -3,2 17,7 % di contribuenti che dichiarano fino a 15mila euro 40. 716. 548 Olbia Tempio Vibo Valentia Pesaro Urbino -3,2 18,5 -3,3 20,0 -3,3 19,0 -3,3 21,4 -3,3 17,6 -3,4 19,0 -3,4 20,3 -3,5 18,2 -3,6 17,9 -3,6 19,5 -3,6 19,8 -3,6 16,8 -3,8 18,0 -3,9 19,5 -3,9 18,9 -4,2 18,2 -4,2 17,2 -4,3 21,4 -4,5 19,2 -4,7 20,0 -4,8 17,5 -5,2 17,4 -3,7 17,3 -3,7 19,7 -4,0 20,3 -4,0 18,5 -4,0 17,8 -4,0 17,0 -4,1 17,5 -4,1 19,2 40. 716. 548 % di contribuenti che dichiarano fino a 15mila euro Dati in mili oni di e uro e variazione % re ale ri spe tto al 2010 * L'Irpef comple ssi va dovuta dai contri buie nti i tali ani nel 2014 a conf ronto con quella del 2010 Contri buie nti totali Imposta dovuta 2014 IRPEF REGIONALE IRPEF COMUNALE

* Il dato tiene conto dell'inflazione del periodo (7,2%) Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati dipartimento Finanze e Istat Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati di partito Finanze e Istat (*) Il dato tiene conto dell'inflazione del periodo (7,2%) ; (**) rapporto fra il reddito dichiarato e l'Irpef nazionale, regionale e locale dovuta I redditi medi per provincia del 2014 (dichiarazioni 2015) a confronto con quelli del 2010 (dichiarazioni 2011) e il peso effettivo dell'Irpef

Le spigolature del fisco Tutti i record nell'Italia dei «piccoli» Dalla super-Irpef che si paga a Badia Pavese al record di pensionati di San Benedetto in Perillis (L'Aquila), sono i piccoli Comuni a far registrare i fenomeni più marcati nel panorama dei redditi e dell'Irpef. Nei piccoli centri, infatti, sono sufficienti pochi contribuenti a spostare in modo significativo l'ago della bilancia su tutti gli indicatori chiave. Un esempio significativo è portato da Galliate Lombardo (Varese), dove rispetto al 2010 il numero dei contribuenti nella fascia oltre i 75mila euro è passato dai 76 del 2010 ai 53 del 2014: è bastato che questi 23 «grandi redditi» se ne andassero per far crollare del 56,8% il guadagno medio dichiarato.

Basiglio torna in vetta Il Comune di Basiglio, alle porte di Milano, primeggia nei redditi 2014. Sui 52.280 euro dichiarati in media, i 5.115 contribuenti dedicano all'Irpef nazionale e locale il 32% dei propri guadagni

IL REDDITO MEDIO

IL PIÙ RICCO

52.280

euro

Cavargna in coda I 107 contribuenti del Comune di Cavargna (in provincia di Como), per il 68,3% pensionati, hanno dichiarato un reddito medio pro capite da 11.114 euro nel 2014

IL REDDITO MEDIO

IL PIÙ POVERO

11.114

euro

Irpef pesante a Badia Pavese Anche se non sono i più ricchi, i contribuenti di Badia Pavese sono i più colpiti dalla somma di Irpef nazionale, regionale e locale: in imposte se ne vanno 14.974 euro a testa, il 33,7% del reddito medio dichiarato

L'ALiquOTA REALE IRPEF

IL PIÙ TASSATO

33,7%

A Nardodipace prelievo light Con un'aliquota effettiva di appena il 12%,i contribuenti di Nardodipace (Vibo Valentia) sono i meno tassati d'Italia: 1.812 euro di Irpef su 15.061 dichiarati. Il 67,4% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro

L'ALiquOTA REALE IRPEF

IL MENO TASSATO

12%

San Benedetto in Perillis In questo piccolo centro in provincia dell'Aquila, 77 contribuenti su 97 (l'80,4%) è titolare di reddito da pensione. Il guadagno medio dichiarato si attesta a 18.133 euro pro capite

I PENSIONATI

PENSIONI RECORD/1

80,4%

Il primato di Rognano A Rognano, in provincia di Pavia, solo il 14,6% dei contribuenti (cioè 62 su 426) dichiara di ricevere una pensione. Il reddito medio del paese è di 29.691 euro pro capite

I PENSIONATI

PENSIONI RECORD/2

14,6%

La «crisi» di Galliate Lombardo Con una flessione del 56,8% in termini reali, il Comune di Galliate Lombardo è quello che ha registrato il calo più drastico del reddito medio (che rimane comunque di 34.610 euro a testa)

LA FLESSIONE

IL CALO PIÙ FORTE

-56,8%

Foto: gianni.trovati@ilsole24ore.com

I beneficiari aumentano di 4 milioni

Corsa agli sconti fiscali: nei modelli più peso a deduzioni e detrazioni

Cristiano Dell'Oste Raffaele Lungarella

In attesa del riordino, negli ultimi cinque anni è aumentato di oltre 4 milioni il numero di italiani che sfruttano le detrazioni e le deduzioni fiscali nelle proprie dichiarazioni dei redditi. La crisi ha dunque spinto i contribuenti a utilizzare con maggiore attenzione le agevolazioni previste: dallo sconto sulle spese sanitarie ai bonus per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. Il tutto mentre il Governo con il Def varato venerdì scorso getta le basi per il riordino delle tax expenditures nell'ambito della prossima legge di Stabilità. In questa pagina 2 Chiunque riaprirà il libro delle tax expenditures si troverà di fronte agli stessi problemi sui quali si sono arenati gli ultimi tentativi di riordino. Tagliare o rivedere le detrazioni e le deduzioni significa, di fatto, aumentare la pressione fiscale su certi soggetti con l'obiettivo di destinare ad altre finalità il denaro pubblico così risparmiato. Tutto dipende da quali soggetti, quali agevolazioni e quali altre finalità. Il problema è che quando si analizzano i dati ufficiali si scopre che il grosso della spesa pubblica si concentra in poche misure, in particolare le detrazioni per lavoro dipendente, pensione e familiari a carico. Inoltre, la maggior parte dei contribuenti si concentra nelle fasce di reddito medio-basse. La quota di beneficiari con un reddito pari o inferiore a 29 mila euro è quasi sempre superiore al 50 per cento. Per l'intero blocco delle voci per le quali si può portare in detrazione dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta questa percentuale si attesta sul 60% sia per l'insieme dei contribuenti sia per quelli che percepiscono redditi da lavoro o da pensione; questo livello cambia poco da un anno all'altro, come si ricava raffrontando i dati delle dichiarazioni dei redditi 2011 e 2015. Poche agevolazioni hanno una percentuale di beneficiari vicina o superiore al 20% nella fascia oltre i 55 mila euro di reddito annuo: la deduzione per i contributi relativi a servizi domestici e familiari, quella per l'assegno al coniuge, quella sulle donazioni a istituzioni religiose e la detrazione per gli studenti fuori sede. Negli ultimi cinque anni per ben due volte (DI 98/2011 sulla stabilizzare finanziaria e legge di Stabilità per il 2014) il Parlamento ha dato il via libera a una riorganizzazione dell'intero sistema delle agevolazioni fiscali per aumentare le entrate e raggiungere l'obiettivo di deficit di bilancio stabilito a livello europeo. In entrambi i casi non se ne è fatto niente. D'altra parte un taglio di un due punti della percentuale di detrazione, come quella inizialmente prevista dalla legge di Stabilità per il 2014 e poi neutralizzata, lascerebbe inalterato il sistema delle agevolazioni e avrebbe scarso peso in termini di gettito. Le detrazioni del 19%, quelle per i quali i conti sono più facili, costano al bilancio dello Stato un minore incasso di Irpef che supera di poco i 5 miliardi l'anno; ogni punto di riduzione vale poco più di 200 milioni di euro. Un taglio lineare delle agevolazioni rischia di incidere di più sui contribuenti appartenenti alle fasce di reddito basse e medie, senza grandi benefici per l'Erario. Questo non significa che bisogna lasciare le cose come stanno, ma riordinare il sistema non è facile. Già ora qualche agevolazione, per esempio quella sui canoni, viene concessa solo ai contribuenti che non superano determinati livelli di reddito. Potrebbe essere una soluzione replicabile, ma occorre fare chiarezza sulle finalità delle agevolazioni: nel caso di quelle che servono ad aiutare settori in crisi o a far emergere il nero, tagliare fuori i contribuenti con i redditi più elevati rischia di vanificare il loro obiettivo.

CONTO ALLA ROVESCIA

Le strade per la precompilata: da venerdì il «730» sul web

Dario Aquaro

Le strade per la precompilata: da venerdì il «730» sul web pagina 2 pCinque strade per il fai-da-te. E la possibilità di delegare gli intermediari. Si avvicina la data di venerdì 15 aprile, a partire dalla quale sarà disponibile l'accesso alla dichiarazione precompilata 2016, che quest'anno non consisterà nel solo 730 ma anche nel modello Unico. L'utente sarà infatti guidato dal sistema a scegliere tra l'uno e l'altro, in base ai propri requisiti. Ma come accedere alla sezione dedicata del portale delle Entrate dov'è visualizzato il documento? La prima opzione è usare il codice Pin dell'Agenzia, necessario per fruire dei servizi telematici di Fisconline. Il codice può essere richiesto sul sito o tramite la app delle Entrate, scaricabile dai principali store. In alternativa, ci si può recare con il documento d'identità presso qualsiasi ufficio territoriale, per compilare la richiesta di abilitazione (che può essere avanzata anche da un delegato munito di procura speciale). Quest'ultima soluzione consente, di fatto, di ottenere il codice in tempi più stretti, senza attendere l'invio postale che completa la richiesta telematica. Si attende in ogni caso un'importante crescita delle domande e dei Pin attribuiti dalle Entrate, che l'anno scorso sono passati dai 3 milioni accertati all'esordio della precompilata ai 4,5 milioni di fine di luglio. Ma l'accesso alla dichiarazione può anche avvenire con il Pin dispositivo dell'Inps, tramite il sito dell'Istituto di previdenza. Verificate le credenziali, il sistema reindirizza infatti l'utente al portale dedicato dell'Agenzia: dove visualizzare e poi accettare, modificare o integrare il modello. Un terzo percorso può essere intrapreso dai possessori di Smart card/Carta nazionale servizi. Ai quali, una volta inserita la carta nel lettore, e previa registrazione, il sistema fornisce subito il Pin e la password di accesso a Fisconline. Mentre i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema Noipa possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale Noipa. La principale novità di questa edizione della precompilata (e quinta strada per l'accesso fai-da-te) è però rappresentata dall'arrivo del Sistema pubblico di identità digitale, che consente ai cittadini di accedere con un'unica "chiave" a tutti i servizi online delle Pa, compreso il 730 online dal 15 aprile. L'agenzia delle Entrate è una delle prime amministrazioni ad aderirvi. Chi vuol dunque optare per la Spid può richiedere l'identità digitale agli Identity Provider accreditati presso Agid, che al momento sono tre: Infocert, Poste, Tim. Nella seconda metà del 2016 - spiega l'Agenzia - il contribuente potrà collegarsi tramite Spid anche a Fisconline e avere accesso a tutti i servizi in rete: dalla consultazione del cassetto fiscale alla registrazione dei contratti di locazione, ai versamenti F24. L'obiettivo è adeguare al sistema di autenticazione, entro il 2017, anche altri servizi quali la banca dati catastale o il portale Entratel. Oltre al fai-da-te, per l'accesso alla dichiarazione resta l'opzione (assai frequentata) del ricorso a datori di lavoro e intermediari: vale a dire i sostituti d'imposta (che hanno comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale), i Caf e i professionisti. «Per poter delegare i centri di assistenza fiscale, il contribuente deve firmare un'apposita autorizzazione scritta e il consenso ai fini della tutela della privacy. Ovviamente, per la prima richiesta, occorre comunicare anche il reddito complessivo e il rigo differenza dell'anno precedente», precisa Stefania Trombetti, coordinatrice del gruppo fiscale della Consulta Caf. Ogni delega con la quale si autorizza il centro a prelevare i dati della precompilata, e il cui numero viene inserito nell'apposito registro, vale per un solo anno d'imposta. «Se dunque - osserva Trombetti - si vuol delegare il Caf a gestire la dichiarazione anche per l'anno dopo, in modo da velocizzare la pratica successiva, occorre firmare una seconda autorizzazione».

LE TAPPE

15

aprile La disponibilità Entro questa data l'Agenzia mette a disposizione il 730 e Unico precompilato su una sezione dedicata del proprio sito

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

7luglio La presentazione È l'ultimo giorno utile (salvo proroghe) per l'invio del 730, che può essere effettuato fin dal 2 maggio

10

novembre La rettifica Scade il termine concesso ai Caf per presentare la rettifica, nel caso sia stato rilasciato un visto di conformità infedele sul 730

LAVORO

Welfare aziendale con doppio sconto

Giampiero Falasca Alessandro Rota Porta

Comporta vantaggi fiscali e contributivi per i lavoratori e per le aziende la conversione dei premi di produttività in prestazioni di welfare, prevista dalla legge di Stabilità 2016. I primi due step da considerare, per accedere all'opzione, sono la stesura dell'accordo aziendale che prevede il diritto al premio (e alla conversione) e la verifica del reddito dei dipendenti coinvolti (50mila euro). u pagina 29 pL'opzione per i servizi di welfare in sostituzione dei premi economici di risultato presenta vantaggi sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro dal punto di vista contributivo e fiscale. La legge di Stabilità per il 2016 rilancia infatti il welfare aziendale, come misura alternativa ai premi economici di produttività (legge 208/2015, articolo 1, commi 182 e seguenti). Già secondo la normativa fiscale vigente prima della legge di Stabilità (ritoccata poi dalla legge di finanza pubblica), non rientravano nella nozione di redditi da lavoro (e di conseguenza non erano oggetto di tassazione) una serie di beni e servizi, inclusi negli articoli 51 e 100 del Tuir. Anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge di Stabilità, non sono oggi imponibili: 1 i servizi di trasporto collettivo; 1 le prestazioni con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e di culto, i servizi per l'infanzia in età prescolare (compresi servizi integrativi di mensa), la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e le borse di studio; 1 i servizi per familiari anziani e non autosufficienti; 1 gli altri beni e servizi di valore non superiore a 258,23 euro (le vecchie 500mila lire). Per tutti questi trattamenti è prevista anche la deducibilità (totale o parziale, secondo il tipo di prestazione) ai fini Irap e Ires da parte dell'azienda. Inoltre, in caso di conversione del premio di produttività in prestazione sociale, il datore di lavoro è esentato dal versamento del contributo di solidarietà del 10%, che invece si versa sull'erogazione monetaria per le prestazioni di welfare fuori dagli accordi sulla produttività (su questo punto sarebbe opportuna la conferma ufficiale dell'Inps). Si considerano prestazioni di welfare aziendale anche i contributi versati per la previdenza complementare o per l'assistenza sanitaria, anche se per queste voci la non imponibilità è limitata fino a una certa soglia (fino a 5.164,57 euro per la previdenza, e fino a 3.615,20 euro per l'assistenza sanitaria). Gli step per l'erogazione Le misure di welfare aziendale godevano, secondo la vecchia normativa, del regime fiscale agevolato solo se erano pagate sulla base di un atto volontario e unilaterale del datore di lavoro, mentre erano escluse dal regime di favore le misure concordate con un accordo collettivo. Questo vincolo rendeva problematico il mantenimento del regime fiscale agevolato nei casi in cui l'azienda consentiva al lavoratore di scegliere se percepire il premio aziendale "classico" (una somma di denaro collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e redditività) oppure convertire il valore lordo del premio in un pacchetto di beni e servizi rientranti nel regime fiscale agevolato. La legge 208/2015 ha risolto questi problemi, stabilendo che la natura "contrattuale" dei servizi di welfare aziendale non fa venire meno il regime fiscale di favore. I lavoratori potranno scegliere inoltre di rinunciare al godimento del premio di produttività eventualmente conseguito, chiedendo di ricevere un pacchetto di beni e servizi di welfare aziendale, senza versare su queste somme neanche l'imposta sostitutiva del 10% dovuta per i premi in denaro. I limiti È bene evidenziare che la scelta tra premio aziendale e pacchetto di welfare potrà essere esercitata solo entro i "paletti" previsti dalla legge di Stabilità: e sottoscrizione di un accordo sindacale in merito al premio di produttività; r valore del premio non superiore a 2 mila euro lordi (2.500, in caso di coinvolgimento dei lavoratori in iniziative paritetiche); t reddito annuo del lavoratore nel corso dell'anno precedente non superiore a 50mila euro lordi. Questo vuol dire che per gli altri lavoratori o per le aziende che non stipulano accordi collettivi le porte del welfare aziendale resteranno del tutto chiuse? Non è così. Per le aziende che non sottoscriveranno accordi sindacali sulla produttività e per i lavoratori che, pur rientrando nell'ambito di accordi collettivi, non rientreranno nei limiti economici appena ricordati, resterà aperta la possibilità - già prevista in passato e rimasta inalterata - di fruire

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

di pacchetti di welfare aziendale scollegati dai premi, mantenendo il regime di incentivi fiscali previgente. Il decreto del ministero del Lavoro che ha definito le regole attuative della riforma, diffuso il 30 marzo nella sua versione definitiva ma non ancora pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», ha chiarito anche un aspetto importante sul piano pratico: i datori di lavoro potranno riconoscere i servizi e i beni di welfare tramite voucher, che i lavoratori potranno spendere per ottenere i beni e servizi previsti dal piano. I voucher dovranno avere un valore pari a quello dei beni e dei servizi erogati, non saranno cedibili a terzi e non potranno essere monetizzati.

Il trattamento delle prestazioni di welfare Esenti Esenti Esenti Prestazione Prestazione PER IL DATORE
 Deducibilità Imponibilità Non imponibili Non imponibili Non imponibili Non prevista Contributo di solidarietà (10%) PER IL LAVORATORE Non imponibili (sino a 5.164,57 euro) Interamente deducibili Contributi in caso di conversione in welfare del premio di produttività La conversione non è prevista Contributi in caso di prestazioni di welfare slegate dal premio di produttività Servizi di cura per familiari anziani non autosufficienti Servizi di cura per familiari anziani non autosufficienti Previdenza complementare Previdenza complementare Altri beni e servizi di valore complessivo di 258,23 euro di valore (es. prodotti aziendali) Servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria Altri beni e servizi di valore complessivo entro 258,23 euro di valore (es. prodotti aziendali) Servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria * In attesa di conferma da parte dell'Inps Interamente deducibili Esenti * Interamente deducibili Esenti* Interamente deducibili Esenti* Non imponibili se il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non è superiore a 50.000 euro Non imponibili se il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non è superiore a 50.000 euro Non imponibili se il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non è superiore a 50.000 euro Imposizione fiscale in caso di conversione in welfare del premio di produttività

FISCO NORME& TRIBUTI

Patent box, esame sul know how

Furio S. Ghezzi Stefano Mazzocchi

Segretezza, valore economico e misure di protezione. Sono gli elementi da documentare perché il know how possa restare nel perimetro del patent box. La possibilità di includere le «prassi» produttive nelle norme sull'agevolazione non è pienamente in linea con i principi Ocse e questo rende più complesso individuare i beni agevolabili. Sotto la lente, vari elementi dell'organizzazione aziendale. u pagina 26 pLa scelta di inserire il knowhow nella legislazione sul patent box non è pienamente condivisa dall'Ocse, sebbene motivata dalla tutela del made in Italy. Quindi né know-how né il marchio sembrano destinati a rimanervi illimitatamente. Infatti, l'Ocse ha già dato indicazione che il know-how inserito nel patent box sia certificato da un'agenzia governativa e non dall'amministrazione fiscale. Pertanto, l'identificazione del know-how tutelabile sarà più problematica rispetto ad altri beni immateriali, e occorrerà considerare svariati elementi dell'organizzazione aziendale, quali ad esempio la contrattualistica, la gestione del segreto e la segregazione delle informazioni. In Europa, è riconosciuto e definito nei regolamenti 240/96 e 772/04: il know-how consiste in una serie di informazioni che non possono prescindere da due requisiti: essere «sostanziali» e «tecniche». Il know-how deve consistere, quindi, in informazioni riguardanti almeno una parte rilevante di: 1 un procedimento produttivo di un prodotto o di un servizio; 1 uno sviluppo sempre di un prodotto o di un servizio. Le informazioni devono essere utili e non banali, e, quindi, idonee a conferire a chi ne sia in possesso o a chi le acquista «ragionevoli prospettive di miglioramento» sul mercato. Il know-how deve, poi, essere segreto, cioè non generalmente noto e, comunque, non facilmente accessibile. In particolare, ogni singola componente dell'insieme di informazioni considerato deve essere sconosciuta o non ottenibile presso terzi. Il know-how va identificato o descritto e fissato su un supporto fisico, in modo da poterne, in qualunque momento, verificare i previsti requisiti della segretezza e della sostanzialità. Nell'ordinamento italiano, la definizione così formulata, si arricchisce di due nuovi elementi, per effetto dell'opera compiuta dalla giurisprudenza, soprattutto di legittimità (Cassazione, sentenza 659/92): 1 il know-how costituisce un bene economico meritevole di tutela, anche quando consta di conoscenze (invenzioni) brevettabili, ma che il titolare non intende brevettare; 1 inoltre, la Corte estende il concetto di know-how alle regole di condotta, frutto di studi ed esperienze di gestione, attinenti al settore organizzativo imprenditoriale. Devono, pertanto, essere conoscenze «nuove» e «segrete», con concreti vantaggi di ordine tecnologico o competitivo sia sul piano della produzione sia dei servizi annessi. La circolare 11/E del 7 aprile al punto 4.1.5 rimarca l'importanza del segreto ai fini della concessione dell'opzione patent box per il know-how: a tale scopo sarà necessario provarne l'effettiva tutela illustrando concretamente come ciò avviene, anche attraverso autocertificazioni e apposite dichiarazioni. La segretezza della conoscenza è intesa nel senso che: e non sia nell'insieme generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti e agli operatori del settore; r abbia valore economico in quanto riservata; t sia sottoposta a misure effettive e adeguate a mantenerla tale. Non è necessario, quindi, che ogni singola informazione sia confidenziale, ma è rilevante che, complessivamente, il sapere risulti da una elaborazione esclusiva del soggetto che lo detiene: il know-how deve acquistare un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che ne fanno parte. A corredo bisogna considerare il requisito di sostanzialità (inteso come utilità delle informazioni per la produzione industriale) nonché avere delle stesse informazioni una esauriente descrizione analitica. Il know-how risulta, quindi, avere dei confini ben delineati, anche se la sua tutela non si presenta semplice proprio perché necessitano preliminarmente il suo riconoscimento e interpretazione, con particolare riguardo alla disciplina del codice di proprietà industriale (Dlgs 30/2005, articoli 98 e 99). La formulazione adottata dal legislatore offre il vantaggio che un'eventuale violazione del know-how comporta la lesione di un diritto specificamente individuato, diverso dalla generica lesione della concorrenza (articolo 2598 del

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Codice civile), anche se il know-how appartiene al concetto dei pregi industriali. Pregi non necessariamente legati ai concetti di novità ed originalità, il che apre anche ai concetti di abilità ed efficacia, che appartengono al mondo del "saper fare". Circolari e sentenze citate
IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Le situazioni concrete

IL CASO LA SOLUZIONE

KNOW-HOW SU PRODOTTI BREVETTATI

Società del settore industriale, ad alta tecnologia o valore aggiunto, dov'è previsto lo sfruttamento di numerosi brevetti o di famiglie di brevetti, disponibili a qualunque titolo. Può il know-how relativo alle produzioni e maturato dall'esperienza nel settore industriale essere agevolato ai fini del patent box? Il know-how delle lavorazioni collegate all'utilizzo di brevetti e che permette la realizzazione di prodotti, può essere incluso nel patent box. Occorre però che sia segreto, nuovo e originale, ben descritto e tutelato anche in azienda, con patti di segretezza, aree di lavorazione separate e limitando ai soli addetti l'accesso ai reparti di produzione

DESIGN E MODELLI NON REGISTRATI

Una società attiva in settori quali arredamento o moda, proprietaria di design o modelli industriali (registrati e non), ai fini del patent box può usufruire del know-how relativo a tali produzioni e maturato dall'esperienza nel settore industriale? Possono essere tutti inclusi nel patent box: il risultato della ricerca effettuata per raggiungere un effetto estetico nuovo, la tecnica utilizzata per realizzare i prodotti ideati e l'effetto estetico esclusivo del design, nonché il know-how delle lavorazioni collegate all'utilizzo dei design

PROCESSI COPERTI DA SEGRETO INDUSTRIALE

Vi sono società che per tutelare la propria produzione ritengono più sicuro affidarsi al segreto industriale. Ai fini del patent box, cosa sarà del know-how relativo a tale produzione e maturato dall'esperienza nel settore industriale? Il know-how può essere incluso nel patent box, purché il suo contenuto sia assolutamente segreto. La Cassazione (sentenza 25008/2001) ha infatti affermato che la rivelazione di segreti scientifici e industriali (punita dall'art. 623 c.p.) può riguardare anche il know-how aziendale

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Per una società operante nella ricerca e sviluppo, è possibile accedere al patent box, anche qualora operi in una fase anteriore al possibile brevetto, con la cessione dei risultati non brevettati al committente? Il know-how delle lavorazioni collegate all'utilizzo del risultato di R&S (che ricade nel segreto industriale) dovrebbe essere incluso nel patent box. L'attività di R&S dev'essere però documentabile e descrivibile, e rimanere segregata

KNOW-HOW PRODUTTIVO DEL MARCHIO

Secondo la normativa abrogata nel 1992, il marchio era cedibile solo insieme al ramo d'azienda identificato dal marchio stesso. Ai fini del patent box, cosa sarà del know-how relativo a tale produzione e maturato dall'esperienza, nel settore industriale? Dovrebbe essere incluso, perché la previgente normativa offre lo spunto per associare in via "automatica" il marchio del prodotto al suo know-how produttivo. Quest'ultimo deve essere ovviamente tutelato, identificato e segreto

LAVORAZIONE DI PRODOTTI TIPICI

Un'impresa che opera nel settore delle produzioni tipiche (ad esempio quelle alimentari, tutelate da Igp o da Dop) può fruire del patent box per il know-how maturato nella realizzazione di tali prodotti? La risposta dovrebbe essere negativa. Infatti, il requisito fondamentale affinché il knowhow sia idoneo per il patent box è che sia segreto: ma la lavorazione di prodotti tipici presuppone di attenersi a disciplinari che sono necessariamente noti

METODI COMMERCIALI NON CONFORMI

Una società attiva in un settore commerciale ha sviluppato dei metodi (improntati anche sull'aspetto estetico dei locali aperti alla clientela) la cui tutela è basata solo su altre privative appartenenti a categorie non menzionate dal legislatore o comunque non conformi. Può avere il patent box? In linea di principio, non avrebbero accesso al patent box le privative non riconosciute, per cui il know-how ad esse collegato non potrebbe trovare accesso. Tuttavia, non è detto che il know-how, autonomamente considerato, non possa essere idoneo. In questo caso, dovrebbe essere valutato, caso per caso, secondo i principi sopra descritti

CRESCITA E FLESSIBILITÀ

La doppia incognita dei conti italiani

Dino Pesole

I tempi sono imposti dal calendario europeo. E dunque vanno rispettati, anche quando, come nel caso del Documento di economia e finanza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, si tratta di documenti programmatici che si basano su variabili macroeconomiche a forte rischio di nuove, drastiche oscillazioni. Arduo prevedere ad aprile a quale livello effettivo si attesterà l'asticella della crescita nel 2016, ora fissata all'1,2% rispetto all'1,6% del settembre 2015, quando quasi tutte le variabili esogene mettono in luce un drastico peggioramento della congiuntura internazionale. Dal rallentamento della Cina e delle economie emergenti al perdurante rischio che il livello dei prezzi si attesti in Europa a un livello assai distante dal target del 2% cui punta la manovra di politica monetaria della Bce. E ancora, dalle tensioni geopolitiche innescate dal terrorismo e dall'emergenza migranti al crollo dei prezzi delle materie prime alla volatilità dei mercati. Intanto, dopo l'Ocse e in attesa che si pronunci Bruxelles, il Fmi sta per rivedere al ribasso le previsioni della crescita mondiale, nel gennaio scorso attestate al 3,4 per cento. L'incertezza che investe il "denominatore" (il Pil) e che rinvia di fatto la definizione di una cornice macroeconomica di riferimento più definita a settembre, quando il Def verrà rivisto con la rituale Nota di aggiornamento, si trasferisce direttamente sulle altre fondamentali variabili: debito e deficit, prima di tutto, che il Def fissa al momento rispettivamente al 132,4% e al 2,3% per quanto riguarda l'anno in corso. Con un'alea di incertezza che quest'anno è ancor più marcata rispetto agli esercizi precedenti: di fatto, il Governo presenta ora a Bruxelles un set di previsioni, sia sul 2016 che per gli anni a venire, senza avere ancora piena certezza sulla tenuta effettiva dei saldi definiti dalla legge di Stabilità approvata quattro mesi fa dal Parlamento. È l'ennesimo paradosso delle complesse liturgie contabili europee, da aggiornare con urgenza. Continua a pagina 7 u Continua da pagina 1 Per riassumere: a novembre la Commissione Ue ha di fatto rinviato alla primavera il suo giudizio finale sulla legge di Stabilità. Manovra - lo ricordiamo - che ha già incorporato nei suoi saldi ben 16,5 miliardi di flessibilità europea. Se escludiamo i 6,4 miliardi già accordati un anno fa grazie alla clausola sulle riforme, sono tuttora formalmente sub iudice sia l'ulteriore 0,1% della stessa clausola invocata dal Governo (1,6 miliardi), sia i circa 5 miliardi della clausola sugli investimenti. E non è finita qui, poiché nel passaggio parlamentare della scorsa legge di Stabilità è stato aggiunto un altro 0,2% (3,2 miliardi) da utilizzare in virtù della cosiddetta clausola migranti/sicurezza. Stando a quanto ha stabilito il Comitato economico e finanziario della Ue il 30 novembre dello scorso anno (e l'8 dicembre l'Ecofin ne ha preso atto), la «deviazione cumulata» rispetto all'obiettivo di medio termine (il pareggio di bilancio), concessa grazie alle varie clausole di flessibilità, non può eccedere lo 0,75% del Pil. Quindi, se andrà bene, sarà questa l'entità dello "sconto" che verrà concesso. Sarebbero fuori a quel punto i 3,2 miliardi della clausola migranti. E non a caso si prospetta per l'anno in corso una correzione "amministrativa" in corso d'opera di pari entità, utilizzando in gran parte i maggiori incassi attesi dalla «voluntary disclosure». Il tutto proprio nel momento in cui il Governo, con il nuovo Def, si accinge a chiedere a Bruxelles di far salire il deficit del 2017 di almeno un punto rispetto al programmato 1,1 per cento. Nuova flessibilità, dunque, che servirebbe per gran parte a disinnescare l'aumento dell'Iva e delle accise che, per effetto delle vecchie «clausole di salvaguardia», scatterebbe dal prossimo anno. Work in progress, dunque, per i conti italiani. La sensazione è che, ben al di là della presentazione formale dei nuovi documenti programmatici entro i termini fissati dal cosiddetto "semestre europeo", la vera trattativa avrà luogo da qui ai prossimi mesi, per trovare un punto di sintesi a ridosso della predisposizione in ottobre della prossima manovra di bilancio. Manovra che, sia detto per inciso, non dovrebbe più vedere la luce sotto la forma dell'attuale legge di Stabilità (la ex Finanziaria), ma cambiare ancora una volta veste. E assumere quella di una legge di contabilità che accorpi legge di Stabilità e bilancio, cui peraltro sarà demandato il compito di spedire

definitivamente in soffitta quelle ingombranti clausole di salvaguardia che con il loro peso di oltre 70 miliardi rappresentano una vera bomba a orologeria, posta a formale "garanzia" del rispetto dei saldi. In questa direzione vanno il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 febbraio e il disegno di legge che reca come primo firmatario il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia.

Fisco e contribuenti DETRAZIONI E DEDUZIONI

Per i bonus 4 milioni di beneficiari in più

Verso l'autunno Il Def rilancia l'operazione-riordino a partire dal monitoraggio degli esperti In controtendenza Diminuiscono le donazioni alle Onlus e gli sgravi legati al lavoro dipendente Cresce l'utilizzo delle agevolazioni - Record per risparmio energetico e previdenza complementare
Cristiano Dell'Oste

In attesa del riordino, aumentano i contribuenti che si aggrappano alle agevolazioni fiscali per limare il peso dell'Irpef. Negli ultimi cinque anni, sono cresciuti di 4 milioni i beneficiari delle principali 20 detrazioni e deduzioni riservate alle persone fisiche. Il dato - elaborato dal Sole 24 Ore del lunedì partendo dalle statistiche delle Finanze sulle dichiarazioni fiscali 2015- mostra come in un periodo di forte crisi economica molti contribuenti siano diventati più attenti anche alle piccole cifre, nel tentativo di ridurre il proprio tax rate. D'altra parte, l'effetto cumulato di tanti scontrini, ricevute e bonifici è tutt'altro che trascurabile. Nello stesso periodo il valore delle deduzioni è cresciuto di 1,4 miliardi (da 11,4 a 12,8) mentre quello delle detrazioni è aumentato di 3,4 miliardi (da 83,9 a 87,3). Ed è con questi numeri che dovranno confrontarsi - tra l'altro - i 15 esperti della commissione che sarà nominata nei prossimi giorni dal ministro dell'Economia per monitorare la cosiddetta erosione, cioè la riduzione di imponibile e imposta derivante dalle agevolazioni. Il monitoraggio Gli esperti saranno chiamati ad aggiornare le 720 tax expenditures censite nel 2011 dal gruppo di lavoro guidato da Vieri Ceriani, nel frattempo salite a 799 con la legge di Stabilità, secondo la Corte dei conti. Il tutto con l'obiettivo di fornire al Governo gli elementi necessari ad avviare il riordino delle agevolazioni, più volte annunciato e mai effettuato negli anni scorsi. Il Def varato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso traccia un cronoprogramma preciso, sulla scorta dei decreti attuativi della delega fiscale (il Dlgs 160/2015, in particolare): l'operazione annuale di riordino delle spese fiscali sarà inserita nella Nota di aggiornamento al Def - da presentare il prossimo ottobre - e avrà la forma di una serie di indirizzi programmatici che saranno approvati dal Parlamento e diventeranno vincolanti per il Governo in vista della Finanziaria 2017. Basterà per attuare davvero il riordino? Per adesso si può vedere come si sono mossi i contribuenti negli ultimi cinque anni. In termini percentuali, tra le misure che hanno visto crescere di più i beneficiari ci sono la detrazione per il risparmio energetico (+73,5% tra l'anno d'imposta 2010 e il 2014) e quella sulle ristrutturazioni edilizie (+44,6%). Due agevolazioni che sono state spinte dall'incremento delle percentuali di detrazione dal 36 al 50% e dal 55 al 65 per cento. Ma che - più in generale - hanno permesso di sostenere il settore dell'edilizia, favorendo l'emersione del nero e riducendo il conto dell'Irpef pagata dai contribuenti con un reddito medio e una discreta capacità d'investimento: per entrambe le misure oltre il 70% dei beneficiari si colloca nella fascia di reddito da 15mila a 55mila euro, e lo sconto medio annuo va da 429 a 790 euro. Chi sale e chi scende Tra le altre agevolazioni ad aver aumentato di più il numero dei beneficiari c'è la deduzione sulla previdenza complementare (+58,6%, con un importo medio di 2.179 euro). Un'altra misura che premia i contribuenti in grado di metter mano al portafoglio per investire comunque per sostenere alcune spese. Ed è lo stesso fenomeno che si osserva anche con le deduzioni sull'assegno al coniuge (+11,7%) e sui contributi colf e badanti (+8,7%): due tax expenditures in cui più del 25% dei beneficiari dichiara un reddito annuo oltre 55mila euro. Ma ad essere aumentate nel periodo 2010-2014 sono anche alcune delle detrazioni più utilizzate dai soggetti a basso reddito, come quella sui canoni di locazione (+52,3%) e sulle spese sanitarie (+12,6%). In controtendenza, invece, ci sono le detrazioni che hanno subito una stretta nelle ultime leggi di Stabilità, come la detrazione sulle assicurazioni vita, infortuni e invalidità. Ma anche le agevolazioni che premiano le spese tagliate dalle famiglie nel contesto della crisi e della spending review domestica: basta pensare alle donazioni alle Onlus e alle istituzioni religiose o alle spese per corsi di istruzione. O, ancora, alle detrazioni legate al crollo del mercato immobiliare, come quelle sui mutui e le provvigioni pagate alle agenzie immobiliari. E si spiega con la crisi anche il calo dei beneficiari delle detrazioni per lavoro dipendente: qui non si tratta di una scelta, perché la detrazione opera

in automatico, quanto piuttosto di una ricaduta del calo dei contribuenti con redditi di lavoro dipendente (da 20,9 a 20,4 milioni).

3,4 miliardi L'incremento delle detrazioni È l'aumento di valore 2010-14 delle principali detrazioni
Interventi finalizzati al risparmio energetico

1. 825. 495

I numeri

1. 303. 569

1. 088. 306

7. 615. 095

235. 107

16. 897. 516

+73,5

+58,6

+52,3

+44,6

+38,9

+12,6

2 .179,0

1 .628,9

945,2

538,2

222,1

133. 942

1. 679. 701

583. 595

437. 697

17. 383. 746

12. 694. 342

+11,7

+10,4

+8,7

+2,3

+1,3

+0,6

1 .444,6

1 .024,4

6 .411,1

757,1

495,4

213,0

35.835.718

1. 847. 272

758. 253

5. 328. 361

76. 818

77. 718

-1,6

-11,8

-17,1

-18,3

-22,9

-25,0

1 .173,4

962,7

819,9

213,3

292,7

282,2

765,4

120. 017

+10,9

1 .885,0

3. 663. 835

-4,6

1 .460,8 0 0 0 30 -30 8 32 34 9 17 44 40 16 0 90 60 30 29 55 16 0 15 48 28 4 5 11 40 33 7 9 187 207 222

232 240 13 42 29 6 10 11 46 32 5 6 15 40 32 5 8 331 181 166 805 784 692 691 808 191 190 204 256 344

28 69 3 0 14 31 28 9 18 13 37 34 7 9 268 276 298 344 405 15 42 31 6 21 45 26 4 16 44 29 5 6 420 456

572 732 903 770 811 846 858 881 11 37 35 7 10 29 42 22 3 4 12 53 27 4 269 246 251 322 457 22 47 24 3

26 46 23 2 10 35 34 9 12 4. 103 3. 549 4. 898 7. 668 14. 952 1. 382 1. 162 620 488 591 790 1.065 1.523 1.

850 1. 900 1. 898 1. 285 1. 437 1. 522 1. 626 1. 835 1. 358 1. 692 2. 447 3. 256 3. 968 898 773 983 1. 367

1. 792 328 429 581 829 1. 255 1. 446 1. 449 1. 440 1. 432 1. 427 Spe se f une bri 1. 532 1. 540 1. 653 1.

766 1. 887 690 885 1. 100 1. 433 1. 783 1. 207 1. 073 861 489 252 V ariazione % be nefi ci ari 2014 - 2010

Asse gno al con i uge Canoni di l ocazi one Erogazi oni a f avore delle Onl us Abi tazi one pri nci pale Spe

se sani tarie Fami gli ari a cari co Erogazi oni a i sti tuzi oni reli gi ose V al ore me dio in € % sul totale V al

ore me dio in € Spe se per adde tti assi ste nza pe rsonale Pre vi de nza comple mentare Spe se per corsi i

struzi one Spe se per atti vi tà sporti ve dei ragazzi Contri buti se rvi zi dome sti ci e f amili ari Re cupe ro

del patri monio e dili zio Spe se di i nte rme diazi one i mmo bili are Spe se di l ocazi one per stude nti f uori

se de Be nefi ci ari Anno d'imposta 2014 Re ddi ti di l avoro di pe nde nte, pe nsi one e assi mil ati Tipo di

agev ol azi one DETRAZIONE DEDUZIONE Distribuzione dei beneficiari in base al reddito annuo Fino a

15mila € Oltre 15mila e fino a 29mila € Oltre 29mila e fino a 55mila € Oltre 55mila e fino a 75mila € Oltre

75mila € Interessi sui mutui per abitazione pr incipale Assi curazi oni sulla vi ta, contro i nf ortuni e i nvali di

tà Fonte: elaborazione del Sole 24 su statistiche fiscali dipartimento Finanze

LA PAROLA CHIAVE

Tax expenditures 7 Sono raggruppate sotto questo nome varie agevolazioni fiscali che riducono il prelievo per alcuni contribuenti: detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito, aliquote ridotte, imposte sostitutive, crediti d'imposta e metodi di determinazione forfettaria del reddito o dell'imponibile. La commissione guidata da Vieri Ceriani a fine 2011 ha censito 720 tax expenditures. Secondo la Corte dei conti, tra il 2012 e il 2016 si sono aggiunti 79 nuovi trattamenti agevolativi.

Lavoro LA RISOLUZIONE TELEMATICA

Dimissioni online, rodaggio difficile

Le difficoltà per i dipendenti Ridotta conoscenza informatica, tempi lunghi e dubbi nella compilazione gli ostacoli maggiori I chiarimenti del ministero Il rapporto può cessare in una data diversa senza dover ripetere la procedura Ancora problemi a un mese dal debutto - I consulenti del lavoro: imprecisioni in un modello su due

Francesca Barbieri

Poca dimestichezza con il pc, soprattutto tra gli over 55. Tempi lunghi per ottenere il Pin dall'Inps. Dubbi sulla data da indicare nel modulo. Ma anche difficoltà a trovare assistenza, o errori nell'inserire l'email o la Pec del datore di lavoro. Sono questi i principali ostacoli incontrati dai lavoratori nel primo mese di vita del nuovo sistema di dimissioni online (valido anche per le risoluzioni consensuali), entrato in vigore il 12 marzo per effetto del Jobs act (Dlgs 151/2015), che punta a contrastare le dimissioni in bianco, basandosi su una procedura che non può essere derogata da altre modalità di comunicazione (salvo casi specifici, si vedano le schede a lato). A registrare le difficoltà che hanno portato oltre un lavoratore su due a commettere imprecisioni è un'indagine della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro su un panel di 4mila associati. Risultati che danno evidenza a quanto "sperimentato", in questo mese, da imprese e lavoratori: incertezza nei termini e negli effetti delle dimissioni, complicazione degli adempimenti burocratici. Tanto che il ministero del Lavoro è intervenuto nei giorni scorsi per dare risposta ai 20 quesiti posti dai consulenti del lavoro. I chiarimenti ufficiali La prima risposta fa chiarezza sul caso del lavoratore che si dimette senza seguire la procedura telematica e non si presenta più al lavoro. In una situazione del genere, confermano dal Welfare, il rapporto non può considerarsi risolto. Quindi il datore dovrà contestare l'assenza ingiustificata e licenziare il dipendente, pagare il ticket licenziamento e al lavoratore andrà l'indennità di disoccupazione Naspi. Finora, per questi casi - circa 70mila l'anno - bastava chiedere al lavoratore una conferma delle sue dimissioni e, in caso di mancata risposta, vigeva la regola del silenzio-assenso per rinunciare definitivamente al posto. «Era meglio la situazione precedente - commenta Rosario De Luca, presidente Fondazione studi dei consulenti del lavoro - . La convalida in calce alla comunicazione trasmessa per via telematica è un sistema snello, che andrebbe ripristinato, insieme alla norma per chi abbandona il posto, evitando così che le aziende debbano licenziare i lavoratori e pagare anche il ticket all'Inps». Due possibilità Secondo il nuovo corso le strade per dimettersi sono due: compilare il modulo online inserendo il Pin personale (rilasciato dall'Inps e spedito per posta ordinaria, se non richiesto allo sportello) o rivolgersi a un patronato, a un sindacato, a un ente bilaterale o a una commissione di certificazione, che può entrare nel sito del ministero del Lavoro con le proprie credenziali. Nel primo caso la difficoltà maggiore, in questo primo mese, è stata per i senior, che nel 43% dei casi si sono trovati a fare i conti con la propria scarsa competenza informatica o addirittura con l'assenza di un pc. In tanti si sono così rivolti ai patronati e sindacati in cerca di assistenza. «Nei primi giorni - evidenzia Lorenzo Fassina dell'ufficio giuridico della Cgil - ci sono stati numerosi disservizi della piattaforma informatica, spesso inaccessibile, e che ancor oggi risulta chiusa nei fine settimana. La strada delle dimissioni online è quella giusta ma serviva un periodo di sperimentazione». Sul territorio, Roberto Benaglia, segretario regionale Cisl Lombardia, conferma che «c'è stato qualche inceppamento iniziale, ma oggi il sistema è migliorato e in Lombardia circa 3mila lavoratori in tre settimane hanno ricevuto assistenza dai nostri uffici». Assistenza che, in generale, è gratis per i tesserati, mentre per gli altri, a volte, c'è l'invito a iscriversi. Disagi iniziali Non sono stati rari, comunque, i casi in cui i lavoratori per dimettersi hanno fatto la spola da un ufficio all'altro. Secondo i consulenti del lavoro, nel 44% dei casi il soggetto abilitato non era a conoscenza della normativa e nel 30% si è dirottato il lavoratore alla direzione territoriale (Dtl). Tra i chiarimenti del Lavoro arrivati la settimana scorsa anche l'annuncio che a breve sarà inserita l'opzione "dimissioni per giusta causa" tra le tipologie di comunicazione, con uno spazio per indicare la motivazione. «Un passo avanti importante - commenta Guglielmo Loy,

segretario confederale Uil -, visto che spesso questa tipologia deriva da gravi inadempienze del datore di lavoro, quali il mancato versamento delle retribuzioni o dei contributi da situazioni di mobbing, e queste dimissioni sono le uniche che non prevedono preavviso e danno diritto alla Naspi». Data e preavviso Un'altra questione, in parte chiarita dal ministero del Lavoro, riguarda la data di decorrenza delle dimissioni, come comportarsi con il preavviso o nei casi in cui la fine del rapporto ha una data diversa da quella delle dimissioni. Viene specificato che «il modello riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi; la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione di cessazione che il datore deve inviare entro 5 giorni». Non serve dunque, per far cessare il rapporto in una data diversa, revocare le dimissioni e ripetere l'iter. Resta, però, dubbio il caso in cui il lavoratore nel modulo telematico indichi (per errore) un preavviso più breve, e chieda poi di rimediare lavorando oltre la data indicata: secondo gli addetti ai lavori, il datore potrebbe rifiutare la prestazione per evitare il rischio di una tacita ricostituzione del rapporto (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 aprile).

IL BILANCIO DEL PRIMO MESE

Sondaggio condotto dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro su un panel di 4mila associati

I NUMERI

Le novità

1,4

mln

DIMISSIONI NO SI 8% NO NO 3% SI SI NO 92% 84% 97% 16% 17% 16% 16% 12% 12% 12% 15% 54%
Non tutti i soggetti abilitati sono pronti ad intervenire in sostituzione del lavoratore Lungaggine dei tempi per il Pin dell'Inps Non tutti i lavoratori hanno a disposizione un pc Non tutti i lavoratori hanno conoscenze informatiche adeguate Non tutti i lavoratori conoscono il preavviso e quindi sbagliano la data In caso di sospensione di preavviso non vi è modo di comunicare l'allungamento del termine L'e-mail del datore di lavoro non è aggiornata o conosciuta dal lavoratore Le dimissioni ogni anno di cui 70mila per abbandono del posto di lavoro La nuova procedura di dimissioni online rispetta l'obiettivo di introdurre "modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni"? È mai venuto a conoscenza di lettere di dimissioni firmate in bianco? La procedura in vigore dal 12 marzo crea problemi operativi? Se sì, quali sono stati i casi dei problemi operativi? Le dimissioni telematiche finora ricevute portavano una data di decorrenza esatta? Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore del lunedì su dati ministero del Lavoro e Fondazione studi Consulenti del lavoro

I PASSAGGI CHIAVE

PROCEDURA In vigore dal 12 marzo La nuova disciplina delle dimissioni online (che vale anche per le risoluzioni consensuali) è in vigore dal 12 marzo. Il lavoratore per dimettersi deve avere il proprio Pin "dispositivo". Può richiederlo, presentando la carta d'identità, a uno sportello Inps, oppure sul sito dell'Istituto di previdenza. In quest'ultimo caso occorre inserire codice fiscale, dati anagrafici, indirizzo di residenza, un numero di telefono e i recapiti cui inviare il Pin. Sempre in questo caso i tempi non sono immediati perché il codice viene spedito per posta ordinaria. Il passaggio successivo è accedere a www.lavoro.gov.it compilare il modulo telematico, specificando dati personali, informazioni di base sull'impresa, data di inizio del rapporto e contratto

EFFICACIA Quale data indicare Nel modulo si indica la data di decorrenza delle dimissioni che è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro. Anche i lavoratori che presentano le dimissioni per l'avvenuto raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione devono utilizzare la nuova procedura Le dimissioni si possono revocare entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo. Il ministero del Lavoro sottolinea che le dimissioni vanno date esclusivamente con il modello introdotto dal Dm 15 dicembre 2015. Nei casi diversi il datore dovrà rescindere il rapporto di lavoro

ITER ALTERNATIVO Una rete di supporto La procedura telematica può essere svolta anche con l'assistenza di un soggetto abilitato: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore. In questo caso il lavoratore può non avere il Pin. Inoltre, l'assistenza di un soggetto abilitato può essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o dalla sede lavorativa. I soggetti abilitati, per accedere alla procedura, devono registrarsi sul sito «Cliclavoro» con il profilo di «Operatore» per ottenere le credenziali di accesso.

PERIODO DI PROVA Eccezioni Sono esclusi dalle dimissioni online: - lavoratori domestici - lavoratori marittimi - pubblici dipendenti - lavoratori parasubordinati, autonomie tirocinanti La nuova disciplina non si applica al recesso durante il periodo di prova; nei casi in cui il recesso è nelle "sedi protette", nei casi di dimissioni risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate alla Dtl (secondo la procedura speciale già vigente). Per le dimissioni nell'anno dal matrimonio, la lavoratrice dovrà utilizzare la procedura telematica e poi convalidare comunque le dimissioni presso la direzione territoriale del lavoro

Lavori in corso. Programma serrato per introdurre le nuove regole dal 2017

La contabilità dello Stato si prepara a cambiare

Con la presentazione del Def si apre la stagione dei documenti di finanza pubblica, che tra l'altro prevede le note di aggiornamento al Def entro il 20 settembre, nonché la legge di bilancio e quella di stabilità entro il 15 ottobre. Scansione che sarà rispettata anche quest'anno, mentre dal 2017 si cambierà. A partire dal fatto che legge di bilancio e di stabilità saranno unificate. Novità che si inserisce in un più ampio ripensamento delle regole di contabilità statale, secondo una riforma scaturita dalla delega affidata al Governo dalla legge 196 del 2009, delega poi aggiornata dalla legge 89 del 2014. I nuovi criteri contabili sono contenuti in due decreti legislativi ora all'esame delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, che per esprimersi hanno tempo fino al 15 aprile. Il via libera parlamentare e la conseguente approvazione definitiva di Palazzo Chigi non saranno, però, sufficienti per permettere alle nuove regole di debuttare dal primo gennaio del prossimo anno. Sono, infatti, indispensabili una serie di passaggi intermedi, tra decreti ancora da varare e sperimentazioni da far partire. Per accorpare legge di bilancio e di stabilità - come previsto dall'articolo 15 della legge 243 del 2012 - sarà, infatti, necessaria un'altra legge che ne disciplini le modalità. I due decreti legislativi all'esame del Parlamento a loro volta rimandano ad altri interventi legislativi. Il decreto che riforma la struttura del bilancio statale - in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 196/2009 - prevede entro l'estate un decreto per l'individuazione delle azioni, che nella nuova contabilità rappresentano le articolazioni di dettaglio dei programmi di spesa e, in prospettiva, diventeranno le unità elementari del bilancio statale, in sostituzione dei capitoli (e per stabilire il momento di questo passaggio ci vorrà un altro decreto). Occorrerà, inoltre, un ulteriore decreto per individuare le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere o da ricondurre a contabilità ordinaria. Entro il 30 giugno un decreto dovrà disciplinare l'attività di sperimentazione per valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato. E sempre in tema di sperimentazione, un altro decreto dovrà regolamentare l'avvio del bilancio di genere, per valutare il diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini. Entro il 31 ottobre dovrà, poi, essere adottato un regolamento per la definizione dei principi contabili applicati. E sempre entro la stessa data dovrà vedere la luce un altro regolamento di definizione del piano dei conti integrato. L'altro decreto legislativo che, ferma la redazione del bilancio anche in termini di competenza, potenzia il ruolo del bilancio di cassa, attuando in questo modo l'articolo 42, comma 1, della legge 196 - avrà bisogno di un decreto per attivare la fase sperimentale a partire dal primo ottobre. Ci vorrà, poi, un regolamento per razionalizzare le procedure contabili alla luce delle novità previste.

Obiettivo perseguito da anni Alcuni interventi legislativi sulla riforma della contabilità statale Legge 190/2009 L'articolo 40 affida al Governo una delega per il completamento della revisione del bilancio statale e l'articolo 42 per il riordino della disciplina della gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa Legge 243/2012 L'articolo 15 prevede l'unificazione della legge di bilancio con quella di stabilità. Per rendere operativa la norma è necessaria un'altra legge che ne disciplini le modalità Legge 89/2014 Dopo una serie di proroghe, la legge 89 fissa al 15 febbraio 2016 il termine per l'esercizio, da parte del Governo, della delega per l'attuazione degli articoli 40 e 42 della legge 190. Vengono predisposti due decreti legislativi che al momento sono all'esame del Parlamento

La ripresa difficile IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA **Conti pubblici nel labirinto del Pil potenziale**

Divergenze di calcolo Per l'Ocse l'Italia in pareggio strutturale già nel 2013, per il Fmi nel 2017 Doppio verdetto Tra maggio e giugno dalla Commissione le nuove previsioni e le Raccomandazioni Def a Bruxelles entro venerdì: dall'output gap dipenderanno le pagelle su manovra e flessibilità
Chiara Bussi

In gergo si chiama output gap e misura la distanza tra la crescita potenziale e quella effettiva. Sono appesa questa formula matematica il giudizio di Bruxelles sui conti pubblici dell'Italia sulla base delle stime aggiornate nel Def, ma anche la possibilità di ottenere i margini di flessibilità richiesti per quest'anno nella legge di Stabilità e le chances di fare il bis nel 2017. Il testo del Documento di economia e finanza dovrà essere inviato alla Commissione Ue entro venerdì 15 insieme al Programma nazionale di riforma, come prevedono le regole Ue. Per quest'anno il governo stima una crescita del Pil dell'1,2%, un deficit in miglioramento al 2,3% e in ulteriore discesa all'1,8% nel 2017, a detta di Pier Carlo Padoan «compatibile con il quadro Ue». Come mai il calcolo dell'output gap è così importante? Lo è perché rappresenta un indicatore chiave per misurare la porzione di deficit dovuta alla difficile congiuntura e quella che invece è strutturale. E proprio il disavanzo strutturale è diventato la stella polare per valutare la traiettoria di medio periodo delle politiche di bilancio degli Stati Ue come previsto dal Fiscal compact. Così più piccolo è l'output gap, più bassa è la componente ciclica che si può sottrarre al bilancio pubblico e dunque maggiori saranno gli sforzi richiesti. Per migliorare la metodologia nel 2011 è stato creato a Bruxelles un gruppo di lavoro sull'output gap, a cui partecipano anche esperti del Fmi e dell'Ocse. I calcoli delle tre organizzazioni sono però spesso differenti. Mettendo a confronto le ultime stime sul divario tra il Pil potenziale e il Pil effettivo di Commissione Ue, Ocse e Fmi, non mancano infatti le sorprese. Nelle Previsioni economiche d'inverno Bruxelles indica, per esempio, per l'Italia un output gap a quota -1,5% quest'anno, mentre per Fmi e Ocse la distanza è doppia: -3% per il primo e -3,4% per la seconda. Il risultato è che per il 2016 l'ultima stima della Commissione Ue (che verrà aggiornata il 26 maggio) vede il deficit strutturale all'1,7% del Pil, mentre per il Fondo monetario e l'Ocse i conti pubblici italiani sarebbero - a livello strutturale, quindi al netto del ciclo - a un passo dal pareggio di bilancio (-0,3% per l'organizzazione di Washington e -0,4% per quella di Parigi). Anzi, secondo l'Ocse, Roma sarebbe stata in pareggio di bilancio strutturale già nel 2013 e nel 2014. E per il Fmi il traguardo potrebbe essere raggiunto nel 2017. Le differenze sono significative anche per la Spagna e la Francia, mentre sono più allineate per la Germania, che ha conti pubblici in ordine. «Fmi e Ocse - spiega Carlo Milani, direttore di Bem Research - adottano modelli diversi, con meno vincoli su una variabile fondamentale per il calcolo del Pil potenziale: il tasso di disoccupazione che nel lungo termine non determina aumenti dei salari, il cosiddetto Nawru. La Ue tende invece a sovrastimare questa variabile, con la conseguenza di un output gap più basso». A divergere sono anche le stime indicate dai governi e quelle di Bruxelles. I primi utilizzano un orizzonte temporale di quattro anni, mentre la seconda si ferma a due, «con discrepanze rilevanti in termini di equilibrio strutturale», come hanno sottolineato nei giorni scorsi otto ministri, tra cui Padoan, in una lettera alla Commissione in cui chiedono un allineamento. La palla ora è nel campo della Ue con una serie di appuntamenti chiave: un primo indizio arriverà con le Previsioni economiche di fine maggio. Poi, tra maggio e giugno, verrà pubblicata la pagella vera e propria con le «Raccomandazioni specifiche per Paese». Solo allora si potrà capire se l'Italia dovrà fare sforzi di bilancio aggiuntivi. O se, dopo aver già ottenuto un via libera alla «clausola riforme» pari allo 0,4% del Pil, Roma potrà contare anche su un ulteriore 0,1% sommato agli sconti sul deficit per gli investimenti e alla spesa per l'accoglienza dei migranti. Un margine che vale in tutto 16,5 miliardi. Qui entra nuovamente in gioco la matematica, perché in base alla Comunicazione della Commissione Ue del gennaio 2015 per poter ottenere la flessibilità legata agli investimenti e alle riforme serve un output gap maggiore di -1,5 per cento. Più incerta, invece, è la «clausola migranti». Non è, infine, chiaro se Roma potrà ottenere la flessibilità, non

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

solo per il 2016, ma anche per il 2017 e se le misure annunciate saranno ritenute soddisfacenti da Bruxelles. Il governo appare fiducioso, ma le incognite non mancano. Al di là della matematica, la partita sarà soprattutto politica.

Stime a confronto FMI -0,1 0,6 0,7 0,7 -3 -2,3 -1,5 -0,4 -0,4 -1,9 -1,8 nd OCSE Output gap Output gap
Output gap 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 -2 -1,6 -1,9 -1,8 -2 -1,5 -2,1
-1,8 -0,4 -0,3 0,3 0 0,25 0,25 0,1 0,1 -3,4 -2,3 ITALIA -0,3 -0,02 -1,7 -1,9 Saldo strutturale Saldo strutturale
Saldo strutturale FRANCIA GERMANIA -0,3 -1,7 -1,4 SPAGNA -3,1 -1,4 -1 -0,9 -1,5 -1 -2,3 -2,5 -0,2 -2,6 -
2,5 COMMISSIONE UE Fonte: Commissione Ue, Ocse e Fmi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Reddito d'impresa. L'esclusione dal patrimonio aziendale dell'immobile strumentale posseduto dall'imprenditore individuale

Incrocio di date per l'estromissione

Scadenze differenziate per l'opzione, il versamento dell'imposta e la dichiarazione
Gianfranco Ferranti

Intreccio di date e adempimenti per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale. L'articolo 1, comma 121, della legge 208/2015 stabilisce che il bene, se è posseduto al 31 ottobre 2015, può essere escluso dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2016, pagando l'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8% (il 60% va versato entro il 30 novembre 2016 e il 40% entro il 16 giugno 2017). L'estromissione non comporta il pagamento dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali - l'immobile resta di proprietà dell'imprenditore - ma si applica la disciplina Iva, per evitare problemi di incompatibilità con le direttive dell'Unione europea. I beneficiari Possono fruire dell'agevolazione gli imprenditori individuali in attività sia il 31 ottobre 2015 che il 1° gennaio 2016, compresi, come chiarito nella circolare 39/E/2008: 1 quelli in stato di liquidazione; 1 l'erede dell'imprenditore deceduto e il donatario dell'azienda, purché abbiano proseguito l'attività del defunto in forma individuale; 1 gli imprenditori che applicano il regime di vantaggio (per i forfettari si ritiene che non assumano rilevanza le plusvalenze conseguite). Sono, invece, esclusi i soggetti che hanno: 1 iniziato l'attività dal 1° novembre 2015 o l'hanno cessata al 31 dicembre 2015; 1 concesso l'unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2016, non rivestendo più la qualifica di imprenditore (mai beni concorreranno a formare la plusvalenza realizzata alla cessione dell'azienda). L'agevolazione non spetta agli enti non commerciali. L'opzione L'opzione è effettuata con un comportamento concludente, cioè indicando i dati dell'operazione (valore dei beni estromessi e imposta sostitutiva) entro il 31 maggio 2016 nella contabilità e nella dichiarazione dei redditi da presentare a settembre 2017. I soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio devono annotare l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta precedente a quello di transito in questo regime. In base alla circolare 39/E del 2008, «l'estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, con la conseguenza che l'omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima non ne determina l'inefficacia, ma legittima l'iscrizione a ruolo (...) degli importi non versati, dei relativi interessi e della sanzione. (...) Per gli importi non versati il contribuente potrà avvalersi (...) del c.d. ravvedimento operoso». Questa precisazione è stata poi superata dalla risoluzione 82/E/2009, con la quale l'Agenzia ha chiarito che l'estromissione dei beni è perfezionata, invece, con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva e che non assume rilievo, a questo fine, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento di quest'ultima. La risoluzione 228/E/2009 ha affermato infine che in caso di corretto versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti ma di omessa compilazione del quadro del modello Unico, la volontà di procedere all'estromissione «risulta oggettivamente dalla congruità del versamento eseguito con riferimento alla estromissione di un cespite individuato in modo oggettivo attraverso la relativa tariffa d'estimo catastale. (...) La mancata compilazione del quadro (...) è riconducibile ad un'ipotesi di errore od omissione sanabile mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e non già ad una ipotesi di mero ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate dal contribuente». È evidente la finalità delle Entrate di considerare perfezionato l'esercizio dell'opzione in caso sia di corretto versamento dell'imposta sostitutiva, sia di effettuazione degli adempimenti dichiarativi.

La mappa delle scadenze La tabella di marcia degli adempimenti per l'estromissione degli immobili

31

ottobre 2015 Il possesso dell'immobile È possibile estromettere soltanto gli immobili strumentali per destinazione e/o per natura (articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti a questa data (non se detenuti in

leasing). Il requisito della strumentalità deve essere verificato alla stessa data e non viene meno se successivamente l'immobile è concesso in uso a terzi, a qualsiasi titolo

1°

gennaio 2016 Effetto dell'opzione L'immobile estromesso si considera detenuto a titolo personale dall'imprenditore a partire da questa data. Se il fabbricato strumentale per natura è stato locato nei primi mesi del 2016 con l'applicazione dell'Iva, occorre effettuare la rettifica dei documenti emessi, tramite una nota di variazione. Entro 20 giorni dal perfezionamento dell'estromissione va inviata la comunicazione all'ufficio per la riliquidazione dell'imposta di registro (che passa dall'1 al 2%)

31

maggio 2016 Esercizio dell'opzione L'imprenditore effettua l'opzione indicando entro questa data il valore dei beni estromessi e l'imposta sostitutiva nel libro giornale (se in contabilità ordinaria), nel registro dei beni ammortizzabili o in quello degli acquisti (se in contabilità semplificata) o nei registri tenuti fino al periodo d'imposta precedente a quello di transito nel regime di vantaggio

30

novembre 2016 Pagamento della prima rata L'immobile strumentale può essere escluso dal patrimonio dell'impresa pagando l'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8 per cento. Il 60% di tale imposta va versato entro questa data

16

giugno 2017 Pagamento della seconda rata Il restante 40% dell'imposta sostitutiva va versato entro questa data. L'imposta sostitutiva non versata in occasione di una o di entrambe le rate sarà iscritta a ruolo, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso

30

settembre 2017 Dati in Unico 2017 L'estromissione dell'immobile è perfezionata con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. In caso di omessa compilazione del quadro di Unico 2017 il perfezionamento si può comunque realizzare se l'imposta sostitutiva è stata correttamente versata (risoluzione 228/E del 2009)

EDILIZIA

Leasing, mutuo e rent to buy a confronto

Mattia Lungarella Raffaele Lungarella

Leasing, mutuo e rent to buy a confronto pagina 30 pIl ventaglio delle possibilità per chi vuole acquistare la prima casa si è arricchito di un nuovo strumento: il leasing abitativo. Una forma contrattuale introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 76-84) e alternativa sia al mutuo che al cosiddetto rent to buy, anch'esso disciplinato di recente (art. 23 DI 133/2014). In base al nuovo «contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale», la banca o un altro intermediario finanziario acquista o fa costruire l'immobile su indicazione del soggetto che dovrà utilizzarlo. Come in una normale operazione di leasing, la casa viene data in locazione per un certo numero di anni che l'ha scelta, il quale alla fine ha la possibilità di riscattarla e diventarne proprietario, pagando una maxi-rata. Per agevolare il ricorso a tale forma contrattuale, è stato previsto un incentivo fiscale che può renderla più competitiva rispetto all'acquisto di una casa finanziato in parte con un mutuo. Ma anche rispetto al rent to buy, che sotto certi aspetti può definirsi più simile alla locazione finanziaria, perché consiste in due fasi: un periodo di affitto "preparativo" e la successiva operazione di acquisto. Il leasing abitativo consente di detrarre dall'Irpef il 19% del canone di locazione (su un totale non superiore a 8mila euro annui) e della rata finale di riscatto (su un importo massimo di 20mila euro). Purché l'utilizzatore, non proprietario di altre abitazioni, abbia un reddito complessivo non oltre 55mila euro, e un'età inferiore a 35 anni al momento della stipula del contratto (che deve avvenire tra il 2016 e il 2020). Il risparmio fiscale che si può conseguire durante la locazione è dunque pari a 1.520 euro l'anno, più 3.800 euro in seguito all'atto d'acquisto. Non è detto che le condizioni generali offerte da leasing e mutuo (tasso di interesse, percentuale dell'anticipo sul prezzo, durata dell'operazione) siano le stesse: per conoscerla bisognerà attendere che si consolidi il mercato bancario. Considerando il profilo fiscale, però, un giovane potrebbe certo trovar più vantaggioso comprare l'abitazione principale attraverso la locazione finanziaria. Ottenere dalla banca un mutuo prima casa dà infatti diritto a una pari detrazione Irpef del 19%, ma calcolata sulla sola quota di interessi non superiore a 4mila euro. In Italia è diffuso l'ammortamento alla francese: la rata è fissa nel tempo, con l'ammontare degli interessi che si riduce progressivamente. Se i tassi sono bassi, come sta avvenendo ultimamente, e il capitale preso a prestito non è molto elevato (si pensi al caso di immobili acquisiti in provincia o di modesto valore), è probabile che si possa usufruire dello sconto fiscale massimo soltanto nei primi anni di ammortamento del mutuo. E l'incentivo offerto dal leasing abitativo sarebbe maggiore anche se al momento della firma l'utilizzatore avesse almeno 35 anni, età a partire dalla quale gli importi su cui calcolare il bonus sono ridotti a metà. Totalmente a favore della locazione finanziaria è anche il confronto con il rent to buy, la cui disciplina non prevede alcuna agevolazione, neanche per l'acquisto della prima casa. Il vantaggio fiscale - pur importante - non è l'unico parametro da prendere in esame per valutare la convenienza. Rispetto al mutuo, con il leasing non si diventa subito proprietari, non viene iscritta ipoteca sull'immobile e si può avviare l'operazione con un anticipo di solito pari al 10% del valore (contro il 20% minimo di liquidità iniziale richiesto dalle banche per la concessione del mutuo). Ma prima di stipulare il contratto occorre esser certi di riuscire a pagare fino al termine i canoni di locazione, che potrebbero d'altra parte risultare più elevati delle rate di un mutuo (per via del maggior tasso di interesse). Il pagamento può essere interrotto per 12 mesi se si perde il lavoro; se la morosità supera l'anno, o non è dovuta a cause di forza maggiore, la banca può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. E oltre a perdere i canoni già versati, si resta debitori di tutte le somme ancora da pagare.

Foto: L'analisi

ULTIMO COMMA

Sulle spese funebri e sanitarie rimane il nodo-spesometro

Giorgio Gavelli

C'è poco da fare: quando una norma è scritta male, è difficile trovare un rimedio. L'articolo 1, comma 953 della legge di Stabilità 2016 aveva l'obiettivo di evitare una duplicazione di adempimenti per i contribuenti già interessati della trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sts), evitando loro di ripetere la stessa comunicazione per lo spesometro. La scadenza del "modello polivalente" (articolo 21, D.L. 78/2010) è fissata per oggi (11 aprile) per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva con periodicità mensile e al 20 aprile per gli altri soggetti, anche se le Entrate con un comunicato di venerdì scorso hanno chiarito che «sono ritenuti validi» gli invii dei dati rilevanti 2015 effettuati entro il 20 aprile da chi effettua la liquidazione mensile. Secondo la norma, quest'ultimo obbligo «è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria». Il contenuto è chiaro: si tratta di un esonero soggettivo, non oggettivo. Il problema è che chi ha inviato i dati al Sts non ha, quasi mai, trasmesso tutti i documenti rilevanti per lo spesometro, basti pensare alle fatture emesse da un medico a un'impresa per le visite ai dipendenti o alla casa di cura per le proprie prestazioni professionali. Per cui, applicando letteralmente la disposizione, si crea un "buco" nel sistema: è sufficiente che un soggetto abbia inviato un solo documento al Sts per fargli saltare completamente il modello polivalente. È chiaro che non poteva essere così, ma anche un Provvedimento dell'Agenzia non ha la "forza giuridica" per modificare una legge. Con il comunicato stampa del 6 aprile, si è chiarito, sempre per semplificare, che i contribuenti possono indicare nello spesometro «anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria, qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico» (si veda Il Sole 24 Ore del 7 aprile). Una soluzione logica, perché - come si dice in questi casi - "nel più ci sta il meno". Nessuno può essere sanzionato per aver trasmesso due volte la stessa informazione. Ma il punto è un altro. Stante la norma, chi può essere sanzionato se la applica letteralmente, e non effettua l'invio? La questione resta aperta. E, parlando di duplicazioni, cosa accade ai soggetti che, sulla base del Decreto Mef del 13 gennaio, hanno trasmesso entro il 29 febbraio all'agenzia delle Entrate, sempre ai fini della precompilata, le spese funebri? Siccome non risultano esoneri in tal senso, parrebbe che tali soggetti si debbano rassegnare a duplicare l'invio con lo spesometro, situazione ben poco edificante. Ricordiamo che la trasmissione, in base al comma 1 dell'articolo 21 dovrebbe avvenire con modalità tali «da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti» e che, ai sensi dell'articolo 4.1. del provvedimento 2 agosto 2013, sono escluse dallo spesometro, tra le altre, le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/1973 «o di altre norme». Senza considerare che, secondo l'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) «al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria». Ecco, queste sono norme scritte bene, ma talvolta non applicate.

Bilanci. Gli effetti delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 139 per gli strumenti finanziari più esposti a forti oscillazioni

Derivati in chiaro nei conti delle Pmi

Obbligo di rilevazione al fair value e registrazione delle variazioni a conto economico IL CAMBIAMENTO
Esce di scena la prassi di iscrivere le evidenze di questi impegni solo fuori bilancio o «sotto la riga»
Riccardo Bua Odetti

Maggiore chiarezza e trasparenza nei bilanci delle aziende italiane, in particolare nel trattamento dei valori a bilancio degli strumenti finanziari. È questo il principio che ispira alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo 139/15, da applicare dal 1° gennaio di quest'anno da parte delle imprese che adottano i principi contabili italiani nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Ci riferiamo, in particolare: 1 all'utilizzo del criterio del fair value per i derivati iscritti in bilancio; 1 all'obbligo di dimostrare l'efficacia della copertura; 1 alle informazioni aggiuntive che vengono ora richieste sul loro valore e sui rischi finanziari. Il recepimento della direttiva 2013/34 EU indirizza chiaramente il legislatore nazionale alla riduzione di alcune delle differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali, questi ultimi largamente indirizzati alla necessità di evitare rischi sistemici e crisi globali. In attesa che il nostro standard setter, l'Organismo italiano di contabilità, emetta la bozza del principio contabile n. 32, si possono già evidenziare alcuni aspetti di miglioramento rispetto al corpo normativo che era vigente fino al 31 dicembre dell'anno scorso. Un primo aspetto è rappresentato dal superamento del principio secondo cui i derivati classificati di copertura, venivano iscritti fuori bilancio o "sotto la riga" e qualsiasi ulteriore informazione sulla loro natura e valore andava ricercata nella nota informativa. Questa debolezza del nostro sistema contabile è stata alla base di buona parte delle grosse perdite in strumenti derivati subite dalle Pmi italiane che - anche con poca coscienza - hanno sottoscritto strumenti complessi, spesso venduti a "costo zero". Strumenti che, inizialmente trattati di copertura e parcheggiati fuori bilancio, hanno poi manifestato la loro reale natura con forti minusvalenze che non hanno trovato riscontro in altre poste patrimoniali e hanno invece dato origine a ristrutturazioni o piani di rientro da parte delle controparti, laddove non hanno addirittura messo a rischio la sopravvivenza dell'azienda stessa. Gli strumenti derivati sono però attività o passività il cui valore cambia in funzione del sottostante collegato; sono strumenti con cui si possono prendere dei rischi o si può coprire dai rischi. Il loro valore viene considerato nel calcolo degli utilizzi degli affidamenti concessi e quando diventano fortemente negativi la controparte ne può richiedere il pagamento. È certamente corretto e prudente che siano considerati alla stregua di altre poste patrimoniali e che, conseguentemente, vengano iscritti nel corpo del bilancio a prescindere dalla loro finalità di utilizzo. La riforma introdotta dal decreto legislativo 139 persegue queste finalità, superando i precedenti limiti. Modifica i criteri di contabilizzazione dei derivati che, a partire da quest'anno, saranno iscritti nello stato patrimoniale al loro fair value e le loro variazioni di valore saranno registrate a conto economico, a meno che non si tratti di derivati effettivamente di copertura. In tale caso, e solo in presenza di documentata e stretta correlazione tra lo strumento derivato e il rischio coperto, è concessa una diversa modalità di rappresentazione delle variazioni di fair value. La riforma, coerentemente con il corpo normativo internazionale, determina due fattispecie di copertura, quella di cash flow e quella di fair value. Per i derivati a copertura del rischio di flusso di cassa è prevista un'apposita riserva di patrimonio netto che verrà riversata a conto economico al manifestarsi dei flussi oggetto di copertura. Per i derivati a copertura del rischio di fair value, la variazione di valore è iscritta a conto economico simmetricamente a quella del rischio coperto. La copertura di cash flow sarà quella di gran lunga più utilizzata dalle nostre imprese, perché inquadra rischi tipici di chi opera con l'estero e subisce il rischio di un apprezzamento o svalutazione della valuta di approvvigionamento o di vendita e conseguentemente utilizza derivati per evitare la variazione di marginalità della gestione caratteristica. La medesima fattispecie di copertura sarà anche utilizzata per convertire le passività o attività da tasso variabile, a tasso fisso, rendendo certo il costo della provvista o la redditività degli impieghi.

Cosa tenere d'occhio

FAIR VALUE 01 ACCOUNTING 03 GOVERNANCE 8 software di calcolo 8 information provider 8 verifica della presenza di un mercato attivo 02 PROCESSI Calcolo e monitoraggio del fair value dei derivati: 8 definizione dell'appropriata tecnica di valutazione e dei dati di input 8 definizione della modalità di stima del rischio di credito 8 Aggiornamento del piano dei conti con le nuove voci 8 Il nuovo criterio entra a far parte delle «stime di bilancio» che competono alla discrezionalità del management 8 Non sarà più sufficiente richiedere alla banca una stima del fair value 8 Possibile maggior volatilità nel conto economico 8 Necessarie competenze tecniche per la definizione dei modelli di valutazione e il calcolo del fair value 8 Ricognizione delle operazioni in essere, modalità operative, obiettivi, tipologie di strumenti autorizzati dall'alta direzione; la funzione delegata alla gestione deve essere dotata di adeguati strumenti di monitoraggio e reporting 8 Controlli finalizzati ad assicurare l'attendibilità della misurazione del fair value dei derivati e a garantire la verifica periodica dell'adeguatezza dei modelli di valutazione 04 SISTEMI Sistemi di supporto per il calcolo del fair value dei derivati:

DERIVATI DI COPERTURA 02 PROCESSI 04 SISTEMI 01 ACCOUNTING 03 GOVERNANCE 8 Calcolo e monitoraggio dell'esposizione e dell'efficacia della copertura 8 Possibile maggior volatilità di patrimonio netto e di conto economico 8 Analisi delle attuali strategie e politiche di copertura, sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista del Risk Management 8 Definizione delle modalità con cui dimostrare l'efficacia di ciascuna tipologia di copertura 8 Policy di risk management 8 Sistemi di supporto per determinare l'efficacia delle coperture dei rischi finanziari 8 Ruoli e responsabilità dell'area delegata alla gestione dei rischi finanziari e della funzione Bilancio nelle scelte di copertura 8 Controlli finalizzati ad assicurare l'attendibilità delle misurazioni dell'efficacia delle coperture

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Imposte indirette. Le indicazioni della giurisprudenza

Fattura non registrata: possibile salvare la detrazione dell'Iva

Effettiva consegna e pagamento «superano» le irregolarità
Nicola Forte

La mancata registrazione della fattura di acquisto sembra determinare, automaticamente, la "perdita" del diritto alla detrazione, ma non è così. Lo chiarisce anche la giurisprudenza recente, con una serie di sentenze poste a salvaguardia del principio di neutralità. È questo un principio caratterizzante l'Iva anche a livello comunitario, che si traduce in concreto con il meccanismo della detrazione, grazie al quale i soggetti passivi (imprenditori, professionisti, eccetera) possono "recuperare" il tributo addebitato dai propri fornitori. Sotto il profilo normativo il legislatore è intervenuto nel 2012 modificando l'articolo 60 del Dpr 633/1972, «Pagamento delle imposte accertate», (articolo 93 del Dl 1/2012). In precedenza, era previsto il divieto di «rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi». Tutte le volte che si subiva una rettifica dell'imposta, il soggetto che aveva posto in essere le prestazioni (oggetto di accertamento) restava inciso dal tributo in quanto era vietato (in questo caso) l'esercizio della rivalsa. La disposizione si poneva in evidente contrasto con il principio di neutralità e l'Unione europea, nel mese di novembre dell'anno 2011, aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Da qui la riscrittura del comma 7 per consentire la rivalsa dell'Iva, sia pure in presenza di specifiche condizioni ben individuate. In maniera del tutto simmetrica, a fronte della possibilità di esercitare tale diritto, il cessionario o committente può beneficiare, in presenza di ulteriori condizioni, del diritto di detrazione. Nello stesso senso si è orientata anche la giurisprudenza con una serie di pronunce che danno più peso alla sostanza rispetto agli aspetti formali. L'articolo 21 del Dpr 633/1972 prevede l'obbligo di indicare nel documento la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione. Ciò al fine di rendere possibile ai verificatori il riscontro delle prestazioni per le quali si fruisce del diritto alla detrazione e che devono essere effettivamente inerenti, cioè acquistate nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale. Una descrizione eccessivamente generica rischierebbe così di compromettere l'esercizio di tale diritto. La lettura e l'interpretazione letterale dell'articolo 25 del Dpr 633/1972 (registrazione degli acquisti) unitamente all'articolo 19, sembrerebbe precludere il diritto alla detrazione dell'Iva nell'ipotesi di omessa registrazione delle fatture, ma la giurisprudenza si è pronunciata in senso opposto. La disposizione citata prevede espressamente che il contribuente deve annotare le fatture «anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta». La mancata registrazione del documento sembra così determinare, automaticamente, la "perdita" del diritto alla detrazione del tributo. La conclusione risulta tra l'altro confermata da un orientamento della Corte di cassazione anche laddove la fattura di acquisto sia annotata in altri registri (sentenze 28333/2005 e 11109/2003). Questo orientamento, però, è piuttosto risalente. Al contrario, una pronuncia più recente della Cassazione (la sentenza del 24 settembre 2015, n. 18925) si è espressa in chiave favorevole al contribuente. In buona sostanza la Corte ha affermato che, se l'operazione è vera, e la circostanza risulta anche dimostrata dalla mancanza di contestazioni, l'omessa registrazione rappresenta una mera irregolarità formale che non può pregiudicare l'esercizio del diritto di detrazione. La sentenza della Suprema corte è fondata sulla corretta applicazione delle disposizioni comunitarie. A tal proposito la normativa europea di cui alla VI Direttiva distingue le «condizioni sostanziali», rispetto agli obblighi formali, la cui osservanza è finalizzata a rendere possibile il controllo e scongiurare il rischio di possibili comportamenti fraudolenti.

Le indicazioni dei giudici

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LA SOLUZIONE

IL CASO Le possibili irregolarità formali nel campo della fatturazione Iva e le conseguenze a livello di detraibilità dell'imposta secondo la giurisprudenza italiana e comunitaria Il contribuente ha effettuato la registrazione a matita di alcune fatture passive ricevute. In sede di verifica l'agenzia delle Entrate considera le registrazioni così effettuate come omesse e di conseguenza non ritiene detraibile l'Iva 8 la merce è stata effettivamente consegnata come risulta dai documenti di trasporto esibiti; 8 il contribuente dimostra che il pagamento delle fatture è stato effettuato con bonifico bancario; L'Iva è detraibile a condizione che l'Agenzia sia in grado di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali. Questo può avvenire tra l'altro se: 8 le fatture di vendita sono estremamente analitiche e consentono un riscontro tra la merce entrata in magazzino e quella venduta. (Cassazione, n. 18925/2015 e Corte di giustizia Ue, causa C - 284/11 del 2012) Il contribuente, dopo aver memorizzato le fatture di acquisto registrate, non ha stampato il registro cartaceo nei termini di legge (entro il 31 dicembre dell'anno successivo). La violazione è stata accertata in sede di verifica La Cassazione, con ordinanza n. 22188/2015, ha ritenuto che la mancata stampa del registro cartaceo Iva acquisti non consente la detrazione dell'Iva. Tuttavia il contribuente potrebbe, in presenza dei presupposti sostanziali, chiedere il rimborso. L'ordinanza della Cassazione risulta essere in contrasto con l'orientamento comunitario. Secondo i giudici europei, infatti, se ricorrono i presupposti sostanziali e non si ostacola la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria dovrebbe essere riconosciuta la detrazione del tributo (Corte di giustizia Ue, cause riunite C - 95/07 e C - 96/07 del 2008) Fatture di acquisto datate gennaio e febbraio 2016, con richiesta di attribuzione della partita Iva il 1° marzo 2016 con data di inizio attività 2 gennaio 2016. L'Agenzia non riconosce la detrazione dell'Iva in quanto la ditta non aveva il numero di partita Iva L'indicazione del numero di partita Iva del soggetto acquirente (sulle fatture di acquisto) rappresenta un requisito formale la cui omissione non impedisce l'esercizio del diritto alla detrazione. Ciò a condizione che l'acquirente sia in grado di dimostrare l'inerenza dell'acquisto, anche tramite il pagamento della merce e l'effettiva consegna della stessa. Rappresenta una violazione formale anche la tardiva richiesta di attribuzione del numero di partita Iva a condizione che avvenga entro un termine ragionevole (Corte di Giustizia UE, causa C - 183/14 del 2015 e causa C - 385/09 del 2010) Il rappresentante fiscale di una società estera che intende esercitare il diritto alla detrazione in Italia ha chiesto l'attribuzione del numero di partita Iva. L'ufficio dell'agenzia delle Entrate non riconosce la detrazione dell'Iva La contestazione dell'ufficio può basarsi sul fatto che il rapporto di rappresentanza non risulta né da un atto pubblico, né da una scrittura privata autenticata e la lettera di incarico non è stata annotata presso le Entrate. Tuttavia, le omissioni e le violazioni sono formali se le operazioni di acquisto sono state effettivamente poste in essere e il rappresentante fiscale, che si è limitato a chiedere l'attribuzione del numero di partita Iva, è in grado di dimostrare la veridicità delle stesse, ad esempio dimostrando la consegna delle merci o l'avvenuto pagamento (Corte di cassazione, sentenza 5400/2015) L'agenzia delle Entrate ha considerato indetraibile l'Iva relativa ai compensi spettanti agli amministratori ritenendo sussistere l'antieconomicità della prestazione La detrazione è legittima salvo il caso in cui l'ufficio non sia in grado di contestare la veridicità dell'operazione, oppure l'avvenuta sovrapproduzione o un difetto di inerenza. Di per sé la mera antieconomicità non è sindacabile. L'ufficio dovrà dimostrare la non veridicità del compenso (corrisposto per un importo inferiore). L'antieconomicità rappresenta solo un indizio che, ove non suffragato da ulteriori elementi, non consente la rettifica. (Corte di cassazione, sentenza 25999/2014)

Le indicazioni. Come dimostrare gli aspetti sostanziali

Prova più facile con Ddt e bonifici

Giovanni Petruzzellis

La contestazione del diritto alla detrazione è legittima solo se l'inosservanza dei requisiti formali previsti dalla normativa interna impedisca al fisco di verificare la sussistenza di quelli sostanziali. L'accertamento di tali presupposti concerne, in prima battuta, la verifica che l'operazione si sia effettivamente realizzata. La Cassazione (sentenza del 24 settembre 2015, n. 18925) ha sostenuto che - in mancanza di contestazioni circa l'effettività dell'operazione - il diritto alla detrazione non può essere messo in discussione neanche nel caso di omessa registrazione dell'acquisto, qualificando tale condotta come mera irregolarità formale. In sostanza, l'omessa registrazione della fattura di acquisto sui registri Iva non è di per sé rilevante. Al contrario, il disconoscimento del diritto alla detrazione diventa possibile solo nel caso in cui il contribuente non riesca a dimostrare in altro modo l'inerenza dell'operazione e, soprattutto, che la stessa sia stata effettivamente realizzata. D'altro canto, nelle ipotesi di contestazioni supportate da elementi che facciano dubitare circa l'esistenza dell'operazione, l'esibizione della fattura e la prova dell'esecuzione dei relativi adempimenti contabili non rappresentano una condizione sufficiente ad attestare il presupposto per la detrazione. Infatti, come sancito dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia Ue, sentenza del 13 dicembre 1989, causa C342/97), alla fattura deve attribuirsi un valore probatorio relativo. Ne consegue che, laddove l'amministrazione sia in grado di fornire elementi a sostegno dell'inesistenza delle operazioni fatturate, spetterà al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione (Cassazione, 17799/2007). Un punto di partenza per la dimostrazione dell'effettività dell'operazione potrà consistere nell'esibizione dell'avvenuto pagamento con uno strumento in grado di assicurarne la tracciabilità (bonifico bancario, assegno non trasferibile eccetera). Tuttavia, il solo pagamento non rappresenta di per sé una condizione sufficiente a provare che l'operazione sia stata effettivamente compiuta. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 15228/2001) ha attribuito alla produzione degli assegni bancari la medesima validità probatoria dell'emissione della fattura. La medesima valenza probatoria deve essere riconosciuta alle eventuali quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori. Un ulteriore elemento di prova a sostegno dell'effettività dell'operazione potrà essere rappresentato, in riferimento all'acquisto di merci, dal relativo documento di trasporto. Qualora l'amministrazione finanziaria non sia in grado di fornire elementi che dimostrino l'inesistenza dell'operazione (quali l'intervenuta sovrapproduzione o la sussistenza di ulteriori circostanze riconducibili a un più ampio contesto di abuso del diritto), deve ritenersi che le Entrate non possano disconoscere il diritto alla detrazione dell'Iva fondando la propria pretesa sull'antieconomicità delle scelte aziendali (Cassazione, 25999/2014 e 12502/2014). Secondo l'orientamento della Suprema corte, anche un'ingiustificata sopravvalutazione di un costo, superiore al "valore normale", non può pregiudicare il diritto alla detrazione Iva in un'ottica di salvaguardia del principio di neutralità dell'imposta.

Analitico-induttivo. Secondo la Ctr Liguria le risultanze di Gerico si applicano solo alle imprese che operano in ambiti maturi

Start-up fuori dagli studi di settore

Bocciata la ricostruzione dei ricavi di una società costituita da due anni e ancora in perdita LA VALUTAZIONE BOCCIATA L'Agenzia aveva qualificato la condotta «antieconomica» per i costi di ricerca e sviluppo iscritti in bilancio come beni immateriali
Ferruccio Bogetti Gianni Rota

ϱGli studi di settore non valgono per le start up. Si possono infatti solo applicare alle imprese che operano nei «settori maturi» e non anche a quelle attive nelle nuove tecnologie, che, in fase di avvio, fronteggiano maggiori difficoltà. Né si può presumere la «condotta antieconomica» della start up se i costi sostenuti per ricerca e sviluppo vengono iscritti nell'attivo patrimoniale come immobilizzazioni immateriali. Sono questi i principi stabiliti dalla Ctr Liguria nella sentenza 167/1/16 (presidente Celle, relatore Teppati). Il caso La vicenda riguarda una società che produce schede elettroniche assemblate e che nel 2007 registra una perdita: a fronte di poco più di 50mila euro di ricavi sostiene costi per oltre 2,2 milioni di euro. L'agenzia delle Entrate, a seguito di verifica, emette l'accertamento e, sulla base degli studi di settore, ridetermina i ricavi della società per 1,1 milioni di euro e ridefinisce così anche le maggiori Ires, Irap e Iva. Secondo l'Agenzia, infatti, gli studi di settore devono sempre essere applicati e l'onere probatorio, per dimostrarne l'eventuale esclusione, spetta sempre al contribuente. La società presenta ricorso al- la Ctp, sostenendo, invece, che gli studi di settore non siano applicabili. La start up precisa di essere stata costituita nel 2005 per svolgere attività di sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore wireless e di aver investito pesantemente in ricerca e sviluppo; ma, a seguito della contrazione del mercato, ha presentato per gli anni 2010 e 2011 l'istanza di interpello disapplicativo come società non operativa. Le domande sono state accolte e la società è stata quindi dichiarata «non normale» dal punto di vista economico; di conseguenza, la condotta non avrebbe dovuto essere qualificata come «antieconomica». La decisione Il giudice di primo grado accoglie la tesi della società e respinge quella dell'Agenzia, che però propone appello. La Ctr, a sua volta, dà ragione alla società e conferma la sentenza della Ctp. 1 In primo luogo, secondo i giudici, gli studi di settore sono validi per società attive nei «settori maturi» ma non per quelle che operano in ricerca e importazione di nuove tecnologie, che devono fronteggiare difficoltà di decollo per la generale crisi del mercato nazionale e internazionale. Nel caso esaminato l'Agenzia non ha tenuto conto del fatto che l'attività della società riguardava proprio la realizzazione e commercializzazione di dispositivi wireless, che il 2007 rappresentava il secondo esercizio dalla data di costituzione e, infine, che le perdite anche degli esercizi precedenti erano sempre state coperte dalle altre società del gruppo. 1 Inoltre, la condotta «antieconomica» non si può presumere solo in base all'andamento dei ricavi, ai costi sostenuti e al reddito conseguito. E, nel caso esaminato, l'Agenzia non avrebbe dovuto solo considerare che la società avrebbe dovuto realizzare, in base allo studio di settore, almeno 1,1 milioni di euro di ricavi ma anche che, in base al bilancio, i costi non avrebbero dovuto più essere considerati di competenza dell'esercizio dato che erano stati iscritti, come «costi di ricerca e sviluppo», nell'attivo patrimoniale alla voce «immobilizzazioni immateriali». I testi delle sentenze citate ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

LA PAROLA CHIAVE

Immobilizzazioni immateriali 7 Le immobilizzazioni immateriali - caratterizzate dalla mancanza di tangibilità - sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, oneri pluriennali, beni immateriali e avviamento. Non possono quindi essere considerati costi di competenza di un solo esercizio.

Cartolarizzazioni. La società resta parte processuale

La Scip risponde anche se l'immobile viene restituito

Luigi Lovecchio

La società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (Scip) resta responsabile del pagamento delle imposte sui trasferimenti di beni immobili derivanti da una sentenza civile, anche dopo la restituzione del bene all'originario proprietario. Lo afferma la sentenza 3/5/2016 (presidente Valenti, relatore De Rentiis), depositata il 4 gennaio dalla Ctr Lombardia. Il caso è particolare ma i principi affermati sono di portata generale. Una Scip era stata convenuta in giudizio da un privato per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'impegno assunto dalla stessa Scip ad acquistare l'immobile. Il tribunale di Milano, con sentenza, aveva accolto la domanda del privato e ha deciso il passaggio "coatto" dell'immobile, in base all'articolo 2932 del Codice civile. L'agenzia delle Entrate ha di conseguenza liquidato le imposte sui trasferimenti dovute su questo passaggio di titolarità, notificando l'avviso di liquidazione alla Scip, in quanto parte solidalmente obbligata al pagamento, in base all'articolo 57 del Dpr 131/86. La Scip ha impugnato l'avviso, eccependo, tra l'altro, la sua estraniamento dal rapporto processuale già alla data della pronuncia del tribunale, in base all'articolo 43-bis del decreto legge 207/2008. La Ctr ha respinto il ricorso e la Scip ha proposto appello. La Ctr a sua volta ha respinto l'appello e confermato l'obbligo di versamento dei tributi richiesti, sulla base delle seguenti considerazioni. L'articolo 43-bis del DL 207/2008 prevede che gli immobili pubblici non ceduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (nella legge 14/2009) siano riassegnati in proprietà agli enti originariamente titolari degli stessi. Si dispone anche che dalla medesima data «i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla Scip in tutti i rapporti anche processuali e attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della Scip». Prendendo le mosse da questa disposizione, la Ctr ha osservato che nel caso esaminato non si controverte di una ipotesi di successione universale ma di successione a titolo particolare tra soggetti. Questo, in ragione dell'accento posto dalla norma sui beni. La previsione dispone quindi dei diritti relativi ai singoli immobili ceduti, senza intervenire sui soggetti. Si applica dunque l'articolo 111 del Codice di procedura civile (e non l'articolo 110), in forza del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso il processo prosegue con le parti originarie. Il terzo comma del medesimo articolo dispone inoltre che la parte alienante possa essere estromessa dal processo se le altre acconsentono. Nel caso in esame, questo consenso non risultava prestato né tanto meno vi era stata una pronuncia di estromissione del giudice civile. Di conseguenza, affermano i giudici della Ctr, la Scip aveva conservato la sua qualifica di parte processuale e con essa la soggettività passiva solidale relativa alle imposte sui trasferimenti.

Dichiarazioni. Si applica la sanzione per il visto di conformità infedele se è carente l'attività di riscontro del responsabile del centro

Punito il Caf che non verifica i documenti

Giorgio Gavelli

Il Caf rischia la sanzione per il visto di conformità infedele al 730 (da 258 a 2.582 euro) se sono carenti le attività di verifica e di riscontro documentale svolte dal suo responsabile. L'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/97, è stata confermata dalla Ctr Lazio con la sentenza 92/21/2016 (presidente Filocamo, relatore Giorgianni), con cui è stato accolto l'appello dell'agenzia delle Entrate e ribaltata la decisione di primo grado favorevole al Caf. All'epoca dei fatti di causa (2006) il visto infedele apposto sui 730 comportava l'applicazione di una sanzione fissa, ma, nonostante questo, l'importo irrogato dall'agenzia delle Entrate, a fronte di 519 attestazioni considerate scorrette, ha superato i 133mila euro. Nel frattempo, la norma è cambiata: se la medesima violazione fosse stata riscontrata sui visti rilasciati al 730/2015, le conseguenze sarebbero state assai più gravi. Infatti, per effetto delle modifiche operate dall'articolo 6, comma 1, del Dlgs 175/2014, in occasione dell'avvio della dichiarazione precompilata, le irregolarità riscontrate sui modelli 730 visti a seguito del controllo formale (previsto dall'articolo 36-ter del Dpr 600/73) avrebbero comportato la condanna al pagamento di una somma pari all'importo complessivo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi; tutte somme che, nel caso esaminato dalla Ctr Lazio, sono invece state chieste ai contribuenti. La norma attuale prevede che chi rilascia il visto di conformità che si rivela infedele non risponda (oltre che delle irregolarità riguardanti le condizioni soggettive che danno diritto agli "sconti") in tutti quei casi in cui l'errore è stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Anche se il caso sottoposto a giudizio risale al 2006, i giudici hanno comunque verificato l'assenza di una situazione simile, dato che la sanzione deve sempre essere applicata a carico del soggetto colpevole della violazione, in base all'articolo 5 del Dlgs 472/97. Tuttavia, l'atto di contestazione predisposto dalle Entrate aveva richiamato sia l'assenza della documentazione giustificativa presentata dal contribuente a corredo delle detrazioni o deduzioni chieste in dichiarazione, sia il mancato assolvimento dei controlli formali da parte del Caf. A poco è, quindi, valsa la difesa del responsabile del Caf, che ha sostenuto come per le irregolarità riscontrate fossero responsabili i contribuenti. L'articolo 39, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/97 prevede inoltre che, in caso di ripetute violazioni, o di violazioni particolarmente gravi (come accade nell'ipotesi di mancato pagamento della sanzione irrogata), è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. Inoltre, in caso di ripetute violazioni commesse dopo il periodo di sospensione, è prevista l'inibizione dalla facoltà di rilasciare le attestazioni. In base al successivo comma 1-bis, il Caf per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato, solidalmente con il responsabile che ha rilasciato il visto infedele, a pagare una somma pari alla sanzione irrogata.

L'ANALISI

Investimenti ancora a secco di incentivi

Stefano Pozzoli

Il Governo è intervenuto più volte, anche con interventi normativi indirizzati espressamente a questo obiettivo, per attivare gli investimenti pubblici, che sono le vere vittime di questo lungo periodo di incertezza monetaria e di ristrettezze nella finanza pubblica, ma in realtà senza risultati soddisfacenti. Il tema è da affrontare con urgenza in un quadro di ripresa economica ancora flebile, che andrebbe in ogni modo stimolata con politiche mirate. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda i servizi pubblici locali, che hanno effettivamente bisogno di risorse da destinare al miglioramento delle reti e delle dotazioni strumentali. Purtroppo i testi unici non intervengono in modo incisivo, forse per i limiti della delega e per evitare di trasformarsi in norme di spesa. Il nodo, però, va affrontato al più presto, consapevoli anche del fatto che gli investimenti delle società che non rientrano nell'elenco Istat previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 196/2009 non rientrano nel consolidato nazionale e quindi non pesano sul debito pubblico. Una possibile strada sarebbe quella di creare un fondo rotativo di garanzia per i finanziamenti bancari a condizione che i tassi siano quelli concordati e che le risorse siano destinate ad investimenti. La spesa reale, per il bilancio dello stato, sarebbe contenuta (l'onere si commisura alle insolvenze) e l'effetto reale, se ben gestito, potrebbe rivelarsi significativo.

IL DOCUMENTO. IL MINISTRO DELLE FINANZE TEDESCO PRESENTERÀ AL FMI UN DECALOGO INTERNAZIONALE PER COLPIRE I PARADISI OFFSHORE

Schaeuble: "Ecco il piano anti-frodi fiscali"

TONIA MASTROBUONI

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE. BERLINO. Dieci punti raccolti in tre pagine. È il documento con cui Wolfgang Schaeuble si vuole presentare alla fine di questa settimana agli incontri di primavera del Fondo monetario internazionale per dimostrare l'impegno della Germania nella lotta globale contro le frodi fiscali e l'evasione delle tasse. Il testo, ottenuto da La Repubblica, è esplicitamente una risposta ai Panama Papers, che secondo il ministro delle Finanze tedesco «confermano ulteriormente che è stato giusto muovere passi internazionali contro la frode fiscale e le pratiche fiscali scorrette. Gli attuali avvenimenti devono spingerci ad andare oltre».

Il documento ricorda che quasi 100 Stati partecipano ormai all'accordo internazionale sullo scambio automatico di informazioni fiscali che dovrebbe entrare in vigore nel 2017; il primo punto è intitolato proprio "Panama deve cooperare". Schaeuble punta ad aumentare le pressioni sul paradiso fiscale del Centro America perché aderisca ai quasi 100 Paesi che si scambieranno dati sui conti a partire dal 2017. Certo, bisogna distinguere «tra scatole vuote e società offshore» - il ministro risponde così anche a chi chiedeva nel suo governo un divieto tout court delle società di comodo: niente divieti. Tuttavia, «se Panama non coopera velocemente, ci impegneremo perché certi affari che si trattano a Panama vengano banditi al livello internazionale».

Il politico cristiano democratico è anche convinto che «servano criteri unitari» per determinare la "lista nera" dei Paesi che favoriscono l'evasione e l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro sporco, possibilmente sotto la guida di un'organizzazione internazionale come l'Ocse. Che dovrebbe anche sorvegliare la lista degli Stati che aderiranno volontariamente allo scambio di informazioni. L'Ocse monitora già la realizzazione del Beps, un'agenda di 15 impegni assunti dal G20 nel 2013 sul fronte fiscale.

Un punto importante del documento di Schaeuble è la proposta di accelerare sul registro internazionale anti-riciclaggio, creato per stanare chi si nasconde dietro le società offshore. È già parte di una direttiva europea, ma i tedeschi vogliono accorciare i tempi sia per completare in Germania la lista di chi si cela dietro le società offshore, sia per allargarla a livello globale: l'obiettivo è «una soluzione globale» per una maggiore trasparenza. Schaeuble propone anche che quei registri vengano messi in rete e condivisi sia con le Ong sia con i giornalisti.

Berlino vorrebbe mettere nel mirino anche le banche che consigliano paradisi offshore ai loro clienti e aggravare le sanzioni amministrative per le aziende: «come negli Usa, dobbiamo fare in modo che anche in Germania e in Europa le multe comminate dalle autorità di vigilanza siano maggiori». Infine, il ministro avverte gli evasori fiscali: «Non deve essere consentito si facciano scudo della prescrizione».

Foto: IL MINISTRO Wolfgang Schaeuble è il responsabile del ministero delle Finanze nel governo tedesco. Sopra il documento che il ministro presenterà al Fondo monetario internazionale

La manovra

Il governo studia il taglio delle detrazioni fiscali "giungla" da 300 miliardi

Dal 2011 sono aumentate da 720 a 799. Ora si cambia A rischio agevolazioni per circa 1 miliardo di euro
ROBERTO PETRINI

ROMA. Deduzioni, detrazioni, agevolazioni. Il governo è pronto a mettere mano alla giungla delle tax expenditures a partire dalla prossima legge di Stabilità mentre il Def annuncia che la pressione fiscale nel 2016 è scesa di 0,7 punti, al 42,8 per cento.

Il Documento di economia e finanza, presentato venerdì scorso, tratteggia il timing: in ottobre la Commissione nominata recentemente dal Tesoro e incaricata della revisione, completerà il monitoraggio; le proposte saranno inserite nella nota di aggiornamento e poi «rese operative nella manovra di finanza pubblica» per il 2017. A rischio una serie di detrazioni e deduzioni per circa 1 miliardo: dalle microagevolazioni (che costano meno di 200 milioni e sono poco utilizzate), agli sconti più popolari come mutui e assicurazioni, fino alle agevolazioni settoriali per trasporti e agricoltura.

Dell'intervento di disboscamento degli «sconti» Irpef e Iva, per singoli contribuenti e imprese, si parla dal 2011 quando fu istituita la prima commissione Ceriani che censì 720 agevolazioni per un costo complessivo di 253,7 miliardi. La sorpresa, emersa dal recentissimo Rapporto della Corte dei conti, è che nel frattempo il numero degli «sconti» è aumentato del 10 per cento sfiorando quota 800 (per la precisione 799 nell'anno 2016) con una spesa che ormai raggiunge 313,1 miliardi (circa il 24 per cento in più in cinque anni).

L'operazione si svolge su un terreno minato: negli oltre 300 miliardi ci sono agevolazioni di rilevanza costituzionale (reddito e carichi familiari ai fini Irpef), di rilevanza sociale (come le aliquote Iva ridotte al 4 per cento per generi di prima necessità), oppure che riguardano il Welfare come le spese sanitarie. Quasi tutti questi sconti non possono essere toccati e la torta che rimane da aggredire si riduce: tant'è che il Def dello scorso anno cifrava in uno 0,15 per cento del Pil (circa 2,5 miliardi) il taglio previsto, successivamente ridotto ad un solo miliardo e poi annullato. Ora il mandato affidato alla Commissione del Tesoro è ampio, e si rifà alla recente delega di riforma fiscale: «eliminare o rivedere» le agevolazioni che «duplicano i programmi di spesa pubblica». Chi finirà nel mirino? Da una parte si punta a ridurre le agevolazioni che appaiono come forme di sussidio a categorie specifiche e gruppi di interesse, con l'obiettivo di tutelare gli sconti che hanno finalità sociale ed economica. Tuttavia anche le detrazioni che attengono più da vicino alla vita delle famiglie potrebbero essere oggetto di esame: come quelle per i mutui prima casa, le assicurazioni sulla vita, le attività sportive per i figli, i corsi d'istruzione, le ristrutturazioni e gli interventi sulle abitazioni. L'impatto sarebbe impopolare: questa opzione fu tentata in passato durante l'emergenza del governo Monti: si pensò di introdurre una franchigia di 250 euro e un tetto di 3.000 su tutte le agevolazioni, ma il Parlamento bloccò l'operazione.

I NUMERI 799 IL NUMERO Le agevolazioni fiscali sono cresciute del 10% dal 2011 313,1 mld IL COSTO Il costo delle agevolazioni fiscali è di 313,1 miliardi 1 mld I RISPARMI Dopo il nulla di fatto del 2015 si punta a recuperare 1 miliardo 42,2% LA PRESSIONE FISCALE È calata quest'anno di 0,7 punti dal 43,5 per cento del 2015 15 mld L'AUMENTO IVA Per disinnescare l'aumento dell'Iva servono 15 miliardi La crescita delle agevolazioni fiscali FONTE ELABORAZIONI CORTE DEI CONTI SU DATI MEF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 720 253,7 3 16,9 723 270,6 21 -3,6 744 267,0 -2 8,5 742 275,5 14 14,0 756 289,5 43 23,6 799 313,1 Numero Variazioni Consistenza Ammontare (miliardi di euro) Numero Ammontare (miliardi di euro)

Foto: FOTO: ©ANSA

Foto: IL MINISTRO Pier Carlo Padoan guida il dicastero dell'Economia

L'ANALISI

Def meno ottimista e più realistico ma non affronta il nodo competitività

Il problema non è quanta flessibilità otteniamo ma come la utilizziamo: e gli annunci sugli 80 euro non aiutano la crescita

FERDINANDO GIUGLIANO

ROMA. Il Documento di Economia e Finanza pubblicato dal governo nella serata di sabato ha un merito: il panglossiano ottimismo che ha accompagnato negli ultimi mesi i proclami provenienti da Palazzo Chigi è stato sostituito da un tono più sobrio.

Le previsioni di crescita per quest'anno, tagliate dall'1,6% all'1,2%, sono solo marginalmente superiori a quelle che si aspettano gli economisti del settore privato: le difficoltà dell'economia mondiale, oltre a un raffreddamento della fiducia di famiglie e imprese in Italia, dovrebbero infatti rallentare in modo abbastanza marcato la ripresa, rendendo più complesso anche il nostro quadro di finanza pubblica.

Il maggiore realismo del documento non basta però a eliminarne del tutto le inconsistenze. Prima di tutto, il governo avrebbe dovuto essere più esplicito nel misurare l'impatto dei molti pericoli che si annidano nei prossimi mesi. La possibile uscita del Regno Unito dall'Unione Europea o un eventuale aggravarsi della crisi bancaria che da mesi avviluppa l'Italia avrebbero conseguenze profondamente deleterie sulla nostra domanda estera e interna. Il Def include un'analisi dei rischi esterni, ma questa sezione avrebbe potuto essere più corposa vista l'incertezza che domina quest'anno. L'aspetto meno plausibile delle previsioni riguarda l'andamento delle importazioni.

Come riconosciuto dallo stesso Def, gli ultimi mesi hanno visto una crescita continua dei prodotti che compriamo dall'estero, a fronte di un rallentamento dell'export. La colpa è probabilmente anche dei bonus fiscali regalati dal governo, che hanno portato gli italiani a acquistare, tra gli altri, più mezzi di trasporto (+15,7% su base annua) e apparecchi elettrici (+9,5%) provenienti da altri Paesi.

I tecnici del ministero dell'Economia hanno radicalmente abbassato le loro previsioni per la crescita dell'import per il 2016, a fronte di una previsione di una crescita dei consumi sostanzialmente invariata. Questi numeri sembrano sottostimare il rischio che la spinta che dovrebbe arrivare dalla domanda interna possa finire prevalentemente all'estero, frenando ancora di più la nostra crescita.

Il problema fondamentale dell'Italia, su cui il governo sta facendo ancora troppo poco, resta infatti quello della competitività. La scelta di entrare nell'eurozona ha spuntato l'arma della svalutazione competitiva, almeno nei confronti degli altri Paesi membri. L'unica strada per guadagnare competitività è quella di far crescere la produttività del lavoro, evitando che i salari salgano senza che questa aumenti.

Per questo motivo, e contrariamente a quanto affermato dal segretario della Cgil Susanna Camusso su questo giornale, il governo dovrebbe muoversi spedito per spostare tutta la contrattazione dai tavoli nazionali alle aziende, invece di limitarsi alle porzioni dello stipendio legate alla produttività. In questo modo, i salari sarebbero davvero legati all'efficienza aziendale, con conseguenze positive su competitività e occupazione. Un salario minimo sufficientemente alto potrebbe difendere i lavoratori più deboli da possibili abusi.

L'altra priorità per far ripartire la produttività italiana è un'accelerazione degli investimenti. Le tabelle del Def purtroppo mostrano ancora una volta una revisione al ribasso della spesa in nuovo capitale, sia per quanto riguarda il dato del 2015, sia per la previsione per il 2016.

In un contesto di maggiore incertezza internazionale che rende le aziende più preoccupate, tocca allo Stato trovare le risorse per maggiore spesa in investimenti, finanziandoli tagliando la spesa corrente.

Di questo spostamento nel Def purtroppo c'è poca traccia. Il governo prevede che gli investimenti fissi da parte del settore pubblico, espressi in percentuale del prodotto interno lordo, resteranno fermi nei prossimi anni al 2,3% del Pil segnato nel 2015. Anche in un quadro che prevede una diminuzione progressiva della

spesa corrente, il governo potrebbe fare qualcosa di più.

Davanti a queste priorità, la discussione, che tanto appassiona i nostri politici, su quanto deficit farà l'Italia nei prossimi anni diventa secondaria. Il compromesso che sembrerebbe essere stato raggiunto con la Commissione Europea per portare il disavanzo previsto per il 2017 dall'1,1% all'1,8% appare tutto sommato sensato. Come ha detto sabato scorso il ministro Pier Carlo Padoan, l'Italia si muove su un sentiero stretto, fra il rischio di aumentare il debito e diventare più vulnerabile agli umori degli investitori e quello di imporre una stretta fiscale controproducente. Una manovra correttiva eccessiva in autunno rischierebbe di far ripiombare l'Italia in una spirale recessiva. La questione non è tanto quanta flessibilità ci viene concessa, ma come la utilizziamo: per esempio, la promessa di Renzi di estendere il bonus fiscale degli 80 euro a chi riceve una pensione minima rischia, come tutti gli incentivi al consumo, di aiutare molto più i risultati delle prossime elezioni amministrative che non la crescita economica.

Sarebbe bene che il maggiore realismo che accompagna il Def cominci a guidare anche gli annunci di Palazzo Chigi.

L'INTERVISTA. PARLA L'ECONOMISTA DELLA NEW YORK UNIVERSITY

Roubini: "L'Italia paga l'indecisione europea sull'unione fiscale"

IL DEFICIT Bruxelles dovrebbe riconoscere che il vostro Paese sta riducendo il deficit e frenando il debito
EUGENIO OCCORSIO

. CERNOBBIO. «L'Italia, come l'intera Europa, deve fare i conti con il cambio di politica della Federal Reserve (Fed), che anziché i previsti quattro rialzi dei tassi nel 2016 non ne farà più di uno o due. Dipenderà dai dati.

Le conseguenze dell'inversione di marcia dei primi due mesi dell'anno si sono fatte già sentire sui cambi con il dollaro più debole, e ne soffrono le economie europee a forte export come appunto l'Italia».

Nouriel Roubini, il guru nella New York University, conferma i pericoli di questo nuovo ostacolo che si è posto sulla strada della ripresa e della politica espansiva della Banca centrale europea (Bce), già abbastanza rischiosa del suo: «I tassi negativi stanno diventando controproducenti», dice Roubini, che risponde alle nostre domande al termine del workshop Ambrosetti affiancato dal suo capo economista per i Paesi avanzati, Brunello Rosa, l'italiano che viene dalla Bank of England.

E' per questi motivi che il Documento economico finanziario (Def) approvato in Italia nei giorni scorsi, reca previsioni di crescita inferiori alle aspettative? «E' uno dei fattori, però i problemi dell'Italia vanno visti nel quadro europeo. Certo, ci sono debolezze intrinseche al Paese, come il fatto che lo sforzo sulla spending review è ancora insufficiente con l'obiettivo di 25 miliardi di tagli nel 2016 molto difficile da raggiungere.

Al tempo stesso l'Europa dovrebbe riconoscere che l'Italia sta riducendo il suo deficit, e anche che la crescita del rapporto tra debito e Pil si è fermata. E' per altro verso vero che, se molte riforme sono state fatte, altre ne mancano, come per esempio le misure di contrasto alla corruzione e alla criminalità sono ancora insufficienti nonostante gli sforzi meritori di Raffaele Cantone.

Per la crescita, l'Italia risente dell'impasse europea con la carenza di misure fiscali e di bilancio comuni che affianchino gli sforzi monetari di Draghi, per il quale nutro un profondo rispetto. Il piano Juncker, sul quale pure l'Italia fa molto affidamento, è insufficiente e non idoneo a risolvere in tempo utile i problemi strutturali dell'Europa. Ben altro servirebbe: un massiccio impegno dei Paesi in surplus, Germania in testa, nell'intraprendere grandi piani europei di sviluppo e investimenti pubblici. Il momento è ora: quando mai nel mondo si troveranno condizioni così favorevoli? Perfino dall'economia cinese, che sembrava la mina destinata a sgretolare gli equilibri globali, arrivano notizie meno drammatiche. E il petrolio si sta riprendendo. Solo l'Europa è ferma, o quasi».

L'Italia ha più degli altri, un problema di banche: perché diceva che i tassi negativi sono controproducenti? «Il pacchetto di misure della Bce è coraggioso e articolato, ma stiamo raggiungendo il limite di ciò che si può fare in termini di bassi tassi e denaro facile senza compromettere la redditività delle banche.

Quello che è grave e rischia di vanificare tutti gli sforzi, è che a queste misure anticonvenzionali e decise non si affianca nessuna iniziativa altrettanto importante dal punto di vista politico.

La Bce fino a due anni fa aveva lo stesso mantra della Germania: l'austerità, il rigore di bilancio ad ogni costo. E' riuscita a fare, su spinta di Draghi, il salto culturale, la Germania invece è rimasta ferma sulle sue posizioni e le conseguenze sono nell'insufficiente crescita dell'Europa. Eppure basterebbe un po' di realismo: lo stesso che ha fatto riconoscere agli Usa che la politica del dollaro forte stava provocando la caduta dei prezzi del greggio, la deflazione mondiale, la crisi degli emergenti. Gli Stati Uniti hanno cambiato rotta, hanno già recuperato dall'1,2 all'1,5% l'inflazione, e le aspettative di crescita, che a fine anno facevano addirittura parlare di una recessione negli Usa, sono salite decisamente. E in tutto il mondo, i mercati finanziari hanno arrestato i crolli e gli spread sui crediti si sono ridotti». In questa morsa, però, l'Europa ha tutto da perdere? «Ma no, l'Europa è condannata solo dalla sua incapacità di mettere a punto politiche convincenti di sviluppo.

Lo è al punto che perfino una manovra mai vista prima come quella di Draghi, rischia di non avere effetti, se non quelli negativi "collaterali". E questo è imperdonabile».

www.mef.gov.it www.repubblica.it PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: L'ECONOMISTA Nouriel Roubini insegna alla New York University

L'INTERVISTA / LUIGI MARRONI, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA CONSIP

"Prossimo obiettivo la sanità anche una siringa fa risparmiare"

È solo un inizio ma possiamo arrivare a tagliare i costi di macchinari da centinaia di migliaia di euro (f.b.)

ROMA. Luigi Marroni, amministratore delegato della Consip, non risponde alla domanda, diretta, che vuole sapere perché gli amministratori locali non si rivolgono alla Consip per i loro acquisti: disattenti, disinformati o più eufemisticamente "furbi"? «Noi siamo qui per fornire assistenza a tutte le amministrazioni che vogliono essere accompagnate, anche tecnicamente, verso un sistema che permetta più trasparenza ed efficienza. È evidente che modificare le regole sempre seguite sugli appalti rappresenta un cambiamento forte. Vanno superate resistenze, a volte legittime, a volte meno, e va modificato un modo di pensare vecchio: ma questa rivoluzione va a vantaggio dei cittadini. La stiamo facendo, non solo appellandoci agli obblighi di legge ma anche al convincimento». Ingegnere Marroni, per ora avete fissato un perimetro di intervento di 40 miliardi, e ottenete forti risparmi su beni e servizi. Manca un comparto importante di intervento, la sanità, spesso al centro di scandali. Quando si parte? «Siamo appena partiti. Il primo appalto riguarderà le siringhe, per le quali abbiamo fissato un prezzo di riferimento. Chi trova prodotti sotto questo benchmark può comprarle, ma crediamo di aver fatto un buon lavoro, anche perché quelle che abbiamo scelto sono state testate. Fuori dai denti, abbiamo fatto le punture... L'appalto ha un valore di 60 milioni, ma presto crescerà.

Poi faremo gare enormi sulla manutenzione ospedaliera, grazie alle quali contiamo di ottenere risparmi anche del 40% rispetto alle spese attuali. Cerchiamo forniture per 2 miliardi. E altri due miliardi saranno la base d'asta per gli appalti di pulizia.

Poi ci occuperemo anche di Tac e risonanze. Abbiamo già visto che si possono spendere anche solo 350mila euro per macchine di diagnostica che oggi vengono acquistate a prezzo molto più alto e che hanno l'approvazione delle associazioni di radiologia».

Basterà tutto questo a soddisfare la voglia di spending review del governo? «Noi lavoriamo in sinergia con il sottosegretario Gutgeld e allarghiamo la nostra azione a tutto quello che può portare risparmi. Uno dei nuovi campi di azione che abbiamo individuato, ad esempio, riguarda la rete fognaria, la manutenzione delle strade, l'asfaltatura. Con nuove regole di appalto, che tengono conto anche della soddisfazione finale del cliente, potremo anche regolarizzare il caos delle buche di nelle strade di Roma. Ma è il modo di concepire le gare che va cambiato».

E come pensate di fare? «Insegnando alle amministrazioni a pensare in modo nuovo. Le faccio un esempio, quello delle fotocopie. In quel settore se si interviene sembra di toccare la carne viva. Ma ci sono sistemi che evitano sprechi enormi: una copia full cost con una macchina a noleggio costa 0,16 euro. Ma se si usa invece il sistema click and save, cioè si noleggia in pratica la copia che si fa, il costo scende a 0,017 euro».

Con le sole fotocopie però non si risana il bilancio dello Stato.

Cos'altro avete in mente? «Si può fare ancora tantissimo.

Anche nel settore dei trasporti. Abbiamo dei progetti per ristrutturare tutto quello pubblico, senza dover necessariamente acquistare nuovi mezzi. Il cosiddetto revamping permette ad esempio di allungare la vita media di locomotori e bus persino di 20 anni. Il nostro piano pluriennale è ambizioso: stiamo formando 10mila persone nelle amministrazioni per pensare e agire in modo nuovo, nell'interesse della collettività».

Foto: Luigi Marroni

IL COMMENTO

La fragile ripresa può sperare negli investimenti

Paolo Onofri Stefania Tomasini

Il clima economico internazionale è peggiorato nelle aspettative dei mercati finanziari e nell'ampiezza dei rischi che le stesse istituzioni internazionali prospettano. Non così i dati acquisiti per l'economia italiana nel corso del primo trimestre: l'effetto di rimbalzo (in parte statistico) della produzione industriale dovrebbe avere agito in direzione opposta all'effetto esercitato sul quarto del 2015, in presenza di una domanda che ha continuato a crescere, complici le rassicurazioni di Draghi sull'intenzione della politica monetaria di fare tutto il possibile per evitare la trappola della deflazione e per fugare l'incertezza che stava montando e si stava manifestando nell'ampia volatilità dei mercati finanziari. A un quarto trimestre "eccessivamente" cattivo è dunque seguito un primo che risulterà "eccessivamente" buono... ma qual è la crescita che si può prefigurare nel prosieguo dell'anno, al netto degli "eccessi"? Tutti i principali previsori stanno rivedendo verso il basso le stime per l'anno in corso, anche il Mef l'ha fatto. Dove si fermerà questa revisione? Sul traino della domanda estera si potrà ancora contare, ma ne è aumentata l'alea. segue a pagina 6 segue dalla prima Va riconosciuto che nel corso del 2015, nonostante il suo indebolimento, il deprezzamento del cambio ha consentito un aumento delle esportazioni che si è accompagnato a un ampliamento delle quote sul commercio mondiale, valutate a prezzi costanti. Giudizio positivo che si stempera sia se si considerano gli altri grandi Paesi dell'UEM, che hanno visto anch'essi un recupero di quote e in una misura maggiore rispetto all'Italia, sia se si misurano le quote a prezzi correnti, che invece vedrebbero una prosecuzione del trend di peggioramento della nostra posizione sui mercati esteri. Nulla di nuovo, si potrebbe dire: è una performance che si inserisce in un quadro di difficoltà pregresse delle esportazioni italiane, che hanno trovato conferma nella lentezza a recuperare i livelli pre-crisi, raggiunti solo all'inizio del 2015, a fronte delle esportazioni tedesche, francesi e spagnole, che questi livelli li hanno superati da tempo e ne sono, adesso, ben più alte (+20% circa). L'ottimismo si ridimensiona ulteriormente se si considera che, in prospettiva, il tasso di cambio effettivo dell'euro tenderà ad apprezzarsi, limitando i guadagni di competitività di prezzo, e la domanda globale verosimilmente rimarrà ancora debole nel corso di quest'anno e del prossimo. È dunque soprattutto sulla domanda interna che si dovrà contare. L'ulteriore riduzione del prezzo del petrolio, dai 53 dollari al barile medi del 2015 ai 39 previsti per il 2016, rappresenta ancora per quest'anno un elemento positivo, perché riduce i costi per le imprese e aumenta il potere d'acquisto delle famiglie: Prometeia stima che esso equivalga a ulteriori 7.5 e 4.5 miliardi rispettivamente di maggiore reddito e di minori costi. Tuttavia, le condizioni in cui si sta manifestando questa riduzione, con la percezione di fragilità dello scenario mondiale che esso restituisce e con gli effetti perversi sui tassi di interesse reale, insinuano dubbi su questi possibili effetti. Pur non trascurando tale rischio, la riduzione del prezzo dell'energia, associata a quella dei tassi di interesse sui prestiti, sta sostenendo un robusto ciclo di acquisto di beni durevoli, e non solo in Italia. Benché i consumi in beni durevoli rappresentino solo dal 4 al 6% del PIL, essi hanno contribuito per circa un quinto alla crescita in Germania, Francia, Spagna, per la metà in Italia. È in parte un fenomeno fisiologico: come noto, la spesa delle famiglie in beni durevoli può essere più facilmente posposta in tempi di difficoltà economiche ed è quanto è avvenuto durante la recente fase recessiva, così che ora la vita media (e dunque il grado di obsolescenza) dello stock di auto ed elettrodomestici delle famiglie italiane è molto elevata. Ciò, assieme a condizioni espansive nell'erogazione del credito alle famiglie, consentirà la prosecuzione di un ciclo di rinnovo almeno per tutto l'anno in corso, sostenendo la crescita dei consumi. Tuttavia, la tenuta della ripresa dipenderà in misura significativa dalla possibilità che si avvii un ciclo degli investimenti allargato a tutte le componenti dei beni strumentali, tanto più urgente dopo le drammatiche cadute degli ultimi otto anni che hanno ridotto, secondo alcune stime, la nostra capacità produttiva in una misura che va dall'11% al 17%. Nell'anno in corso ciò sarà favorito dagli incentivi

fiscali previsti dalla legge di stabilità (maxi-ammortamento), da prospettive di domanda che, nonostante i rischi, si andranno via via consolidando, da un ulteriore miglioramento nell'accesso al credito. La revisione al ribasso delle stime di crescita della nostra economia per l'anno in corso dovrebbe quindi non andare oltre l'1.2 per cento del Def dall'1.6 precedente e l'1.0 per cento di Prometeia e Ocse dall'1.2. Non va trascurato, tuttavia, che l'aumentata alea di cui si diceva trova in corso d'anno scadenze precise, in corrispondenza delle quali eventuali esiti negativi potrebbero peggiorare la fiducia degli operatori: il referendum inglese a fine giugno e le tappe previste sul percorso di rifinanziamento del debito greco e dei primi rimborsi dei prestiti passati tra maggio e luglio, come pure i diversi appuntamenti per gli elettori italiani a cominciare dal prossimo week-end per terminare a ottobre. S. DI MEO

Foto: L'armatore napoletano Vincenzo Onorato , ora aderente alla Federlinea, visto da Dariush Radpour

REGNO UNITO

Un regalo da 200 mila sterline mette nei guai Cameron

Nella sua dichiarazione dei redditi spunta una donazione fatta dalla madre I dubbi dei rivali su un'evasione fiscale. Oggi il premier si difende ai Comuni

ALESSANDRA RIZZO

LONDRA Una società offshore con sede alle Bahamas, scovata tra gli undici milioni e mezzo di documenti ormai noti in tutto il mondo come « Panama Papers», si è trasformata nella crisi politica più grave mai affrontata da David Cameron. Una crisi che non riguarda solo le attività fiscali del primo ministro britannico, ma mette in dubbio la sua integrità e capacità di giudizio, tira in ballo la sua famiglia, e rischia di avere serie ripercussioni sul referendum di giugno sulla Brexit. Cameron sta tentando da giorni di mettere fine allo scandalo, esplosivo quando ha ammesso di aver avuto una quota, poi venduta per 30mila sterline, nella società offshore creata dal padre: da ultimo ha pubblicato, cosa senza precedenti per l'inquilino di Downing Street, dati delle dichiarazioni fiscali degli ultimi sei anni. Ha annunciato la creazione una task-force per combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. E oggi farà una dichiarazione in Parlamento dove sarà sottoposto al fuoco di domande dell'opposizione laburista. Ma i dati resi noti da Downing Street sulle attività fiscali del premier hanno gettato benzina sul fuoco. Nell'anno fiscale 2014-15, l'ultimo disponibile, Cameron ha pagato quasi 76mila sterline di tasse su un imponibile di oltre 200mila sterline. Ma è un altro fatto ad aver attirato l'attenzione dei giornali: un regalo di 200mila sterline arrivato dalla madre ultraottantenne nel 2011. Per i malpensanti, ed erano in molti sulle prime pagine di giornali che hanno preso il Premier per la gola, è solo un modo per aggirare la tassa di successione (ipotesi negata da Downing Street). Negli ultimi giorni i bookmakers hanno ridotto le quote per le dimissioni di Cameron, ma sono in pochi tra i corridoi di Westminster a pensare che il premier, con il referendum del 23 giugno alle porte, possa davvero gettare la spugna. Altra questione è misurare l'effetto dello scandalo, e del colpo all'immagine di Cameron, sulla campagna elettorale. «Sappiamo che nei referendum alcuni sono fortemente influenzati dalla popolarità del governo», ha detto una fonte laburista, che non crede comunque all'ipotesi dimissioni. «Il fatto che Cameron stia subendo la pressione più forte da quando è diventato premier è motivo di preoccupazione per quanti vogliono che la Gran Bretagna resti nella Ue». Cameron non è accusato di evasione fiscale. Ma lo scandalo ne ha compromesso la reputazione. Innanzitutto perché, di fronte a vip beccati qualche anno fa ad aver evitato con stratagemmi vari di pagare le tasse, il Premier aveva parlato di comportamento «moralmente sbagliato» - parole che in questi giorni lo stanno perseguitando. Così come la promessa di un giro di vite sui paradisi fiscali. Ipocrita, incoerente, immorale sono alcuni degli epiteti che gli sono piovuti addosso. Inoltre l'incapacità di gestire lo scandalo ne ha acuito drammaticamente la portata. Il leader laburista Jeremy Corbyn ha accusato Cameron di aver ingannato il Paese con parole fuorvianti ed evasive (quattro dichiarazioni imbarazzate in ventiquattro ore prima dell'ammissione di giovedì scorso). L'altro peccato capitale di Cameron, in un Paese ossessionato dalle classi sociali, è di essere ricco. E nello scandalo c'è molto della sua storia personale, a cominciare dal nome della società, Blairmore Holdings, dalla casa di famiglia nel nordest del Paese. Negli Anni 80, quando la società veniva fondata, il giovane David era a Eton, e poi si era b e a p p r o d a t o a Oxford, e alle ville di campagna di Chipping Norton. «Lo scandalo dei "Panama Papers" - ha scritto il Times - è il sogno di ogni euroscettico».

Tutti i guai di David Innanzitutto i Panama Papers dai quali è uscito che il premier aveva una quota nella società offshore del padre. L'ha venduta prima di diventare premier per 30 mila sterline. Non è indagato per nulla. Altra preoccupazione per Cameron è legata all'economia. Londra ha evitato la grande crisi post 2008 ed è riuscita a tenere ampi margini di crescita. Ma gli ultimi dati manifatturieri sono negativi. Nel Partito Cameron non è saldo come un tempo: il fronte euroscettico e il nemico-amico Boris Johnson sono sempre più influenti. Se Cameron vincerà il referendum sarà chiamato a un rimpasto

Foto: Conser vatore David Cameron il 9 ottobre del 1966. Sposato con Samatha, la coppia ha 3 figli (un quarto è morto per una malattia). Leader conservatore dal 2005 e dal 2010 è primo ministro

Foto: NIKLAS HALLE'N/AFP

Foto: Manifestanti a Downing Street durante il corteo di sabato: hanno chiesto a Cameron di dimettersi

La posta di Maggi / tutto SOLDI LAVORO IN CORSO

Il taglio alla pensione del 3 per cento

GLAUCO MAGGI

Sono andato in pensione anticipata nel settembre 2014, usufruendo ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti dei sei mesi di maggiorazione contributiva in base alla legge 388/2000 in quanto invalido al 100%. Allora avevo 59 anni e mezzo d'età. Per questo ho subito una decurtazione del 3%. Mi hanno detto che tale penalizzazione è stata eliminata per tutti i tipi di contributi a partire da gennaio 2015 e poi con la legge di stabilità 2016 anche per il periodo 2012/2014. A quando gli arretrati Inps? D. S. A quando? Mai. Tutto ha inizio dalla legge 190/2014 che esclude l'applicazione delle riduzioni (come quelle scaricate sulla sua pensione) per chi - pur con età inferiore ai 62 anni - raggiunge i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2017. Restano in piedi i tagli per gli anni 2012/2014. Ma la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) li toglie anche a questo ultimo triennio (come è appunto capitato a lei). Ma c'è un «però»: la soppressione riguarda solo i ratei di pensione a partire dal 1° gennaio 2016. Ciò significa che lei ha diritto alla ricostituzione della pensione ma senza riconoscimento di arretrati e relativi interessi.

I rapporti delle aziende con la Pubblica amministrazione

La fattura digitale fa boom, ora la sfida è estenderla ai privati

SANDRA RICCIO

La fattura digitale compie il suo primo anno di vita e guarda già a nuove sfide. I vantaggi che offre sono molteplici e le aziende hanno imparato a riconoscerli. La fattura elettronica verso la Pubblica amministrazione è diventata obbligatoria nel marzo 2015 per oltre due milioni di imprese, dalla grande multinazionale alla piccola impresa familiare. Le vecchie documentazioni di carta sono state mandate in soffitta per fare posto a milioni di scambi elettronici. Nel mese passato, registra il sito FatturaPa.gov del governo, sono state emesse quasi 3 milioni di fatture digitali nei confronti della P.a. (nel marzo 2015 erano state 500mila). L'efficienza derivante dalla smaterializzazione si ripercuote positivamente sull'intera collettività. «Secondo il Politecnico di Milano, il risparmio che deriva da ogni fattura ricevuta in formato digitale è di circa 14-17 euro grazie al minor impiego di manodopera, e 3 euro per la riduzione dei materiali e dello spazio utilizzato» racconta Liliana Fratini Passi, direttore generale del Consorzio Cbi che ha come obiettivo lo sviluppo di servizi finanziari evoluti funzionali ad accompagnare cittadini, imprese e P.a. nel processo di cambiamento e digitalizzazione del Paese. Il passaggio progressivo a un formato strutturato ha un beneficio potenziale per la Pubblica amministrazione di un miliardo di euro l'anno grazie alla riduzione dei costi delle attività, alla migliore accuratezza del processo, alla riduzione degli archivi e all'abbattimento dei tempi di esecuzione dei processi. Più fatture digitalizzate significa più soldi risparmiati. Ricadute positive riguarderanno infatti anche i fornitori della P.a., per cui i benefici economici saranno di quasi 600 milioni di euro, che sommati a quelli della Pubblica amministrazione portano a 1,6 miliardi di euro la stima complessiva dei vantaggi per il sistema Paese. «Il prossimo passo si auspica possa essere quello di un'adozione diffusa della fattura elettronica anche tra privati (business-to-business), fungendo da volano per i processi di smaterializzazione e digitalizzazione dell'intero ciclo ordine, fatturazione e pagamento e per la digitalizzazione del Paese» dice Fratini Passi. Le prime tappe sono già scritte. In particolare: in via opzionale dal 1° gennaio 2017 sarà introdotta la possibilità di invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio. Dal 1° luglio 2016 si prevede la messa a disposizione da parte dell'Agenzia di un servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura elettronica, il suo invio e la conservazione sostitutiva. Inoltre saranno introdotte modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche "da remoto", riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Su questo fronte sono stati pensati degli incentivi come la riduzione di un anno, da quattro a tre, dei termini di accertamento. Insieme a corsie prioritarie per i rimborsi Iva. Inoltre, per chi sceglie la fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi allo spesometro, alle operazioni black-list e quelle connesse ai contratti di leasing.

3

milioni nel mese di marzo Il numero di fatture elettroniche emesse Un boom rispetto a marzo 2015, quando furono soltanto 500 mila

Foto: Comunicare con i bit La fatturazione digitale obbligatoria nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle aziende è stata introdotta un anno fa e ha dato buoni risultati

Foto: IMAGOECONOMICA

Foto: Liliana Fratini Passi, d.g. di Cbi

I pagamenti delle famiglie

Bollette, tributi, cartelle esattoriali e ticket Tutti i vantaggi del sistema elettronico Cbill

La digitalizzazione del Paese, necessaria per il rinnovamento e il rilancio economico dell'Italia, passa anche per le bollette di luce e gas. Il processo è già partito grazie a un innovativo servizio che si chiama Cbill. A lanciarlo, a metà 2014 è stato Cbi, un consorzio nato nel 2008 per impulso dell'Abi, l'Associazione delle banche italiane. Cbi ha come obiettivo lo sviluppo di servizi finanziari evoluti funzionali ad accompagnare cittadini, imprese e P.a. nel processo di cambiamento e digitalizzazione del Paese. Che cos'è Cbill? Un servizio che consente di pagare con maggiore facilità attraverso la modalità multibanca e multicanale (tablet, smartphone, Atm e sportello fisico) diversi tipi di bollette (utenze, tributi, cartelle esattoriali, trasporti, ticket sanitari ed altro ancora). È possibile anche consultare i propri bollettini in modo da avere sempre sotto mano i pagamenti effettuati. Il servizio Cbill porta vantaggi a cittadini, imprese e P.a. e all'intera collettività. «Per milioni di famiglie e imprese italiane l'utilizzo di un sistema di pagamento come il Cbill porta a risparmiare tempo e denaro - spiega Liliana Fratini Passi, d.g. del Consorzio Cbi - . Si possono pagare i bollettini ovunque, evitando code inutili, e anche in mobilità. Inoltre si ha la garanzia che la banca esponga tutti i fatturatori che aderiscono al servizio e non solo quelli direttamente contrattualizzati». Ma ci sono numerosi vantaggi anche per i fatturatori aderenti al servizio. In primis possono garantire valore all'utente, con la possibilità di integrare l'offerta commerciale e le modalità di relazione con un servizio ad alto valore aggiunto che garantisce l'eliminazione delle code agli sportelli e l'opportunità di gestire le bollette direttamente sul conto online della banca: ricevimento, pagamento, immediato riscontro dell'avvenuto pagamento, eventuali costi di mora in caso di ritardo nei pagamenti. «Va detto poi che con questo nuovo servizio si semplificano i processi di riconciliazione contabile ma soprattutto si riducono gli errori e di conseguenza i casi di gestione delle dispute, oltre che i tempi di riscossione - dice Liliana Fratini Passi -. C'è poi la possibilità di raggiungere un maggior numero di utenti online e, infine, di personalizzare il servizio in funzione delle specifiche esigenze delle aziende e delle amministrazioni». Cbill è offerto in modalità competitiva dagli Istituti Finanziari Consorziati in Cbi. Il loro elenco è disponibile sul sito www.cbill.it. Dal lancio ufficiale, avvenuto il 1° luglio 2014, Cbill ha attivato circa 140 fatturatori tra privati e P.a. e ha registrato oltre 2.100.000 operazioni totali iniziate, quasi esclusivamente su canale web, per un controvalore complessivo di oltre 400 milioni di euro. Si tratta di numeri in continua crescita grazie ai vantaggi per utenti debitori, imprese e P.a. Il margine di crescita è enorme. Sono infatti 630 milioni i bollettini emessi ogni anno in Italia, ma di questi appena il 3% è intermediato dai canali bancari. Una percentuale che per effetto di Cbill potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi per il sistema-Paese grazie a una riduzione annua del consumo di carta di 12.600 tonnellate e delle emissioni di anidride carbonica derivanti dai processi di produzione e invio delle bollette di 21.420 tonnellate.

Foto: IMAGOECONOMICA

Foto: L'Italia dei pagamenti e della burocrazia si digitalizza

LA CRISI

Le carte di Panama Cameron in difesa: «Ecco i miei conti» È giallo donazioni

Il premier inglese pubblica i suoi redditi, ma c'è il caso dei soldi ricevuti dalla madre. Oggi riferirà in Parlamento
Cristina Marconi

Non va migliorando la posizione del primo ministro britannico David Cameron, che ad una settimana dal suo coinvolgimento nello scandalo dei fondi offshore emerso con i Panama Papers ha deciso di rendere note le sue dichiarazioni dei redditi dal 2009 al 2015. Facendo venire alla luce una donazione di 200mila sterline fattagli da sua madre dopo la morte del padre Ian, avvenuta nel 2010, operazione che potrebbe apparire come di un tentativo di aggirare le tasse di successione - del 40% per i beni al di sopra delle 325mila sterline - andando ad aggiungere ulteriore carne al fuoco all'indignazione popolare suscitata dalla scoperta che Cameron senior aveva un fondo d'investimento a Panama, il Blairmore Holdings, di cui il primo ministro e sua moglie Samantha possedevano delle azioni, vendute nel 2010 prima dell'arrivo a Downing Street. Negli ultimi sei anni Cameron ha guadagnato complessivamente 1,1 milioni di sterline, ossia 1,36 milioni di euro, e ha pagato 400mila sterline di tasse, ma dalle tre pagine riassuntive pubblicate emergono anche 72mila sterline ricavate dalla vendita di "altre azioni" oltre a quelle detenute in Blairmore. All'indomani della manifestazione in cui un migliaio di persone hanno chiesto le sue dimissioni, Cameron ha scelto la strada, mai percorsa prima da un primo ministro, della trasparenza sulla situazione nei confronti del fisco. Ed è stato subito seguito dalla leader del partito nazionalista scozzese, Nicola Sturgeon, che insieme al Labour ha chiesto che anche gli altri membri del governo facciano chiarezza sulle loro entrate. Il leader laburista Jeremy Corbyn ha chiesto che vengano resi noti tutti i documenti fiscali del primo ministro e ha aggiunto: «Dobbiamo sapere innanzi tutto perché ha messo i suoi soldi all'estero e se ne ha fatto qualcosa prima del 2010, quando è diventato primo ministro. Queste sono le domande a cui deve rispondere». PARTITO DIVISO A poco più di due mesi dal referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, il partito conservatore è attraversato da spaccature che lo scandalo in corso rendono ancora più incandescenti. Tanto che secondo la stampa Cameron starebbe cercando di riportare all'ovile le figure di spicco che si sono schierate a favore della Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, e quindi contro di lui, negoziando un rimpasto di governo che all'indomani del referendum dovrebbe dare ruoli importanti al sindaco di Londra uscente, Boris Johnson, e al ministro della Giustizia Michael Gove, in quella che è stata ribattezzata l'operazione "Save Dave", "Salvare David". La posta in gioco non è solo la sopravvivenza politica del primo ministro ma il modo stesso in cui il paese si presenterà al voto del 23 giugno, visto che con dei vertici del Labour particolarmente tiepidi nei confronti dell'Unione europea l'unico politico di rilievo a fare una campagna convinta a favore della permanenza nella Ue è lo stesso Cameron, il quale spera di riuscire a risanare una situazione gestita malissimo nei giorni passati - le prime rivelazioni erano state bollate come "una faccenda privata" - e che ha lasciato una pessima impressione a buona parte dell'opinione pubblica. LE CONSEGUENZE Nel caso le cose precipitassero, il primo ministro potrebbe decidere di dimettersi, costringendo i Tories a nominare un nuovo leader, che poi andrebbe ad occupare Downing Street, come avvenne per Gordon Brown dopo le dimissioni di Blair nel 2007. Oppure si potrebbe arrivare ad un voto di fiducia che, nel caso non venisse superato, porterebbe a nuove elezioni. Ma con un Labour spaccato dalla leadership debole di Jeremy Corbyn e consapevole di rischiare un risultato elettorale potenzialmente catastrofico e una maggioranza seppur silenziosa di Tories contrari alla Brexit, i due scenari appaiono, nonostante la tempesta in corso, poco probabili.

Lo scandalo "Panama Papers"

11,5 milioni

140

LA FUGA DI NOTIZIE

1977-2015

12

307

33

76

214.000 Clienti 14.000 Impiegati 600 i giornalisti che li hanno studiati Uffici nel mondo 42 (principali: Miami, Hong Kong, Zurigo) i documenti segreti analizzati in un anno il periodo cui fanno riferimento (38 anni) studio legale Mossack Fonseca sede: Panama personaggi famosi o persone a loro vicine citati nei documenti i Paesi dell'"International Consortium of Investigative Journalists": L'Espresso (Ita); Suddeutsche Zeitung (Ger); Bbc, Guardian (Gb)... i leader politici coinvolti (re, presidenti e primi ministri) società offshore nei file, legate a oltre 200 Paesi persone o società nella "black list" Usa per legami col terrorismo

Foto: IL LEADER LABURISTA CORBYN INSISTE: «VOGLIO VEDERE I DOCUMENTI. SPIEGHI PERCHÉ HA PORTATO FONDI ALL'ESTERO»

Foto: Sopra e a sinistra due momenti della dura contestazione nei confronti del premier britannico David Cameron (foto AP) A destra Jeremy Corbyn, leader del Partito Laburista (foto EPA)

IL DOCUMENTO

Il Fisco incassa 300 milioni con una lettera

Nonostante i 14,9 miliardi ottenuti con la lotta all'evasione nemmeno un euro andrà al fondo per il taglio delle imposte. È il gettito recuperato, inserito nel Def, grazie alle 220 mila missive inviate ai contribuenti non in regola con la precompilata

Andrea Bassi

Nonostante il risultato record della lotta all'evasione, che nel 2014 ha raggiunto i 14,9 miliardi di euro, il fondo per il taglio delle tasse alimentato con i proventi recuperati dal Fisco rimarrà a secco. A spiegarlo è uno degli allegati del Documento di economia e finanza approvato venerdì scorso dal consiglio dei ministri. La legge prevede che ogni anno nel Def, sia effettuata una stima di quali sono i proventi "permanenti" per le casse dello Stato derivanti dalla lotta all'evasione, e che dunque costituiscono un'entrata certa anche per il futuro. Solo dopo questa verifica il gettito della lotta all'evasione può essere versato nel fondo taglia-tasse e utilizzato per ridurre la pressione sui cittadini onesti. Il problema è che, per il 2015, dei 14,9 miliardi recuperati dall'Agenzia delle Entrate, nemmeno un euro finirà nel fondo. Il calcolo è complesso. Per determinare qual è la cifra permanente di gettito da lotta all'evasione da poter destinare al taglio delle tasse, è necessario mettere a confronto le previsioni di incasso del 2014 e del 2015, con gli incassi effettivamente ottenuti e, infine, con le previsioni per il 2016. La morale della favola è sintetizzata nell'ultima riga dell'allegato: «Non si valutano maggiori entrate rispetto a quelle già scontate nei tendenziali». Insomma, niente dei 14,9 miliardi recuperati all'evasione sarà usato per il taglio delle tasse. LE ALTRE NOVITÀ Questo nonostante il Documento di economia e finanza dia conto anche di un'altra importante novità. Per la prima volta viene stimato il risultato dovuto al miglioramento della «compliance», ossia l'adempimento spontaneo dei contribuenti. Alla fine dello scorso anno, l'Agenzia delle Entrate ha inviato 220 mila lettere a persone che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi. Erano state individuate grazie all'incrocio delle banche dati e all'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata. Dopo quell'invio in oltre 105 mila avevano regolarizzato la loro posizione e si erano messi in regola. Iniziative del genere erano state poi compiute anche nei confronti di imprese e partite Iva. Grazie a queste iniziative, sottolinea il documento allegato al Def, è stato possibile recuperare 300 milioni. Si tratta del primo gettito ottenuto, appunto, con la «compliance». Nel Piano nazionale di riforma, l'altro documento che accompagna il Def, è emersa anche un'altra importante indicazione che riguarda il fisco. La riforma del catasto, che era stata messa da parte dal governo Renzi lo scorso anno, torna in agenda. Ma sarà attuata con molta gradualità. Secondo quanto riportato nel documento, l'attuazione della riforma è prevista entro il 2018, ma facendo attenzione «accuratamente» agli effetti «di gettito e distributivi». Prima di procedere a «interventi più generali e organici», si precisa nel documento, andranno completate «complesse operazioni di allineamento delle basi dati» già in corso. Degli effetti che questo riallineamento sta avendo, si trova qualche traccia ancora una volta nel Def. Si legge, infatti, che nei 17 Comuni che hanno richiesto la «revisione del classamento per microzone», come accaduto ad esempio a Roma, Milano, Bari, le rendite sono aumentate complessivamente di 184 milioni. Infine entra nel vivo la riforma del bilancio dello Stato, che, come scritto dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in premessa al Piano nazionale di riforma, consentirà di superare «la logica emergenziale» degli ultimi anni e renderà «permanente» la spending review. Le commissioni Bilancio di Camera e Senato dovrebbero dare infatti tra domani e mercoledì i pareri agli ultimi due decreti.

I numeri della lotta all'evasione

LA LOTTA ALL'EVASIONE

105.341

LE LETTERE INVIATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

220.000

64.710

48.795

2.632

504

4.220

803

13.626

817 IVA 730 10,1 Lista 770 Plusvalenze Spesometro fornitori 14,9 14,2 N u m e r o d i d e s t i n a t a r i 6,9
6,4 4,4 Tipologia di comunicazione N u m e r o d i d e s t i n a t a r i c h e h a n n o p r e s e n t a t o l a d i c
h i a r a z i o n e 2009 2008 2007 2006 13,1 12,5 12,7 10,5 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Somme
recuperate dall'Agenzia delle Entrate (in miliardi di euro)

Foto: DOMANI RIPRENDE ALLA CAMERA L'ITER PER LA RIFORMA DEL BILANCIO PUBBLICO ADDIO
ALLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Foto: NEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA TORNA ANCHE L'IPOTESI DI RIFORMA DEL
CATASTO MA SOLO NEL 2018

È la fine dei paradisi fiscali

I Panama papers dimostrano che non esistono più luoghi sicuri per sfuggire alle pretese del fisco. Basta molto poco per rovinare l'immagine e la reputazione
MARINO LONGONI

Non esistono più sulla terra luoghi sicuri per nascondere il proprio tesoretto. I Panama papers lo dimostrano. L'inchiesta giornalistica che ha fatto tremare i polsi a migliaia di persone è solo l'ultimo anello di una catena di eventi che vanno tutti nella stessa direzione. Il mondo è cambiato, i baluardi del segreto bancario stanno cadendo uno dopo l'altro, i paradisi fiscali spesso si trasformano in inferni, grazie anche a fughe di notizie che diventano sempre più frequenti e corpose. Finire nella rete di una di queste pseudo inchieste ha come conseguenza immediata quella di dover rispondere al fisco delle somme che si presumono evase. Per i personaggi pubblici, a ciò si aggiunge anche un danno di immagine molto difficile da rimediare. Per i politici può significare dover cambiare mestiere. I rischi sono superiori ai benefici e soltanto i capitali di origine illecita ormai possono avere interesse a cercare nascondigli sempre più improbabili. Le classiche triangolazioni fiscali che permettono alle aziende più strutturate di sfuggire alla gravosa tassazione dei paesi nei quali i capitali sono stati prodotti, sono naturalmente ancora possibili. Si può sempre, per esempio, far transitare le royalties imputabili a un marchio o un brevetto attraverso la classica società interposta irlandese per farli finire nella Llc (limited liability company) statunitense, minimizzando la tassazione e rendendo anonimo il beneficiario effettivo. Ma poi succedere sempre più spesso che un dipendente rancoroso o un evento imprevedibile mandi all'aria un piano tecnicamente perfetto. Il danno è assicurato anche quando la fuga di notizie ha profili di illegalità, imprecisione, strumentalità. Come succede, peraltro, nell'inchiesta Panama papers: uno scoop giornalistico pilotato a livello mondiale da una fonte che però rimane sconosciuta e che nessun giornalista è in grado di verificare. Con anomalie clamorose: possibile che in 11 milioni di documenti relativi a 200 mila società ci siano solo difficili da lavare. È un gioco sporco, che nessuno è in grado di controllare fino in fondo. Anche le banche, che fino ad oggi erano uno strumento sempre presente nei trasferimenti di denaro verso le mete più strane, stanno cominciando a prendere le distanze, impaurite dalle regole antiriciclaggio sempre più severe. Tra poco, su queste piazze, ci resteranno solo i criminali e i loro prestanomi. 200 nomi statunitensi, quando è noto a tutti che Panama è stata per decenni, dal punto di vista finanziario, una enclave americana? Evidentemente i file sono stati ripuliti. Da chi? Per quale scopo? Non solo: l'inchiesta è stata così deflagrante da far dimenticare alcuni dettagli che forse non sono noti al grande pubblico, ma che gli addetti ai lavori conoscono benissimo: per esempio il fatto che la gran parte delle posizioni (almeno quelle italiane) che stanno finendo nel tritacarne mediatico potrebbero essere dal punto di vista giuridico del tutto regolari: ItaliaOggi ha riportato qualche giorno fa la notizia che più della metà degli italiani con un conto panamense ha già regolarizzato la propria posizione con la voluntary disclosure. Molti altri potrebbero averlo fatto con i precedenti scudi fiscali. Altre irregolarità potrebbero essere prescritte. Ma ciò conta poco. Irrilevante anche il fatto che Panama sia uscita dalla black list dell'Ocse già nel luglio 2011. L'opinione pubblica non va troppo per il sottile: finire su una graticola mediatica come questa significa infangare l'immagine di una persona o un'azienda con il sospetto di evasione, fondi neri, riciclaggio e chissà cos'altro. Macchie molto
mlongoni@class.it

LOTTA ALL' EVASIONE Dopo il caso Panama Papers sempre più evidenti i pericoli legati ai depositi all'estero

Altro che paradiso fiscale. Chi occulta i denari rischia grosso

STEFANO LOCONTE E CARLO DE MATTEIS

La recente de agrazione del caso Panama Papers porta nuovamente alla ribalta, come accaduto nel caso della lista Falciani, i c.d. paradisi fi scali. Al contribuente che oggi ritiene di poter sottrarre e depositare all'estero materia imponibile non rimane che convivere con la necessità di scovare luoghi sempre più lontani dove depositare i propri averi, sopportando anche il rischio di non avere più il controllo e la disponibilità di quanto accumulato, oltre al pericolo di essere chiamato a rispondere, una volta o l'altra, di movimenti finanziari da e verso l'estero, senza giustificazioni di sorta. I paradisi fi scali. Detti anche centri offshore o tax havens, indicano l'insieme eterogeneo di giurisdizioni che danno la possibilità di sfruttare aliquote fi scali molto basse o tendenti allo zero, che offrono opacità finanziaria e societaria e frappongono ostacoli alla collaborazione internazionale in campo fi scale. Queste caratteristiche rendono i paradisi fi scali il luogo ideale per nascondere i capitali alle autorità del proprio paese mantenendo l'anonimato. Le autorità finanziarie dei paradisi fi scali, infatti, non sono tenute ad accertare né la provenienza del denaro, né l'effettiva identità di chi lo versa. Ma cosa sono di preciso i paradisi fiscali? L'Ocse ne delinea i caratteri generalmente presenti. Mancanza di «vere» imposte. Il livello impositivo sui ussi fi nanzari o sulle attività mobili deve risultare nullo o meramente simbolico (no or only nominal taxes). Generalmente, si tratta di regimi fi scali che prediligono l'esenzione totale dei redditi delle persone fi siche e giuridiche ivi residenti. Mancanza di effettivo scambio di informazioni con i Paesi «a fiscalità ordinaria». La normativa interna dello Stato estero prevede solitamente severe regole di segretezza finalizzate a nascondere le attività economiche agli occhi delle autorità fi scali straniere (lack of effective exchange of information). Mancanza di trasparenza. Tipicamente si tratta di paesi privi di meccanismi di controllo sui ussi fi nanzari (lack of transparency). Mancanza di reale attività economica. In tal senso viene facilitato lo stabilimento di entità detenute da soggetti stranieri senza la necessità di una presenza effettiva sul territorio (no substantial activities). In questo modo i tax havens assolvono la funzione di fornire un luogo di detenzione degli investimenti schermato e protetto dai controlli delle autorità fiscali degli altri paesi. Nell'ordinamento italiano il legislatore non ha previsto l'enumerazione unitaria di tutti i paesi considerati «paradisi fi scali», ma ha stilato diversi elenchi di paesi a regime fi scale privilegiato in riferimento ad una serie di istituti giuridici a presidio degli interessi nazionali. Ne discende un impianto normativo eterogeneo che prevede diverse misure di contrasto ai fenomeni elusivi ed evasivi collegati a tali Paesi. In particolare, il dm 4/5/99, norma da considerare ai fi ni dell'applicazione dell'art. 2, co. 2-bis Tuir, ha ad oggetto i fenomeni connessi allo spostamento all'estero della residenza da parte delle persone fisiche, e dispone, salvo prova contraria, che i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in uno dei paesi dell'elenco di cui al dm si considerino residenti in Italia. In tema di controlled foreign companies (disciplina che prevede la tassazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato per trasparenza in capo al soggetto italiano controllante) la nuova norma introdotta dalla legge di stabilità 2016 (208/15) ha ridefinito i criteri d'individuazione dei paesi a fi scalità privilegiata rilevanti ai fi ni delle Cfc estere, abbandonando il precedente sistema basato sull'elenco dei paesi black list di cui al dm 21/11/01 e prevedendo invece, al nuovo art. 167 co. 4 Tuir, che i regimi fi scali di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione (cioè non in uenzato dalla base imponibile) risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, lasciando dunque al contribuente l'onere di verificare, di volta in volta, lo status di paradiso fi scale dell'ordinamento estero. Per l'anno 2016 sono da considerarsi a fi scalità privilegiata i paesi non appartenenti all'Ue e ai paesi See white list con cui l'Italia ha stipulato un accordo per l'effettivo scambio di informazioni, espressamente esclusi dall'art. 167 co. 1) inferiore al 13,75% (50% di 27,5% a

titolo di aliquota Ires). A partire dal 2017, con la nuova aliquota Ires al 24%, l'aliquota dovrà essere inferiore al 12%. Infine, in tema di costi black list, l'art. 1 comma 142 lett. a) della legge di stabilità 2016 ha abrogato le norme contenute nell'art. 110 co. da 10 a 12-bis Tuir. Pertanto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15, i suddetti costi saranno deducibili, al pari dei costi di fonte interna o derivanti da transazioni con controparti localizzate in Stati «collaborativi», secondo gli ordinari criteri di inerenza, certezza e oggettiva determinabilità. Ormai a livello Ue e mondiale si stanno mettendo in atto politiche comuni di contrasto all'evasione e all'elusione internazionale. In tal senso deve leggersi la decisione, anche da parte dei paesi tipicamente più restii, di adottare standard di trasparenza fi scale ed acconsentire all'implementazione di adeguati scambi di informazioni. Siamo nell'ambito di un processo di trasformazione a livello globale, che emarginerà sempre più gli Stati non collaborativi. La ricaduta interna di questo processo la vediamo riflessa, ad esempio, nelle norme disciplinanti l'innalzamento dei periodi soggetti ad accertamento nelle ipotesi di spostamento o detenzione dei capitali in Paesi black list, nell'introduzione del recente reato di autoriciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato presupposto, nell'inasprimento di sanzioni penali nel caso di reati di evasione.

Quali sono i paradisi fi scali rimasti? Stati considerati a fi scalità privilegiata secondo la normativa interna Ai fi ni dell'applicazione dell'art. 2 Tuir in tema di residenza delle persone fi siche: Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahamas; Bahrein Barbados; Belize; Bermuda; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Mauritius; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia francese; Monaco; Sark; Seychelles; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa. Potenzialmente assoggettabili alla nuova disciplina Cfc di cui all'art. 167 Tuir: Anguilla; Bahamas; Bermuda; Isole Cayman; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini britanniche; Andorra; Alderney; Gibilterra; Guernsey; Herm; Jersey Isola di Man; Sark; Isole Marshall; Nauru; Vanuatu. Non saranno più considerati a fi scalità privilegiata a partire dal 2017, per effetto della riduzione dell'aliquota Ires: Liechtenstein; Macao; Oman. Ai fi ni dell'applicazione del dm 23/1/02 come modifi cato dal dm 27/4/15: Andorra; Maldive; Bahrein (escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffi nazione nel settore petrolifero); Angola (sole società petrolifere esenti dall'Oil Income Tax, società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code); Bahamas; Nauru; Monaco (escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato); Antigua (sole International business companies non operanti in Antigua e società che effettuano produzioni autorizzate); Barbados; Niue; Dominica (sole international companies esercenti l'attività all'estero); Barbuda; Nuova Caledonia; Ecuador (sole società operanti nelle Free Trade Zones che benefi ciano dell'esenzione dalle imposte sui redditi); Brunei; Oman; Giamaica; Gibuti; Polinesia francese; Kenya (sole società insediate nelle Export Processing Zones); Grenada; Saint Kitts e Nevis; Panama (sole società i cui proventi af uiscono da fonti estere, società situate nella Colon Free Zone e società operanti nelle Export Processing Zones); Guatemala; Salomone; Portorico (sole società esercenti attività bancarie e società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993); Samoa; Svizzera (sole società non soggette alle imposte cantonali e municipali - società holding, ausiliarie e di domicilio); Isole Cook; Saint Lucia; Uruguay (sole società esercenti attività bancarie e holding che esercitano esclusivamente attività off-shore); Isole Marshall; Saint Vincent e Grenadine; Isole Vergini statunitensi; Sant'Elena; Kiribati; Sark; Libano; Seychelles; Liberia; Tonga; Liechtenstein; Tuvalu; Macao; Vanuatu.

Nell'ordinamento processuale tributario non esiste un principio analogo al penale

Lista dei cattivi prova utilizzabile*

GIOVAMBATTISTA PALUMBO

Il quadro normativo, nazionale ed internazionale in tema di paradisi fiscali è complesso e in continua «rincorsa» di un fenomeno sfuggente. Forse anche per questo motivo l'azione di contrasto che fa più scalpore è quella legata a fenomeni «estemporanei», come la sottrazione di dati informatici da parte di dipendenti di istituti di credito, o inchieste giornalistiche, come appunto quella dei Panama Papers. Fenomeni che, a ben vedere, bypassano le difficoltà di relazioni tra Stati, imbrigliate dal diritto internazionale, dagli accordi del G20, dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, spostandosi su un piano molto più livellato, in cui tutto si gioca e si giocherà nella aule processuali, dove il fatto di come quelle informazioni siano giunte all'amministrazione finanziaria sarà alla fine poco rilevante. Come in quei film di spionaggio dove il buono di turno riesce per un soffio a rifugiarsi oltre le mura amiche dell'ambasciata. A quel punto, a prescindere da come ci sia arrivato, è intoccabile. E la stessa cosa si può dire delle ormai numerose liste di «evasori», che, a partire dalla Lista Falciani, ci consegnano un quadro processuale ormai ben delineato. Chi incappa infatti in tali liste, a prescindere da come l'amministrazione ne sia entrata in possesso, non potrà opporre il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Non esiste infatti nell'ordinamento processuale tributario (a differenza che nell'ordinamento penale) un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, e pertanto l'amministrazione finanziaria potrà utilizzare tutti i documenti dei quali sia venuta in possesso, salvo la verifica dell'attendibilità dei documenti stessi. Questi principi sono stati espressi anche dalla Cassazione, che con la sentenza n. 16950 del 19 agosto 2015, ha ammesso l'utilizzabilità dei dati, anche se carpati in violazione del segreto bancario. Paradisi fiscali (e non). Si ricorda che l'Ocse, nel suo Harmful Tax Competition Act, effettua una distinzione tra paradisi fiscali e regimi fiscali agevolati. Mentre sono considerati Paesi con regimi fiscali agevolati quei paesi che, pur applicando un'imposizione fiscale ordinaria, offrono vantaggi impositivi ad alcuni soggetti o categorie, sono paradisi fiscali gli Stati il cui prelievo è una percentuale molto bassa dei guadagni o degli introiti, e in cui sussiste almeno un'altra delle seguenti condizioni: • mancanza di un effettivo scambio di informazioni; • presenza di norme o prassi che limitano la trasparenza riguardo i beneficiari economici; • assenza di un'effettiva transazione economica. I paradisi fiscali sono stati «costretti», per uscire dalla lista nera dell'Ocse (Panama ne era uscita a luglio 2011) a firmare trattati per lo scambio d'informazioni. Il fatto però che sia stato firmato un Trattato non vuol dire che poi quello Stato sia effettivamente collaborativo. Ogni Paese redige peraltro una propria black list. E quindi uscire dalla black list dell'Ocse non significa, ad esempio, uscire dalla black list dell'Italia. Il concetto di paradiso, fiscale, bancario, o finanziario, varia dunque molto a seconda dell'ordinamento giuridico a cui si riferisce. La denominazione «paradisi bancari» caratterizza per esempio, specificamente, quei paesi in cui sono maggiormente privilegiati gli aspetti legati al segreto bancario. Le organizzazioni criminali, per esempio, privilegiano tali tipi di paradisi, dato che l'esigenza dell'anonimato è senz'altro per loro più appetibile rispetto a quella delle agevolazioni fiscali, anche considerato che pagare più o meno tasse su proventi di derivazione illecita non è così gravoso come pagarli su proventi frutto di lavoro e fatica e soprattutto considerato che l'unico sistema che tali organizzazioni hanno per «lavare» il denaro sporco è proprio quello di immetterlo nel circuito ufficiale del sistema bancario. Per catalogare in modo più comprensibile il fenomeno bisognerebbe parlare allora piuttosto di paradisi finanziari, usando un termine onnicomprensivo (si veda tabella). Insomma il panorama dei «paradisi» è complesso, di non immediata individuazione e soprattutto in continua evoluzione. Anche gli Stati Uniti hanno, per esempio, i loro «casalinghi» paradisi fiscali. Il Delaware, o il Wyoming hanno infatti legislazioni fiscali particolarmente vantaggiose. Il Regno Unito è circondato dai paradisi fiscali della Manica e la stessa City gode di prerogative di privilegio. E spesso chi accumula capitali all'estero sfrutta i

punti deboli nelle legislazioni nazionali, che consentono quell'elusione ai confini delle regole che va sotto il nome di pianificazione fiscale internazionale. E del resto, per un paradiso in discesa, nuovi paradisi, vicini e lontani, diventano di moda. Dubai, Kazakhstan, Turkmenistan, Giamaica, Sri Lanka. Certo, questi paesi non sono la Svizzera. Sono paesi dove le leggi possono cambiare dall'oggi al domani; alcuni di essi sono poi a forte instabilità politica. I possibili danni collaterali potrebbero insomma, alla fine, rivelarsi più gravi di quello di sottoporsi alla dovuta tassazione. Al cambiare degli scenari internazionali corrisponde peraltro l'adeguamento degli scenari normativi nazionali. La Stabilità 2016 ha per esempio recentemente abrogato la disciplina che prevedeva, in caso di operazioni intercorse con soggetti operanti in paesi a regime fiscale privilegiato, la deducibilità dei costi nei limiti del valore normale, a meno che non fosse stato provato che le operazioni compiute non rispondessero a un effettivo interesse economico, concretamente eseguito (disciplina introdotta dal decreto Internazionalizzazione solo pochi mesi prima) e ha modificato anche il contenuto dell'articolo 167 del Tuir, ai fini dell'applicazione della disciplina sulle cfc, nella parte in cui erano individuati gli Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato. D'ora in avanti, per individuare gli Stati black list cfc, è previsto dunque un criterio unico ed oggettivo consistente nella presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Al tempo stesso, in presenza di particolari condizioni, relative per lo più a un basso livello di tassazione, la disciplina sulle cfc potrà essere applicata anche a Stati membri dell'Unione europea. Ed è stato introdotto uno specifico obbligo a carico delle imprese multinazionali, con fatturato consolidato almeno pari a 750 milioni di euro, consistente nell'invio all'Agenzia delle Entrate di un rendiconto, distinto paese per paese, con l'ammontare dei ricavi lordi, le imposte pagate e maturate e tutti gli elementi indicatori di un'attività economica effettiva. L'amministrazione finanziaria potrà avvalersi di tutti i documenti dei quali sia venuta in possesso, salvo la verifica dell'attendibilità. Il principio è stato espresso anche dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 16950/2015 ha ammesso l'utilizzabilità dei dati anche se carpi in violazione del segreto bancario. Il concetto di paradiso, fiscale, bancario o finanziario, varia molto a seconda dell'ordinamento giuridico a cui si riferisce. La denominazione «paradisi bancari» caratterizza quei paesi in cui sono maggiormente privilegiati gli aspetti legati al segreto bancario. Le organizzazioni criminali, per esempio, privilegiano tali tipi di paradisi, dato che l'esigenza dell'anonimato è particolarmente appetibile.

In sintesi Con il termine paradiso finanziario si fa riferimento a tutti quei Paesi presso i quali: il segreto bancario è rigidamente • tutelato; le operazioni valutarie e finanziarie sono rapide ed agevoli; gli istituti di credito garantiscono • l'anonimato; lo svolgimento di accertamenti • bancari o patrimoniali è inibito o, comunque limitato a casi di assoluta indispensabilità; l'assistenza giudiziaria ad eventuali rogatorie non è garantita dalla esistenza di accordi internazionali; l'irrisorietà (se non inesistenza) di • imposizione sui redditi societari e/o delle persone fisiche e sui redditi da capitale rende particolarmente vantaggiosi i depositi monetari, gli investimenti e le operazioni su valuta

La legge di conversione del dl 18/16 ha ricevuto il sì definitivo di camera e senato

Bcc, riforma al traguardo

Case all'asta: l'acquirente pagherà 200 euro di registro
GLORIA GRIGOLON

Diritto di recesso dal contratto di coesione per le bcc che hanno aderito a una holding. A patto che, una volta uscite, si trasformino in società per azioni o cadano in liquidazione. Agli istituti sarà data la possibilità di costituire gruppi autonomi solo se opereranno su territori circoscritti; ne sono esempio le province di Bolzano e Trento. E mentre la capogruppo potrà agire sui vertici delle bcc, la trasformazione da banca del credito cooperativo a spa non intaccherà le riserve bancarie, che resteranno indivisibili. Permarranno tuttavia le clausole mutualistiche ex art. 2514 cc. Infine, la way out, la possibilità per gli istituti con un patrimonio di almeno 200 milioni di non aderire ad alcun gruppo unico, predisponendo però la trasformazione. Sono queste alcune delle misure introdotte dal decreto legge banche, che ha concluso l'iter di conversione in legge, ricevendo l'ok sia dalla camera che dal senato. La riforma delle bcc, pur essendo l'aspetto cardine dell'atto legislativo, non è tutto: nel decreto rientrano anche le misure relative alle garanzie statali vendute ai gruppi bancari che cartolarizzeranno le proprie sofferenze collocandole sul mercato (Gacs); nuove disposizioni in materia di anatocismo bancario, con la periodicità degli interessi che non potrà essere calcolata su termini infra annuali; l'imposta di registro fissata a 200 euro per il privato che acquista casa in sede di asta giudiziaria; e infine, la modifica del codice della strada che estende lo sconto del 30% ai saldi tramite home banking, il cui accredito potrà pervenire alle casse statali entro sette giorni (e non 5 come di default). Il decreto legge (14 febbraio 2016 n.18) che riforma le banche del credito cooperativo include al suo interno sia disposizioni direttamente legate agli istituti del credito, sia misure che coinvolgono privati, imprese e clienti. Della prima categoria fanno parte la ridefinizione della struttura delle bcc e le disposizioni sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, dietro corresponsione da parte dello stato di garanzie (Gacs) a prezzo di mercato. Un secondo blocco di misure si rivolge invece più direttamente all'attività bancaria e al consumatore. Riforma Bcc. Obiettivo del ripensamento della struttura delle bcc è stato rendere più stabile l'intero sistema bancario italiano, accorpando più realtà locali in una sola, incardinata su un patrimonio certo e consistente. Gli enti cooperativi dovranno infatti o entrare a far parte di un gruppo bancario unico, o, se in possesso di un patrimonio netto di almeno 200 milioni di euro (sono 14 su 300 totali circa), esercitare l'opzione della way out per mantenersi indipendenti, corrispondendo all'erario un'imposta del 20% sul patrimonio (e non più sulle riserve, come inizialmente previsto). Alle banche entrate nel gruppo sarà data la possibilità di recesso, mentre gli enti territoriali potranno restare svincolati, a patto che svolgano attività solo nella propria area; ad oggi la sola banca di Bolzano possiede tali caratteristiche e in parte quella di Trento. Ogni gruppo possederà una capogruppo (candidata scelta con veto di Banca d'Italia) che avrà facoltà di intervenire sugli organi direttivi delle banche a lei sottoposte. Ogni istituto che deciderà di entrare nel gruppo unico manterrà le sue riserve indivisibili, mentre anche coloro che decidessero di deliberare la trasformazione in spa dovranno preservare il proprio carattere mutualistico. Le banche avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della conversione del decreto per indicare l'eventuale indipendenza dal gruppo. In caso di mancato ottenimento dell'autorizzazione da Banca d'Italia a mantenersi indipendente, la bcc avrà 90 giorni per richiedere l'adesione ad un gruppo cooperativo già costituito. Sarà facoltà del ministero delle finanze emanare un decreto tramite il quale determinare il numero minimo di banche per gruppo, la soglia di partecipazione delle bcc al capitale della capogruppo. Il Mef potrà inoltre ridurre per decreto a meno del 51% la quota di controllo delle bcc, nel caso vi fosse necessità di reperire risorse nuove dal mercato. Gacs e sofferenze bancarie. In materia di Gacs, l'operazione è nata a seguito dell'incontro tenutosi a Bruxelles tra il ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan e la commissaria Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager. Non potendo Anatocismo bancario.

agire direttamente sui bilanci bancari con sostegni che sarebbero risultati in violazione al divieto degli aiuti di stato, la soluzione di offrire una tutela su prodotti aventi alla base attività indisponibili è stata ritenuta dall'Europa compliant con le disposizioni comunitarie. Le garanzie vendute dal Tesoro sulle sofferenze cartolarizzate delle banche (vale a dire obbligazioni aventi per sottostante crediti deteriorati) andranno ad assicurare le sole tranches di emissione di fascia alta (equiparabili a strumenti senior), mentre lasceranno scoperti pacchetti di attività di fascia mezzanina e junior (a maggior rischio insolvenza). Per la cartolarizzazione le banche dovranno affidarsi a società veicolo apposite. La tutela sulle obbligazioni vendute sul mercato, che mira a sollevare i bilanci bancari dal «peso» che impedisce l'elargizione di nuova liquidità, estende la possibilità di acquisto delle Gacs anche agli intermediari finanziari iscritti all'albo; il fondo del Mef a copertura di dette operazioni passerà così da 100 milioni a 120 milioni di euro. Nella sezione relativa alle disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (art. 17) novità introdotta in fase di definizione del testo è stato l'intervento sulla disciplina del Testo unico bancario: così come strutturata la dottrina dell'anatocismo ha lasciato spazio alle libere interpretazioni della norma in vigore, culminate sovente in casi di contenzioso. La misura si sviluppa su tre vie: l'esigibilità dal 1° marzo di ogni anno degli interessi debitori maturati; la disponibilità immediata per il cliente sugli interessi creditori fruttati (dal 1° gennaio); l'estensione del divieto di anatocismo anche a carte di credito revolving (linea di credito essenziale ricaricabile). In tal modo viene dunque a cadere la possibilità di interessi infrannuali e le anomalie di calcolo ad essa connesse. Gli interessi verranno calcolati al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo così la possibilità di conteggi infrannuali. L'addebito delle somme dovute in sorte capitale avverrà 60 giorni dopo la chiusura dell'anno, mentre gli importi a credito saranno disponibili per il cliente già dal primo gennaio. Acquisto casa in asta giudiziale. L'art. 16 del decreto, modificando la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, prende in considerazione il privato che compra casa tramite asta giudiziaria. Questi non dovrà più corrispondere un'imposta di registro del 9%, ma pagherà una somma fissa di 200 euro. Gli sgravi fiscali concessi, dispone il decreto, saranno coperti da parte del gettito legato alle operazioni di rientro volontario dei capitali all'estero (voluntary disclosure), che attende entrate pari a 3,4 miliardi totali, di cui 2 nel solo 2016. A cadere è inoltre l'obbligo di vendita entro due anni se «in capo all'acquirente ricorrono le condizioni» per usufruire delle agevolazioni prima casa. Sconti estesi sulle multe. Il dl banche non si ferma al solo ambito bancario. Andando a modificare l'art. 202 del Codice della strada, il testo dispone infine che per coloro che pagheranno una multa con servizi di home banking ci saranno due giorni in più di tempo per usufruire della tariffa scontata prevista oggi per chi adempie all'onere entro 5 giorni dalla ricezione della stessa. Il pagamento elettronico, in altri termini, estenderà a sette giorni il diritto allo sconto del 30%, risolvendo il problema della differita d'accredito oggetto passato di discussione.

Di banche, i punti fondamentali Riforma Bcc Le bcc dovranno entrare a far parte di un gruppo bancario unico, sotto una capogruppo avente dotazione patrimoniale di almeno un miliardo di euro. Possibilità per gli enti entrati nel gruppo di recedere. Le banche territoriali potranno restare svincolate svolgendo attività solo nella propria area (Bolzano e Trento) Way Out Possibilità per le bcc con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro (14 su 300 totali circa) di non entrare nel gruppo bancario unico, dietro la trasformazione in spa; viene mantenuto carattere mutualistico. Le riserve della singola bcc restano indivisibili. Valutazione del patrimonio fatta sui dati al 31/12/2015. Per esercitare l'opzione le banche hanno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto. Pagamento all'erario di un'imposta straordinaria del 20% sul totale del patrimonio netto Gacs Garanzie vendute dallo Stato a banche e intermediari finanziari per assicurare operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze iscritte a bilancio da collocare sul mercato; fondo del Mef a copertura delle operazioni pari a 120 milioni di euro. Misura volta a spingere gli enti a concedere nuova liquidità Anatocismo Interessi calcolati al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo la possibilità di conteggi infrannuali. Addebito delle somme in sorte capitale a 60 giorni dopo la chiusura dell'anno; importi a credito disponibili per il cliente dal 1° gennaio. Divieto esteso alle carte di credito revolving Imposta di

registro Imposta fissa di registro a 200 euro per il privato che compra casa in ambito di asta giudiziaria (rimpiazza la precedente aliquota del 9%) Pagamento anticipato multe Proroga di 48 ore (per un totale di 7 giorni) per usufruire dello sconto del 30% sull'accredito di una multa saldata con pagamento tramite servizi di home banking. Viene quindi modificato il Codice della strada

Dalla circolare 10/E delle Entrate: regime disciplinato in modo più aderente all'Europa

Forfettari, obblighi Iva più soft

Acquisti intra Ue tassabili oltre la soglia di 10 mila euro
FRANCO RICCA

Il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014, ai fini dell'Iva è disciplinato in modo più puntuale, e soprattutto più aderente alla normativa Ue, rispetto all'antecedente regime dei contribuenti minimi (poi ribattezzato regime di vantaggio). Gli elementi di discontinuità, riguardanti soprattutto il trattamento delle operazioni con l'estero, sono evidenziati nella circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l'Iva, la peculiarità del regime forfettario, analogamente a quello dei contribuenti minimi, consiste nella franchigia dall'imposta: il contribuente, pur restando un soggetto passivo, non ha obbligo di versamento dell'imposta sulle operazioni attive, né diritto di detrazione. Di conseguenza, è previsto l'esonero da tutti gli obblighi, salvo quello di numerare e conservare le fatture attive e passive, nonché (salvo specifici casi esonerati) quello di certificazione degli incassi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali. Il contribuente forfettario rimane tuttavia debitore dell'imposta quando acquista beni o servizi sottoposti al meccanismo dell'inversione contabile, sia in ambito interno (es. subappalti in edilizia, servizi di pulizia degli edifici) che transfrontaliero (es. acquisti intracomunitari, acquisti da fornitori esteri). In tali ipotesi, il contribuente dovrà: - emettere o integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; - versare integralmente l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Rapporti con l'estero. Il regime dei contribuenti minimi era espressamente precluso a coloro che avessero effettuato cessioni all'esportazione (od operazioni assimilate). Non potevano avvalersi del regime speciale, inoltre, i soggetti non residenti. Era poi previsto che le cessioni verso altri paesi Ue, effettuate dai contribuenti minimi, non costituissero cessioni intracomunitarie, mentre gli acquisti intracomunitari posti in essere erano considerati in ogni caso imponibili in Italia (nonostante l'art. 38, comma 5, lett. c), del dl n. 331/93, escludendo dall'imposizione, fino a 10 mila euro all'anno, gli acquisti intracomunitari effettuati da soggetti che non hanno diritto alla detrazione, consentisse di pervenire a differente soluzione, come evidenziato da ItaliaOggi del 10 gennaio 2008). Vediamo ora il trattamento dei rapporti con l'estero per i contribuenti in regime forfettario, secondo le disposizioni della legge n. 190/2014. Scambi intracomunitari di beni. Come nel regime dei minimi, le cessioni effettuate dai contribuenti in regime forfettario, essendo effettuate da soggetti operanti in franchigia dall'Iva, non costituiscono cessioni intracomunitarie, giusta la previsione dell'art. 41, comma 2-bis, del dl n. 331/93. Le cessioni verso paesi Ue effettuate dai contribuenti forfettari, pertanto, costituiscono normali operazioni attive interne, sulle quali l'imposta non è comunque dovuta per effetto del regime speciale; di conseguenza, non trovano ingresso, come conferma la circolare 10/2016, neppure gli obblighi Intrastat e Vies, che riguardano le cessioni intracomunitarie. Ovviamente, in modo speculare, poiché le cessioni effettuate da contribuenti forfettari non costituiscono cessioni intracomunitarie, esse non danno luogo neppure ad acquisti intracomunitari nel paese di destinazione: ciò è statuito esplicitamente dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 38, dl n. 331/93, che esclude dalla nozione di acquisto intracomunitario gli acquisti di beni effettuati presso cedenti che, nel proprio stato membro, fruiscono del regime di franchigia Iva per le piccole imprese. Passando agli acquisti intracomunitari effettuati dai contribuenti in regime di franchigia, il comma 58 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 stabilisce ora correttamente che i contribuenti forfettari applicano le disposizioni dell'art. 38, quinto comma, lett. c), del dl n. 331/93, riguardanti gli acquisti intra Ue effettuati da determinate categorie di soggetti, tra cui quelli che non hanno diritto alla detrazione. In base a dette disposizioni, quindi, gli acquisti intracomunitari effettuati dai forfettari sono tassabili in Italia al superamento della soglia di 10 mila euro annui, oppure sotto tale soglia se il contribuente opta per la tassazione; in tal caso, l'acquirente deve: - integrare la fattura del fornitore con l'applicazione dell'Iva; - versare l'imposta entro il giorno 16 del mese

successivo a quello di effettuazione dell'operazione; - presentare il modello Intrastat. È inoltre necessaria la previa validazione della partita Iva nell'archivio Vies. Fino all'importo annuo di 10 mila euro e in assenza di opzione, invece, i contribuenti forfettari non hanno alcun obbligo sugli acquisti intracomunitari, in quanto l'imposta sarà applicata dal fornitore nel proprio paese. Scambi di servizi. Per quanto riguarda il trattamento delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri, né la normativa generale (comunitaria e nazionale), né quella sul regime dei minimi, prevedevano nulla. Nel silenzio della legge, con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010 l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto applicabili, per analogia, le stesse regole previste per gli scambi intracomunitari di beni, viste prima. Secondo la circolare, quindi, le prestazioni generiche rese dal contribuente minimo italiano a soggetti passivi esteri (comunitari e non), nonché le medesime prestazioni acquisite da committenti nazionali presso operatori comunitari che si avvalgono del regime delle piccole imprese, si confi guravano come operazioni «interne», soggette a tassazione nel paese di origine (ma senza versamento dell'Iva per effetto del regime di franchigia). Nell'ordinamento interno è ora intervenuto il comma 58 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, il quale stabilisce che anche i contribuenti in regime forfettario, per la localizzazione delle prestazioni, osservano le disposizioni comuni in materia di territorialità, contenute negli articoli 7-ter e seguenti del dpr n. 633/72. Di conseguenza, per esempio, per quanto riguarda i servizi generici «B2B», il contribuente in regime forfettario: - quando riceve servizi dal fornitore di un altro paese Ue, deve integrare la fattura e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; deve inoltre presentare il modello Intrastat; - quando riceve servizi dal fornitore extra Ue deve emettere l'autofattura e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; - quando presta servizi a soggetti esteri, deve emettere fattura «non soggetta» ai sensi dell'art. 7-ter (e presentare il modello Intrastat se il cliente è un operatore Ue). Per effettuare scambi di prestazioni generiche con soggetti passivi di altri paesi Ue, è necessaria la previa validazione della partita Iva nell'archivio Vies. I servizi generici «B2C», invece, essendo localizzati nel paese del prestatore, sono normali operazioni interne senza rivalsa. La disciplina sopra descritta è illustrata ora dalla circolare n. 10/2016. Va ricordato, peraltro, che già con la risoluzione n. 75/2015 l'Agenzia aveva modificato nel suddetto senso la posizione della precedente circolare 36/2010. Importazioni ed esportazioni. Per quanto riguarda gli scambi di beni con paesi extra Ue, ossia importazioni, esportazioni, nonché le operazioni assimilate, l'art. 1, comma 58, lett. e), della legge n. 190/2014, stabilisce che i contribuenti in regime forfettario applicano la disciplina comune del dpr n. 633/72, ma non possono avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d'imposta (in quanto non hanno diritto alla detrazione). Diversamente da quanto previsto nel regime dei minimi, quindi, l'effettuazione di cessioni all'esportazione non preclude l'ingresso nel regime forfettario.

Contribuenti non residenti in Italia Il regime dei minimi era precluso ai soggetti non residenti in Italia. Il regime forfettario, invece, è fruibile anche da parte dei soggetti che risiedono "in uno degli stati membri dell'Unione europea o in uno stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello stato redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto". Questa apertura delle frontiere, per quanto riguarda l'Iva, in astratto potrebbe presentare profili di incompatibilità con la normativa dell'Ue. Va preliminarmente evidenziato che, in base all'art. 283, par. 1, lett. c), della direttiva Iva, sono escluse dal regime di franchigia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello stato membro in cui è dovuta l'imposta. La questione dell'accesso del regime di franchigia ai non residenti è stata affrontata dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 26 ottobre 2010, C-97/09, su sollecitazione dei giudici austriaci, in relazione alla vicenda di una cittadina tedesca che possedeva in Austria un appartamento stabilmente concesso in locazione a terzi. La contribuente aveva richiesto di avvalersi del regime di franchigia per le piccole imprese, ma l'amministrazione aveva negato questa possibilità in quanto la normativa riserva l'applicazione del regime speciale alle piccole imprese residenti. Nell'ambito della

controversia, i giudici nazionali hanno sollevato alcune questioni davanti alla corte di giustizia Ue, la quale ha riconosciuto che, in effetti, quando uno stato membro prevede la franchigia dall'Iva per le piccole imprese residenti, queste possono offrire le loro prestazioni a condizioni più vantaggiose rispetto ai non residenti. Occorre quindi verificare se la restrizione, non imputabile agli stati membri ma alla normativa comunitaria, sia giustificata. Secondo la corte, la necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, perseguita dalla limitazione del regime speciale ai soggetti residenti, rappresenta un motivo di interesse generale idoneo a giustificare la restrizione all'esercizio delle libertà di circolazione. Tale restrizione, inoltre, rispetta il principio di proporzionalità, dal momento che, in linea di principio, un controllo efficace delle attività svolte nell'ambito della libera prestazione di servizi da parte di una piccola impresa non residente non è alla portata dello stato membro ospitante, né può essere assicurato attraverso le norme sull'assistenza amministrativa. Questa carenza potrebbe essere rimediata soltanto attraverso l'introduzione di formalità, che tuttavia contrasterebbe con l'obiettivo di semplificazione tipico del regime delle piccole imprese. La limitazione del regime speciale ai residenti, infine, consente di evitare che soggetti operanti in diversi stati membri possano sottrarsi all'imposizione delle loro attività, sebbene le stesse, complessivamente considerate, eccedano la soglia della piccola impresa. L'ammissione dei soggetti non residenti al regime forfetario, quindi, non sembra in linea con la normativa Ue, anche se la condizione posta dalla legge, ossia la produzione in Italia del 75% del reddito, dovrebbe, di fatto, evitare problemi concreti.

A chi spetta l'incentivo: reddito richiesto fino a 50 mila €, premio massimo di 2 mila €

Via alla detassazione 2016 ma non per tutti i lavoratori

DANIELE CIRIOLI

Tutto pronto per la detassazione 2016. I lavoratori potranno pagare il 10% a titolo di tasse sui premi di risultato e sulle somme erogate nel 2016 sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, anche se riferite all'anno 2015. A dare l'ok alla tassazione agevolata, misura riveduta e corretta dalla legge n. 208/2015 (legge Stabilità 2016), è il decreto dei ministri del lavoro e dell'economia 29 marzo 2016, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ne detta l'intera disciplina, tra cui i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Non tutti i lavoratori, tuttavia, potranno beneficiare della tassazione agevolata né per tutta la quota di premio di risultato. Infatti, la detassazione è riconosciuta in favore soltanto dei lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila euro e comunque per un massimo di 2 mila euro lordi di premio di risultato o di quota di partecipazione agli utili (il limite sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro»). La detassazione. L'incentivo della detassazione non è nuovo, ma completamente riscritto dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 182 a 191 della legge n. 208/2015). Sostanzialmente, tuttavia, rimane un incentivo finalizzato ad aumentare la produttività delle aziende. Il decreto 29 marzo detta le regole applicative di tale incentivo, in particolare per ciò che concerne i criteri per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti collettivi aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa; e gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Incentivo anche sulle somme 2015. La nuova detassazione si applica sulle erogazioni effettuate dal «periodo d'imposta» 2016. Dunque, non rileva l'anno al quale le erogazioni si riferiscono, ma l'anno di erogazione. Ciò consente di riconoscere l'agevolazione anche sulle erogazioni relative all'anno scorso, purché erogate nel corso di quest'anno (cioè «nel periodo d'imposta» 2016). Infatti, la disciplina precisa che «nell'eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208/2015 e dal decreto» 29 marzo 2016. In tal caso, inoltre, il deposito dei relativi contratti, qualora non fosse ancora stato effettuato, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto 29/3/2016 nella G.U., assieme all'autodichiarazione di conformità del contratto alle norme del decreto. A chi spetta l'incentivo. La detassazione, come per il passato, trova applicazione limitatamente al settore privato e con riferimento ai soli lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente d'importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme agevolate, a 50 mila euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta agevolata. Due esempi: la detassazione nel 2016 è fruibile dai lavoratori dipendenti che nel 2015 hanno percepito redditi di lavoro dipendente fino a 50 mila euro; la detassazione nel 2017 sarà fruibile dai lavoratori dipendenti che nel 2016 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente fino a 50 mila euro, incluse le somme che (nel 2016) hanno fruito della detassazione. Due le «quote» agevolate. La nuova detassazione è applicabile alle seguenti quote retributive: a) premi di risultato; b) somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Per premi di risultato s'intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. A tal fine, i contratti collettivi, aziendali o territoriali, devono prevedere criteri di misurazione e verifica di tali incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, i quali possono consistere anche nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori

produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità eseguibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dallo stesso accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Attenzione; ogni volta che la norma fa riferimento ai «contratti collettivi», ai sensi dell'art. 51 del dlgs n. 81/2015, quel riferimento deve intendersi ai contratti collettivi, aziendali o territoriali, «stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria» (Rsa o Rsu). Per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa s'intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 del codice civile. L'incentivo è fiscale. La detassazione consiste di un incentivo fiscale a favore dei lavoratori. In pratica, le quote di retribuzione agevolabile (come di seguito precisato) non vengono tassate normalmente ai fini dell'Irpef, ma assoggettate a un'imposta sostitutiva la cui misura è unica e fissa, pari al 10%. Il bonus si applica soltanto sulla parte di retribuzione erogata in denaro e non anche su quella erogata in natura. La nuova detassazione GLI OBIETTIVI Produttività Redditività Qualità Innovazione 1) Volume della produzione/n. dipendenti 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti 3) MOL/VA di bilancio 4) Indici di soddisfazione del cliente 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni 6) Riduzione degli scarti di lavorazione 7) % di rispetto dei tempi di consegna 8) Rispetto previsioni avanzamento lavori 9) Modifiche organizzazione del lavoro 10) Lavoro agile (smart working) INDICATORI PREVISTI NEL CONTRATTO 11) Modifiche ai regimi di orario Efficienza 12) Rapporto costi effettivi/costi previsti 14) N. brevetti depositati 15) Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti 13) Riduzione assenteismo 16) Riduzione dei consumi energetici 17) Riduzione numero infortuni 18) Riduzione tempi attravers. interni lavoraz. 19) Riduzione tempi di commessa 20) Altro (indicare)

Una guida su come ridurre le spese dei conti correnti: gli elementi da considerare

C/c, costi e oneri sotto controllo

Tra i parametri: Isc, canoni, bollo e portafoglio titoli
SIBILLA DI PALMA

Spese medie di gestione in aumento, con operazioni allo sportello sempre più care e costi elevati per il deposito titoli. Mantenere un conto corrente, stando agli ultimi dati della Banca d'Italia, resta una voce non da poco per le famiglie. Risparmiare comunque è possibile, seguendo alcuni accorgimenti, a cominciare dal tenere d'occhio l'Indicatore sintetico di costo annuo. Ecco una piccola guida per spendere meno. Costi in aumento. Secondo l'ultima indagine della Banca d'Italia svolta sia sugli istituti di credito sia sulle poste, la spesa media di gestione dei conti correnti nel 2014 è stata di 82,2 euro, 0,3 euro in più rispetto al 2013. A determinare l'aumento sono state soprattutto le spese variabili cresciute dello 0,4% a causa della maggiore operatività passata da 131 a 140,4 operazioni all'anno. Mentre fondamentali per l'onerosità del conto corrente, sottolinea l'indagine, restano le spese fisse, che rappresentano in media i 2/3 del costo complessivo e che aumentano al crescere dell'anzianità dei conti. Dalla ricerca emerge infatti che la fedeltà non paga: i conti aperti da almeno dieci anni, e mai cambiati, costano il 20% in più della media (97,5 euro). Quelli aperti da un anno, invece, costano il 36% in meno (52,7 euro). A cosa fare attenzione. Spendere meno è comunque possibile. In primo luogo, per rendersi conto del costo effettivo di un conto, il primo parametro da considerare è legato all'Isc (Indicatore sintetico di costo) che dà il costo indicativo annuo in euro. Se quest'ultimo risulta troppo alto si possono ricontrattare le condizioni con la propria banca oppure cambiare istituto, considerando che è possibile traslocare il proprio conto corrente presso un'altra banca (entro 12 giorni lavorativi) e a costo zero. Inoltre, prima di scegliere occorre considerare l'eventuale pagamento di un canone mensile e del bollo (quest'ultimo ammonta a 34,20 euro sopra i 5 mila euro di deposito medio nell'anno), optando per le banche che scelgono di farsi carico di questa imposta. Da non dimenticare poi che alcune non prevedono commissioni anche se si preleva presso gli sportelli di altri istituti, mentre altre le applicano (con la spesa che può superare anche i due euro). È bene poi non tralasciare di informarsi sui costi richiesti per le operazioni allo sportello, considerato che alcuni istituti bancari prevedono il pagamento di una commissione per ogni operazione effettuata (per i bonifici, ad esempio, si raggiungono picchi attorno ai sette euro). Occhio poi al portafoglio titoli per il quale si può arrivare a spendere anche 200 euro all'anno tra spese di amministrazione e diritti di custodia. Altroconsumo ha poi stilato altri consigli. Tra questi, farsi domiciliare le bollette, considerato che il servizio è quasi sempre gratuito ed evita ulteriori operazioni a pagamento; scegliere la carta di credito più conveniente controllando i costi effettivi (non è detto infatti che quella offerta dalla propria banca in abbinamento al conto sia la scelta migliore); evitare di andare in rosso visto che gli interessi anche solo per uno scoperto di pochi giorni sono molto elevati. L'associazione consiglia infine di fare attenzione ai conti a consumo o a pacchetto. Nei primi il costo dipende dal numero di operazioni che vengono effettuate. Maggiore è il numero delle operazioni, maggiore sarà l'ammontare dei costi. Mentre i secondi richiedono il pagamento di un canone e si dividono in conto corrente con franchigia (numero limitato di operazioni incluse nel canone mensile) e senza franchigia (consente lo svolgimento di un numero illimitato di operazioni). Per l'opzione con franchigia, sottolinea Altroconsumo, occorre informarsi bene sul numero preciso di operazioni concesse e su quello che accade nel momento in cui si supera il tetto previsto. Le proposte delle banche. Banca Dinamica propone un conto corrente a zero spese con prelievi gratuiti in tutta Europa, conto titoli e piattaforma di trading base gratuiti, zero canone e imposta di bollo a carico della banca. Il pacchetto consente inoltre di ottenere l'1% di interessi per i primi tre mesi (e anche successivamente a patto di accreditare lo stipendio o la pensione). Ing Direct propone invece Conto Corrente Arancio, pacchetto a zero canone annuo con le seguenti operazioni incluse: versamenti tramite

bonifici, giroconto, contanti o assegno, prelievi gratuiti con carta di debito da tutti gli sportelli bancari automatici d'Italia e d'Europa, bonifici gratuiti e illimitati, pagamenti online gratis (Rav, Mav, F24, addebito automatico di bollette, ricariche telefoniche), carta di debito, carta di credito e carta prepagata a zero canone. Va aggiunto però il pagamento dell'imposta di bollo. Si chiama Conto Corrente la proposta di Che Banca! a zero canone mensile e con operazioni illimitate online, imposta di bollo a carico della banca. Costa invece tre euro ogni singola operazione effettuata in filiale. Hello bank! propone Hello! Money, conto corrente con interessi lordi fino all'1% e per un massimo di tre trimestri senza vincoli (in caso di giacenze medie trimestrali tra 25 mila e 100 mila euro). Il pacchetto offre anche un buono regalo Amazon.it da 150 euro se si accredita lo stipendio o si versano almeno 3 mila euro sul conto corrente. Si chiama My Genius la proposta di Unicredit a canone zero che include: carta internazionale di debito (MyPay) o bancomat (VPay o Maestro), banca via Internet compresa l'App Mobile Banking, documenti online (contabili, estratti conto, comunicazioni varie), domiciliazioni utenze, accredito stipendio. Infine, Conto Corrente Youbanking include: imposta di bollo dossier titoli a carico della banca fino al 31 luglio 2017 per un importo massimo di 2 mila euro annui, operazioni illimitate e nessuna spesa di liquidazione, prelievi bancomat gratuiti in tutto il mondo, carta di credito CartaSi Classic gratuita, libretto degli assegni gratuito, dossier titoli gratuito. Conti correnti, le proposte delle banche Istituto di credito Prodotto Banca Dinamica Conto Corrente Zero spese con prelievi gratuiti in tutta Europa, conto titoli e piattaforma di trading base gratuiti, zero canone e imposta di bollo a carico della banca. Consente di ottenere l'1% di interessi sul conto per i primi tre mesi (e anche successivamente a patto di accredito lo stipendio o la pensione) Ing Direct Conto Corrente Arancio Pacchetto a zero canone annuo con le seguenti operazioni incluse: versamenti tramite bonifici, giroconto, contanti o assegno, prelievi gratuiti con carta di debito da tutti gli sportelli bancari automatici d'Italia e d'Europa, bonifici gratuiti e illimitati, pagamenti online gratis (Rav, Mav, F24, addebito automatico di bollette, ricariche telefoniche), carta di debito, carta di credito e carta prepagata a zero canone. Va aggiunto però il pagamento dell'imposta di bollo Hello bank! Hello! Money Conto corrente con interessi lordi fino all'1% e per un massimo di tre trimestri senza vincoli (in caso di giacenze medie trimestrali tra 25 mila e 100 mila euro). Offre un buono regalo Amazon.it da 150 euro se si accredita lo stipendio o si versano almeno 3 mila euro sul conto corrente Che Banca! Conto Corrente Zero canone mensile e con operazioni illimitate online, imposta di bollo a carico della banca. Costa 3 euro ogni singola operazione effettuata in filiale Unicredit My Genius Canone zero che include: carta internazionale di debito (MyPay) o bancomat (VPay o Maestro), banca via Internet compresa l'App Mobile Banking, documenti online (contabili, estratti conto, comunicazioni varie), domiciliazioni utenze, accredito stipendio Youbanking Conto Corrente Youbanking Include: imposta di bollo dossier titoli a carico della banca fino al 31 luglio 2017 per un importo massimo di 2 mila euro annui, operazioni illimitate e nessuna spesa di liquidazione, prelievi bancomat gratuiti in tutto il mondo, carta di credito CartaSi Classic gratuita, libretto degli assegni gratuito, dossier titoli gratuito

Circolare Abi che analizza l'impatto della codificazione penale sulle imprese di credito

Autoriciclaggio, regole tassative

Va determinato il perimetro di responsabilità degli enti. Proposti alcuni aggiornamenti dei modelli organizzativi ex dlgs 231 o
FEDERICO UNNIA

L'inserimento del delitto di autoriciclaggio all'interno del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al dlgs 231/2001 - mediante il richiamo dell'art. 648-ter 1 c.p. nell'art. 25-octies del dlgs 231/2001 operato dalla legge n. 186 del 2014 - impone la necessità di determinare il perimetro della responsabilità da reato degli enti: «Posto che ogni delitto non colposo produttivo di un provento può costituire il reato-presupposto del delitto di autoriciclaggio, la teorica espansione della responsabilità da reato dell'ente, ricorrendone ovviamente tutte le altre condizioni previste dal dlgs 231/2001, deve essere temperata dall'applicazione rigorosa dei principi di legalità e tassatività». È quanto emerge dalla circolare Abi n. 6/2015 in tema di Autoriciclaggio e responsabilità degli enti con la quale l'associazione bancaria richiama l'attenzione delle sue associate sulla delicatezza e l'impatto che la nuova codificazione penale può avere per le imprese del credito, di cui lo studio Orrick ha predisposto un primo commento. Come noto il delitto di autoriciclaggio - ex art. 648-ter 1, comma 1 c.p. - punisce con la pena della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000, «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Secondo Abi, perché si configuri la responsabilità dell'ente per reato di autoriciclaggio si rende necessario che un soggetto apicale o subordinato commetta o concorra a commettere un delitto non colposo produttivo di un provento, presumibilmente (ma non necessariamente) nell'interesse o vantaggio dell'ente e che il medesimo soggetto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie o speculative quel provento (i.e. integrando la condotta tipica di autoriciclaggio), nell'interesse o vantaggio dell'ente, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del provento medesimo. Per Abi è comunque essenziale la funzione selettiva svolta dal requisito del concreto ostacolo alla provenienza delittuosa: esso dovrà essere puntualmente riscontrato e sarà necessario accertare la sussistenza di condotte dissimulatorie ovvero anomale rispetto all'ordinaria attività mentre semplici operazioni tracciabili, non avendo tali caratteristiche, non dovrebbero assumere rilevanza penale. Inoltre, la condotta di autoriciclaggio deve essere successiva al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiuta dopo la sua estinzione (ad esempio, per prescrizione) o anche se l'autore del medesimo reato non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità. La circolare Abi propone, infine, alcuni suggerimenti circa il conseguente aggiornamento dei modelli organizzativi con riferimento al settore bancario. Nello specifico, in relazione ai proventi illeciti formati all'interno delle banche si è proposta una distinzione tra proventi derivanti da reati inseriti nel catalogo dei reati presupposto ex dlgs 231/2001 e reati non rientranti nel catalogo. Con riguardo al primo caso, si afferma che «le procedure e i principi di comportamento già adottati per prevenire il rischio di commissione degli altri reati inseriti nell'elenco di quelli presupposto della responsabilità degli enti, possono risultare efficaci anche per la prevenzione a monte dell'autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti». Quanto al secondo caso, invece, Abi suggerisce di strutturare i modelli organizzativi focalizzando la prevenzione «non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita dei beni». Particolare attenzione andrà posta, dunque, sulla segmentazione dei processi decisionali interni dell'ente, ove siano opportune più fasi di approvazione e verifiche

per operazioni complesse.

Foto: Il documento sul sito www.italiaoggi.it/docio7

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

SENTENZE TRIBUTARIE

Non è evasione il saldo negativo giustificato

Benito Fuoco

La sussistenza di un saldo negativo di cassa consente all'Ufficio di accertare induttivamente dei maggiori ricavi; tuttavia la dimostrazione che il saldo negativo di cassa possa dipendere da errori contabili di registrazione, permette al contribuente di vincere la presunzione (semplice) utilizzata per la ricostruzione induttiva e di ottenere l'annullamento dell'accertamento. Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Novara nella sentenza n. 39/16. L'Agenzia delle entrate di Varese aveva riscontrato, nell'ambito di una verifica condotta in capo a una società di capitali esercente l'attività di salumificio, dei saldi negativi di cassa. Questa anomalia contabile, secondo un consolidato orientamento della cassazione (sentenze nn. 11988/2011, 27585/2008 e 24509/2009) consente di presumere, sia pure con valenza di presunzione semplice, l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo tra i corrispettivi dichiarati e i saldi negativi. L'Ufficio, nel presumere maggiori ricavi, si rifaceva all'accertamento induttivo, a norma dell'articolo 39 lettera «d» del dpr n.600/73. «In tale ambito», precisa il Collegio nella sentenza di cui al commento, «l'anomalia contabile mantiene il carattere di elemento indiziario presuntivo: sicché, la difesa proposta dalla ricorrente, tendente a far valere una diversa ricostruzione del conto cassa emendato da una serie di errori di registrazione, deve essere intesa come legittima offerta di prova contraria a confutazione dell'assunto di partenza dell'Ufficio e quindi dell'infondatezza dell'accertamento, così come stabilito dalla cassazione nella sentenza n. 3580/09». Al fine di dimostrare che il saldo negativo di cassa scaturiva da errori di registrazione, la ricorrente ha indicato due diverse cause: l'incasso di assegni di clienti registrati in dare di cassa in data successiva a quella dell'effettivo versamento in banca e l'annotazione cumulativa a fine mese di incassi ricevuti da clienti abituali al momento dell'emissione della fattura riepilogativa, in realtà incassati per contanti giornalmente. La Commissione provinciale, dopo aver verificato che la ricorrente ha prodotto la documentazione che costituisce la prova contraria alle presunzioni dell'accertamento induttivo ex art. 39, lett. «d» del dpr n. 600/73, documentazione giustificativa e dimostrativa degli asseriti errori contabili, ha annullato l'atto impositivo condannando l'Ufficio al pagamento di € 3 mila di spese di lite

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Nel caso in esame, come si è visto, l'Agenzia delle entrate ha seguito un criterio diverso, utilizzando l'anomalo deficit di cassa non quale indice diretto per il recupero a tassazione del corrispondente importo in quanto presuntivamente ricavi non dichiarati, ma quale elemento sufficiente a legittimare la determinazione indiretta dei corrispettivi effettivamente ottenuti dall'attività d'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, 1° comma lett. d) del dpr 600/73. In tale ambito, l'anomalia contabile in esame mantiene il carattere di elemento indiziario presuntivo: sicché, la difesa proposta dalla ricorrente, tendente in sostanza a far valere una diversa ricostruzione del conto cassa emendato da una serie di errori di registrazione, deve essere intesa come legittima offerta di prova contraria a confutazione dell'assunto di partenza dell'ufficio e quindi dell'infondatezza dell'accertamento stesso (a conferma di siffatta impostazione, si veda Cass. sentenza n. 3580/09, citata dalla ricorrente, sull'onere probatorio in capo al contribuente circa la liquidità effettivamente utilizzata per i pagamenti effettuati a fronte di saldo contabile negativo). Tanto precisato in linea generale, occorre innanzitutto osservare che i saldi negativi periodici del conto cassa rilevati dall'Ufficio (v tabella pag 6 accertamento) non tengono conto del dato all'apertura dei conti nello stato patrimoniale, rilevato ai sensi della normativa fiscale alla data dell'1/5/09 nell'importo di euro 11.946,15 (cfr. doc. 16 ricorrente): ciò che riduce il numero dei giorni con saldo negativo a 30 dagli 81 individuati nell'atto impugnato, e l'importo massimo irregolare a euro 12.527,07 in luogo di euro 24.473,22. Quanto agli errori di registrazione che tale deficit avevano causato, la ricorrente ha indicato due ordini di ragioni: incasso d'assegni ricevuti da clienti (movimento dare

in conto cassa) annotati in data successiva a quello dell'effettivo versamento in banca; annotazione cumulativa a fine mese d'incassi ricevuti da clienti abituali al momento dell'emissione della fattura riepilogativa ex art. 21, comma 4, lett. A), dpr 633/72, in realtà avvenuti per contanti in occasione della fornitura e a fronte dell'emissione di bolla. Quindi, ha provveduto a rettificare le appostazioni anomale anticipando la data contabile degli assegni ricevuti in corrispondenza delle date di versamento in banca e ripartendo gli incassi da clienti registrati cumulativamente in relazione alle date di emissione dei documenti di trasporto emessi per le singole forniture. A sostegno di siffatto modus operandi, ha prodotto: in quanto al primo ordine di rettifiche, copie delle contabili bancarie e egli assegni di riferimento; quanto al secondo, copie dei ddt con l'indicazione pagato e delle fatture riepilogative mensili; per entrambi, delle distinte d'incasso interne, evidenziando nella tabella di ricostruzione del conto i riferimenti ai relativi documenti. [omissis]

Comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria / 1

Prima parte
ANDREA BONGI

L'ANAGRAFE TRIBUTARIA: LE FONTI NORMATIVE La fonte, quasi inesauribile, di informazioni per il fisco è costituita dalla c.d. anagrafe tributaria. La norma che ha istituito l'anagrafe tributaria e che ne regola il suo funzionamento è il dpr n. 605/73. L'insieme delle informazioni che costituiscono le varie partizioni dell'anagrafe tributaria sono organizzate partendo dal numero di codice fiscale del contribuente che costituisce, assieme all'eventuale numero di partita Iva, il principale elemento identificativo attorno al quale è organizzato l'intero sistema di inserimento e accumulo di dati. Il compito dell'anagrafe tributaria è quello di « ... raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari ». I dati raccolti dall'anagrafe tributaria saranno ovviamente fruibili dagli organi dell'Amministrazione finanziaria preposti alle attività di accertamento e di recente anche dall'Inps per le verifiche delle agevolazioni richieste dai contribuenti. Ma l'attività dell'anagrafe tributaria non si ferma alla sola raccolta dei dati. L'ultimo capoverso dell'art. 1 della norma sopra richiamata precisa infatti che l'anagrafe tributaria, « sulla base dei dati in suo possesso ... provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali ». Ecco come la stessa norma istitutiva attribuisca una duplice veste all'anagrafe tributaria che a fianco di un'attività di tipo statico, basata essenzialmente sulla raccolta e conservazione dei dati e delle comunicazioni aventi rilevanza tributaria, affianca anche un'attività di tipo dinamico basata sull'elaborazione dei dati stessi e sulla creazione di applicativi utili alle varie attività svolte dagli organi verificatori fiscali. Cuore dell'intera disciplina normativa sopra citata è senza ombra di dubbio l'art. 7 relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria. Si tratta di una norma che nel tempo è stata oggetto di numerosi ampliamenti attraverso i quali si è incrementato, a dismisura, il numero dei soggetti che, con scadenze periodiche prefissate, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le informazioni in loro possesso, aventi, anche solo in via potenziale, una rilevanza fiscale. All'interno di queste comunicazioni il ruolo primario è ovviamente rappresentato dall'archivio dei rapporti finanziari che costituisce il vero e proprio «cuore» dell'anagrafe tributaria. Attraverso il suo utilizzo infatti gli uffici e gli organi preposti alle attività di accertamento hanno la possibilità di ottenere informazioni estremamente importanti ai fini della selezione dei soggetti da sottoporre a controllo e per l'elaborazione delle c.d. analisi del rischio di evasione. Di recente l'archivio dei rapporti finanziari è stato ampliato con l'introduzione di tutta una serie di informazioni relativi ai conti correnti, conti titoli, deposito ecc. La disciplina sopra richiamata prevede anche l'attribuzione di particolari poteri all'anagrafe tributaria strumentali alla richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni. Ai sensi dell'art.8 del dpr n. 605/73, infatti è possibile « .. inviare questionari a qualsiasi soggetto... richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva... allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale... nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi ». Di recente con l'avvento della dichiarazione precompilata voluto dal dlgs 175/2014 il numero dei soggetti e delle comunicazioni in anagrafe tributaria si è ulteriormente ampliato allo scopo di consentire all'amministrazione finanziaria di predisporre i modelli da mettere a disposizione dei contribuenti. Molti dei nuovi obblighi di comunicazione di dati non sono ricompresi nelle norme di cui al dpr 605/1973 ma sono contenuti in singoli provvedimenti normativi.

LE SANZIONI PER OMESSE O INESATTE COMUNICAZIONI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA Uno dei temi più caldi, legato ovviamente all'ampliamento dei soggetti e dei dati da comunicare in tempi sempre più stretti all'anagrafe tributaria è quello delle sanzioni per le ipotesi di omesse o errate comunicazioni. L'articolo 13 del dpr 605/1973 prevede una serie di sanzioni amministrative

(da lire 200 mila a lire 4 milioni) per i contribuenti che non facciano richiesta entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiedano più volte l'attribuzione del numero del codice fi scale. Allo stesso modo sono previste sanzioni per chi omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fi scale o indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero defi nitivo o quello emesso in data meno recente. Per chi essendone obbligato omette invece le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 del dpr 605/1973, la sanzione amministrativa prevista è da lire 400 mila a lire 10 milioni. Sanzione che viene ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte. Se queste sono e sanzioni base stabilite dal dpr 605/1973 occorre comunque considerare che in vari casi i singoli provvedimenti che hanno introdotto nuovi obblighi di comunicazione in Anagrafe tributaria, come ad esempio quelli in materia di precompilata, hanno previsto specifici che sanzioni a carico di chi omette le comunicazioni stesse oppure le effettua in ritardo o con dati errati.

TUTELA DELLA PRIVACY E ANAGRAFE TRIBUTARIA Quando nel 1973 fu istituita l'anagrafe tributaria nessuno si pose problemi di tutela del diritto alla riservatezza da parte dei cittadini e delle imprese i cui dati venivano immagazzinati in quello che lì a poco sarebbe diventato un vero e proprio «grande fratello». L'unica disposizione contenuta nel dpr 605/1973 che si preoccupa di tutelare i dati ivi contenuti è l'articolo 15 che disciplina il segreto d'ufficio. Si tratta di una disposizione con finalità diverse da quelle di tutela della privacy dei cittadini e delle imprese poiché dispone che i dati e le notizie raccolti nell'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio e come tali dovrebbero essere non accessibili ai non addetti ai lavori. In realtà l'ampliamento a dismisura dei soggetti obbligati alle comunicazioni periodiche e dei dati contenuti nelle varie partizioni che compongono l'anagrafe tributaria ha generato più di un rischio di intrusioni indesiderate. Rischi che si sono fatti sempre più pericolosi da quando, a causa della precompilata, in anagrafe tributaria finiscono anche dati «sensibili» in grado di disvelare non solo la dotazione economico-patrimoniale dei cittadini e dei contribuenti italiani ma anche il loro stato di salute e le loro abitudini di vita. Viste le ultimissime raccomandazioni del Garante privacy al ministro dell'economia e le criticità emerse durante i controlli che l'Autorità ha recentemente effettuato sulle banche dati dell'anagrafe tributaria, pare a questo punto più che opportuno che anche gli stessi contribuenti si tutelino, chiedendo all'amministrazione competente di fare luce sulla quantità, qualità e soprattutto finalità degli accessi eseguiti sul proprio codice fi scale. Le criticità rilevate dal Garante durante le ultime attività di controllo sulle banche dati dell'anagrafe tributaria sono state infatti definite come «rilevanti» ed attengono sia alle misure di sicurezza installate a protezione di accessi indesiderati sia alla stessa qualità dei dati presenti nell'anagrafe tributaria. In una situazione del genere vista la tipologia delle informazioni presenti nelle varie banche dati che costituiscono l'anagrafe tributaria - delle quali molte anche di natura sensibile come le spese mediche - la possibilità che richiedere conto degli accessi effettuati sulla propria posizione appare quanto mai opportuna. Un tale tipo di autodifesa deve però trovare il necessario supporto normativo. Due sono infatti le esigenze che si contrappongono. Una riguarda l'interesse dell'amministrazione finanziaria nel perseguire l'attività di recupero del gettito e l'azione di contrasto all'evasione fiscale. L'altra, diametralmente opposta, attiene all'interesse del cittadino-contribuente alla protezione e riservatezza dei propri dati ed alla necessità che gli stessi non siano oggetto di accessi immotivati e non autorizzati. È per questo motivo che il contribuente ha un interesse diretto a conoscere non tanto il numero degli accessi effettuati sulla sua posizione ma soprattutto le autorità e le motivazioni per le quali tali accessi sono stati eseguiti. Uno degli strumenti normativi a disposizione dei cittadini per tale tutela è l'articolo 7 del codice della privacy (dlgs 196/2003), che assegna agli interessati il diritto di conoscere quali dati personali siano trattati, da chi e per quale motivo. A questo proposito si noti che l'Agenzia delle entrate è tenuta a tracciare gli accessi ai sistemi telematici dell'Anagrafe tributaria da parte di ciascun soggetto autorizzato e a predisporre strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli stessi, attivando specifici alert per individuare comportamenti anomali o a rischio. Questo significa che gli

accessi ai dati di un contribuente sono tracciati. A questo punto, se si riconoscesse che l'accesso tracciato è un dato personale del singolo (persona fisica) la persona, alle cui informazioni si accede, potrebbe applicare l'articolo 7 del Codice della privacy: con la conclusione che il contribuente (persona fisica) potrebbe chiedere all'Agenzia delle entrate di conoscere chi e quando ha avuto accesso alle informazioni che lo riguardano censite nell'Anagrafe tributaria. Altra possibilità di tutela è contenuta nella legge 241/1990 in materia di trasparenza amministrativa la quale, secondo il Consiglio di Stato - sentenza 2472/2014, è applicabile anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate per quanto attiene all'accesso ai documenti amministrativi. Nella sentenza citata il Consiglio di Stato ha accordato a un coniuge il diritto di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, detenuta dall'amministrazione finanziaria, comprese le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari dell'Anagrafe tributaria relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere. LE COMUNICAZIONI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA Provare a riepilogare tutte le comunicazioni che ad oggi devono essere effettuate dai più disparati soggetti all'anagrafe tributaria è compito tutt'altro che semplice. Come abbiamo già accennato le norme del dpr che impongono specifici obblighi di comunicazione sono l'articolo 7 «comunicazioni all'anagrafe tributaria», l'articolo 9 «segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni», l'articolo 10 «comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le Finanze» e l'articolo 16 anch'esso intitolato «comunicazioni all'anagrafe tributaria». Queste disposizioni non esauriscono però la platea di soggetti obbligati periodicamente a trasmettere dati al fisco. Molti obblighi di trasmissione, come abbiamo già detto, sono stati introdotti da altri provvedimenti normativi diversi da quello istitutivo dell'anagrafe tributaria. Può darsi quindi che qualche obbligo di comunicazione non sia ricompreso nel presente lavoro il cui scopo è comunque quello di passare in rassegna le più importanti partizioni di cui oggi è composta l'anagrafe tributaria. Partizioni che ovviamente corrispondono ad altrettanti obblighi informativi posti a carico dei più disparati soggetti sia pubblici che privati. Per ogni comunicazione tratteremo i contenuti principali nonché normativa e prassi di riferimento. Dati sui contratti e premi delle Assicurazioni Si tratta di una comunicazione che trova la sua fonte normativa direttamente nell'articolo 7 del dpr 605/73 e che nel tempo ha subito modifiche e implementazioni. L'ultima proprio nel 2015. Con decorrenza dalle informazioni relative all'anno 2014, le imprese assicuratrici, le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligate alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del dpr 605/1973, devono comunicare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, i seguenti dati: per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili; i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stipulati da imprese individuali, l'Agenzia delle entrate ha precisato che deve essere inserito il codice fiscale - non la partita Iva - e i dati identificativi del contraente persona fisica. Le comunicazioni devono essere inviate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), e i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Nella tabella che segue sono elencate tutte le tipologie di polizze assicurative che dall'esercizio 2015 formano oggetto della presente comunicazione con le relative codificazioni alfanumeriche utili per la trasmissione dei dati. TABELLA CODICI DELLE ASSICURAZIONI DA TRASMETTERE 0001 INFORTUNI 0002 MALATTIA 0003 CORPI DI VEICOLI TERRESTRI 0004 CORPI DI VEICOLI FERROVIARI 0005 CORPI DI VEICOLI AEREI 0006 CORPI DI VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI 0007 MERCI TRASPORTATE (MERCÌ, BAGAGLI E OGNI ALTRO BENE) 0008 INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI 009A ALTRI DANNI AI BENI - IMMOBILI 009B ALTRI DANNI AI BENI - GIOIELLI E PREZIOSI 009C ALTRI DANNI AI BENI - OPERE D'ARTE 009D ALTRI DANNI AI BENI - ALTRO 0010 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI 0011 RESPONSABILITÀ CIVILE AEROMOBILI 0012 RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI 0013 RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE 0014 CREDITO 0015

CAUZIONE 0016 PERDITE PECUNIARIE DI VARIO GENERE 0017 TUTELA LEGALE 0018 ASSISTENZA
0022 POLIZZE COMPRENSIVE DELLA COPERTURA TEMPORANEA DEL RISCHIO MORTE E
INVALIDITÀ -----

099A VITA

099B ALTRO Normativa Provvedimento del 23/12/2015 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifi che al Provvedimento del 16 dicembre 2014 Dati delle assicurazioni sui sinistri liquidati Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, sulla base di contratti di qualsiasi ramo, somme di denaro nei confronti di soggetti danneggiati, hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria una serie di dati relativi alle liquidazioni stesse, compresi quelli che si riferiscono a erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto. Anche questa comunicazione trova la sua fonte normativa primaria nell'articolo 7 del dpr 605/1973. Nello specifici co devono essere comunicate: l'ammontare delle somme liquidate; • l'identifi cativo del sinistro; • il codice fi scale o la partita Iva del benefi ciario e dei • soggetti che hanno effettuato prestazioni valutate per la quantifi cazione della somma liquidata (periti, liquidatori ecc.). Sono esonerati da tale obbligo di comunicazione dati gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione residenti in Italia o di stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazione residenti all'estero. Le comunicazioni in oggetto devono essere effettuate, esclusivamente con modalità telematica, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati. I soggetti tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel e verificare la coerenza dei dati comunicati con le istruzioni dell'Agenzia (specifici che tecniche allegate al provvedimento del 19/1/2007). Le motivazioni della comunicazione rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'evasione prioritariamente nell'area dei servizi prestati nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per danni subiti. La comunicazione dei dati da parte degli operatori del settore delle assicurazioni rende inoltre possibile l'individuazione delle fi gure professionali e imprenditoriali che hanno concorso alla quantificazione della somma liquidata e, da questa, una ricostruzione dell'entità dei corrispettivi dei servizi forniti. Normativa Provvedimento del 19/1/2007 - Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni. Comunicazione delle erogazioni liberali Ogni anno i soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti culturali e il Ministero dei beni culturali devono trasmettere, per via telematica, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni ed i relativi benefi ciari nei termini e secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2002. Tale provvedimento specifici ca in particolare che i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali dell'11 aprile 2001, sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate le proprie generalità, comprensive dei dati fi scali, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta ed i dati relativi ai soggetti benefi ciari dell'erogazione Per i privati la scadenza per l'invio dei dati è il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si effettua l'erogazione, mentre il Ministero dei beni culturali comunica l'elenco nominativo dei soggetti che effettuano elargizioni in denaro con il relativo ammontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Normativa Provvedimento del 15/3/2002 - Modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti le erogazioni liberali per progetti culturali, di cui all'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha introdotto la lettera c-nonies) all'art. 65, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni COMUNICAZIONI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI, ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ CONCESSIONARIE Comuni - Informazioni fi scali I Comuni sono tenuti a inviare le informazioni utili ai fi ni dell'accertamento dei tributi statali tramite il sistema Siatel e le suddette informazioni riguardano

in particolare i settori: commercio, professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fi ttizie all'estero e, in generale, la disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. Le modalità di ripartizione delle quote ai singoli Comuni che hanno partecipato all'accertamento e le modalità tecniche per la trasmissione sono state definite con provvedimento del 26/11/2008, n. 175466. Il presente provvedimento, emanato sulla base dei criteri concordati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali, dà attuazione all'art. 1 del decreto legge del 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifi cazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248, che ha previsto la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fi scale, incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo defi nitivo, a seguito di interventi che abbiano contribuito all'accertamento stesso. In particolare, il provvedimento defi nisce le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fi ni dell'accertamento dei tributi statali tramite il sistema Siatel, nonché, in esecuzione del punto 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, la tempistica di trasmissione delle segnalazioni stesse. Il provvedimento precisa, inoltre, le modalità di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni, che hanno partecipato all'accertamento. Normativa Provvedimento del 26/11/2008 - Defi nizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fi ni dell'accertamento dei tributi statali e del criterio di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni, in attuazione dei punti 6.1 e 11.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007. Comuni - Edilizia (Dia) Tutti i comuni italiani devono effettuare entro il 30 aprile dell'anno successivo, le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria in merito ad eventuali denunce di inizio attività ricevute e all'emissione di atti di assenso in materia edilizia, in base al dpr 380/2001. Le informazioni da inviare, tramite il servizio telematico Entratel (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 2/10/2006), riguardano dichiaranti, esecutori e progettisti dell'opera, e si riferiscono in particolare ai seguenti atti: -i dati relativi ai permessi di costruire, agli interventi su edifi ci pubblici in deroga agli strumenti urbanistici (come ad esempio i limiti di densità edilizia, di altezza e distanza tra i fabbricati), al completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali (articoli 10, 14, 15, comma 3 e 32 del dpr 380/2001); -i dati relativi alle denunce di inizio attività che riguardano le varianti a «permessi a costruire». Queste varianti non devono: incidere sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, modifi care la destinazione d'uso e la categoria edilizia, alterare la sagoma dell'edifi cio e violare prescrizioni contenute nel permesso di costruire: i dati relativi alle denunce di inizio attività che • riguardano gli interventi edilizi minori, ristrutturazioni, etc. (articolo 1, comma 6, legge 443/2001); i dati relativi ai certifi cati di agibilità (articolo 24 • del dpr 380/2001). I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria grazie a queste comunicazioni, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fi ne della valutazione della capacità contributiva dei singoli contribuenti. Normativa Provvedimento del 2/10/2006 - Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli uffci comunali in relazione alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato ai sensi del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifi cazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera Comuni - Servizio di smaltimento dei rifi uti urbani Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la Tariffa di igiene ambientale devono comunicare all'Agenzia delle entrate, a partire dal 30 aprile 2008 (in riferimento all'anno 2007) e poi a seguire annualmente solo in caso di variazioni, i seguenti dati relativi agli utenti in quanto risultano rilevanti ai fi ni delle imposte sui redditi (secondo le modalità contenute nel provvedimento del 14/12/2007): i dati identifi cativi del soggetto che gestisce il servi• zio di smaltimento rifi uti (denominazione e codice fi scale); i dati identifi cativi (denominazione e codice fi scale) • dell'occupante -detentore dell'immobile; i dati relativi all'immobile occupato o detenuto. • Le comunicazioni in oggetto

devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria entro il 30 aprile dell'anno solare successivo. Le finalità di queste comunicazioni rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell'imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito (c.d. immobili fantasma). A tale scopo i gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non trasmettono all'Agenzia delle Entrate tutti i dati in loro possesso ma esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i controlli. In particolare, le informazioni relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti o detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, facenti riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il servizio. La mancata rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell'immobile segnala, presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che fornisce reddito per il datore causa dello stesso. Normativa Provvedimento del 24/10/2008 - Comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Modifiche al provvedimento del 14 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. del 28 dicembre 2007 n. 300. Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici Contratti d'appalto Le Pubbliche amministrazioni e gli Uffici pubblici sono tenuti a comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, gli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente in via telematica attraverso il servizio Entratel nel rispetto delle specifiche tecniche allegata al provvedimento del 10/3/05. La fonte primaria di tale obbligo è la legge 413/1991 articolo 20, comma 2, lettera e) secondo la quale: «Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati». Le modalità e le specifiche tecniche di trasmissione sono state invece disciplinate dal Provvedimento del 10 marzo 2005 dell'Agenzia delle entrate. Normativa Legge del 30/12/1991, n. 413, articolo 20, 2° comma, lettera e) - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti sottoposti ad accertamento. Uffici pubblici - Licenze, autorizzazioni e concessioni Gli Uffici pubblici devono trasmettere in via telematica tramite il servizio Entratel (specifiche tecniche allegata al provvedimento del 10/03/05) entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni sui beneficiari di concessioni, autorizzazioni, licenze ed eventuali successive modifiche. Per quanto concerne le concessioni di aree demaniali marittime, le Pubbliche amministrazioni devono comunicare i dati su rilasci e rinnovi di concessioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo (provvedimento del 3 maggio 2012), utilizzando esclusivamente il Sistema informativo demanio marittimo (S.I.D.), gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione generale per i porti. Per l'omissione delle comunicazioni al Sistema informativo demanio marittimo ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Normativa Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10/3/2005 - Trasmissione telematica di comunicazioni all'Anagrafe tributaria (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21.03.2005) Provvedimento del 3/5/2012 - Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte delle Pubbliche amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime Provvedimento del 10/1/2013 - Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte delle Pubbliche amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime Comunicazioni gestori servizi pubblica utilità Grazie a questo obbligo i gestori delle utenze telefoniche, del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua, comunicano periodicamente al fine i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati con i clienti e gli utilizzatori finali. La comunicazione dovrà contenere anche i dati ed il titolo in base

al quale l'utente del servizio utilizza l'immobile presso il quale l'utenza stessa è collocata. In questo modo il fi sco avrà tutte le informazioni necessarie per combattere soprattutto l'evasione in materia di contratti di locazione immobiliare e per la misurazione del tenore di vita dei contribuenti ai fini del redditometro. I Gestori di tali servizi di pubblica utilità devono comunicare all'Anagrafe tributaria, in via telematica utilizzando il servizio Entratel, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e i contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16/3/2005 dedicato alla definizione dei dati analitici degli immobili presso i quali sono attivate utenze di energia elettrica, di servizio idrico o del gas, richiamando le norme di legge istitutive di tale nuovo obbligo, non fa alcuna menzione della necessità di specificare la natura del rapporto giuridico che lega l'utente con l'immobile. La richiesta di tale qualificazione è però contenuta all'interno del tracciato record di comunicazione messo a disposizione dall'agenzia delle entrate e da utilizzare per la trasmissione telematica. Nell'apposita sezione dedicata alla qualificazione del titolare dell'utenza il tracciato record prevede infatti quattro codici: 1 - Proprietario 2 - Usufruttuario 3 - Titolare di altro diritto sull'immobile 4 - Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati. Da notare che nel modello di comunicazione dati all'anagrafe tributaria le società erogatrici dovranno anche aver cura di indicare il numero dei mesi di fatturazione all'interno dell'anno di riferimento nonché l'importo della spesa per consumi al netto dell'Iva. Dal punto di vista soggettivo l'obbligo di comunicazione dei dati catastali delle utenze all'anagrafe tributaria, come dicevamo, grava sui soggetti che intrattengono direttamente il rapporto di fornitura o di somministrazione con l'utente finale del servizio. L'effettuazione di prestazioni complesse a favore dell'utenza che spaziano anche in settori diversi da quelli dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua non fa venire meno l'obbligo di comunicazione qualora all'interno della più complessa fornitura vi siano almeno uno dei servizi sopra elencati. Nelle ipotesi in cui nella fornitura di settore vi siano varie figure di operatori professionali, quali ad esempio il distributore e il venditore, è solo colui che intrattiene il rapporto contrattuale con l'utente finale che è obbligato alle comunicazioni anagrafiche. Nell'ipotesi di contemporanea presenza di un soggetto distributore e di un soggetto venditore sarà dunque quest'ultimo quello obbligato alle comunicazioni all'anagrafe tributaria. Per quanto riguarda invece le utenze telefoniche occorre inoltre precisare che nel tempo le richieste di informazioni sono andate via via ampliandosi. In particolare i dati richiesti inizialmente riferiti solo all'area «business», in analogia con le altre utenze, sono state ampliate anche alle utenze domestiche. Per completezza d'informazione, in merito alla telefonia mobile è divenuto oggetto di comunicazione anche il credito telefonico acquistato nel corso dell'anno. Normativa Art. 1, commi da 332 a 334, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Provvedimento del 19/6/2002 - Modalità e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità di dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico. Provvedimento del 2/10/2006 - Comunicazioni all'Anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 23/10/2006 n. 247. Provvedimento del 26/1/2012 - Comunicazioni all'Anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas (Pubblicato il 27/1/2012); Provvedimento del 18/4/2012 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e a uso pubblico (Pubblicato il 19/4/2012) Provvedimento del 6/9/2012 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico: proroga del termine per la trasmissione delle comunicazioni (Pubblicato il 7/09/2012) Provvedimento del 19/10/12 - Provvedimento del 19/10/12 Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico: proroga del termine per la trasmissione delle

comunicazioni Prassi Circolare n. 44/E del 19/10/2005 - «Comunicazione dati relativi a immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per l'anno 2005)».

Comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria / 2

Prima parte
ANDREA BONGI

Comunicazione da parte degli Ordini professionali, enti e uffici Gli Ordini e gli altri enti e uffici che hanno l'obbligo della tenuta di albi, registri e elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute con riferimento all'esercizio solare precedente. La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente ed esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio Entratel nel rispetto delle specifiche tecniche allegata al provvedimento del 10/3/05. Normativa Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10/3/2005 - Trasmissione telematica di comunicazioni all'Anagrafe tributaria (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21/3/2005)

Strutture sanitarie private Le strutture sanitarie private, in qualsiasi forma organizzate, devono riscuotere, in nome e per conto dei professionisti che in esse effettuano le loro prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo, i compensi da parte dei pazienti che hanno beneficiato di dette prestazioni e registrarli nei compensi riscossi. Per ciascuna riscossione, devono indicare la data di pagamento, gli estremi della fattura del professionista, il codice fiscale del paziente, l'ammontare riscosso e la modalità di pagamento. Le somme riscosse in contanti o i relativi documenti in caso di pagamenti con mezzi alternativi al contante (assegni, carte di credito) devono essere riversati ai relativi professionisti. Entro il 30 aprile, con riferimento all'anno solare precedente, la struttura sanitaria privata dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate gli importi riscossi in nome e per conto di ciascun medico o paramedico. L'invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematica attraverso il canale Entratel (specifiche tecniche allegata al provvedimento del 13/12/2007). L'amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 270 del 2007 ha chiarito che tutti i soggetti che mettono a disposizione, a qualsiasi titolo, i propri locali, dotati della strumentazione necessaria, per l'esercizio dell'attività medica e paramedica o organizzano servizi funzionali allo svolgimento della stessa, sono considerati «strutture sanitarie private» e quindi sottoposti all'obbligo della riscossione accentrata dei compensi previsto dalla Finanziaria 2007 e al successivo obbligo di comunicazione di tali dati all'anagrafe tributaria. Normativa Provvedimento di approvazione del 13/12/2007 - Approvazione del modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, in attuazione dell'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Definizione dei termini e delle modalità tecniche di trasmissione telematica. - (Supplemento ordinario alla G.U. n. 8 del 10 gennaio 2008 - Serie generale) Prassi Risoluzione n. 270 del 27/9/2007 - Strutture sanitarie private. Applicazione dell'art. 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Circolare n. 13 del 15/3/2007 - Attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nelle strutture sanitarie private - Art. 1, commi da 38 a 42 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Risoluzione n. 171 del 13/7/2007 - Applicabilità agli odontoiatri/medici dentisti dei commi da 38 a 42 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) Dati delle Circostrizioni aeroportuali I direttori delle circostrizioni aeroportuali hanno l'obbligo, a partire dall'anno 2006, di comunicare i dati degli esercenti di aeromobili, entro il 30 aprile con riferimento all'anno solare precedente. L'invio deve essere effettuato attraverso il canale Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti, verificando sempre le specifiche tecniche previste dall'agenzia delle Entrate. Normativa Decreto del Ministero delle finanze del 21/10/1999 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote

di essi (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15.11.1999) Provvedimento del 30/11/2010 - Comunicazioni all'Anagrafe tributaria - (Pubblicato il 30/11/10 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) Dati Enac Dal 2006 l'Enac deve comunicare dati e informazioni relativi a iscrizioni di aeromobili e trascrizioni di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, contenuti nel Registro aeronautico nazionale (Ran). La comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile in riferimento all'anno solare precedente ed esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel (specifici che tecniche allegate al provvedimento del 30/11/2010). Normativa Decreto del Ministero delle finanze del 21/10/1999 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli uffici ci marittimi e degli uffici ci della motorizzazione civile sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15.11.1999) Provvedimento del 30/11/2010 - Comunicazioni all'Anagrafe tributaria - (Pubblicato il 30/11/10 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244) Comunicazioni degli Uffici ci marittimi e Motorizzazione civile/nautica Sulla base di quanto previsto nel Provvedimento 30/11/2010 tali uffici ci hanno l'obbligo di comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo, le domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici ci marittimi o dagli uffici ci della motorizzazione civile - sezione nautica. Lo scopo e le finalità di tali segnalazioni sono quelle di individuare gli effettivi soggetti titolari/utilizzatori di navi, galleggianti ed unità di diporto. Grazie a tale provvedimento sono state implementate tutta una serie di informazioni ed in particolare: si è definita meglio la parte riservata alle società di leasing; la lunghezza dei natanti è stata divisa in due campi distinti: metri e centimetri; nel campo relativo all'importo della fattura in leasing va indicato l'importo della fattura del bene acquisito al netto dell'Iva. I soggetti obbligati a tali comunicazione sono l'ufficio ci marittimo o l'ufficio ci della motorizzazione civile - sezione nautica. Con la comunicazione di inserimento vengono comunicate all'Anagrafe tributaria le informazioni relative all'iscrizione presso l'ufficio ci marittimo. Tale comunicazione include i dati identificativi dei soggetti titolari/utilizzatori, qualifica e la titolarità ed individuando la data di acquisizione del diritto presso l'ufficio ci stesso. Con la comunicazione di cancellazione vengono comunicate all'Anagrafe tributaria le informazioni relative alle cancellazioni presso l'ufficio ci marittimo. Tale comunicazione include i dati identificativi dei soggetti titolari/utilizzatori, qualifica e la titolarità ed individuando la data di cessazione del diritto presso l'ufficio ci stesso (ad es. vendita). Con la comunicazione di variazione vengono comunicate all'Anagrafe tributaria le informazioni relative alle variazioni intervenute presso il medesimo ufficio ci marittimo. Tale comunicazione include i dati identificativi dei soggetti titolari/utilizzatori, qualifica e la titolarità e individuando la data di acquisizione del diritto presso l'ufficio ci stesso (ad es. acquisto del naviglio già iscritto presso il medesimo ufficio ci). Normativa Decreto del Ministero delle finanze del 21/10/1999 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli uffici ci marittimi e degli uffici ci della motorizzazione civile sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15.11.1999) Provvedimento del 30/11/2010 - Comunicazioni all'Anagrafe tributaria - (Pubblicato il 30/11/10 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) **COMUNICAZIONI DA PARTE DI OPERATORI FINANZIARI** Gli operatori finanziari quali banche, società finanziarie, società di intermediazione mobiliare etc., devono adempiere a una serie molto ampia di obblighi di comunicazione dati all'anagrafe tributaria. La parte relativa ai tali informazioni è una delle più importanti dell'intera anagrafe tributaria. Le principali comunicazioni da parte dei suddetti operatori riguardano: 1) I bonifici per le detrazioni fiscali 2) La Direttiva risparmio 3) Archivio rapporti finanziari 4) Intermediari -

Monitoraggio fi scale 4) Soggetti che erogano mutui - Interessi passivi 5) Indagini fi nanziarie 6) Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fi ni Iva 7) effettuate tramite Pos. Parere Garante privacy del 25/3/2015 Prima di entrare nel merito delle singole comunicazioni è fondamentale ripercorrere, sinteticamente, il parere reso dal Garante privacy in relazione alle specifi che tutele che devono assistere questa importantissima partizione dell'anagrafe tributaria. Il Garante non ha mai sconfessato l'esigenza di disporre di informazioni considerate utili per realizzare un interesse costituzionalmente protetto quale quello che tutti contribuiscano alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Tuttavia ha più volte ribadito che le delicatissime informazioni che vengono raccolte nella c.d. «Anagrafe dei conti» debbano essere trattate esclusivamente per permettere la realizzazione - sulla base di speci fi ci criteri - di «analisi del rischio di evasione». Il rispetto di questa unica fi nalità, che impedisce un controllo generalizzato e diffuso di tutti i contribuenti, lo sforzo principale dell'amministrazione fi nanziaria è stato quello di defi nire stringenti misure di sicurezza di natura tecnica (ad es., la non inintelligibilità dei dati) ed organizzativa (ad es., l'autenticazione e la tracciabilità degli accessi al sistema, i profi li di autorizzazione dei soggetti che devono essere un numero limitato, selezionato e tracciabile), a garanzia della trasmissione dei dati, degli accessi agli stessi e della loro conservazione. Il Garante ha dunque previsto che gli operatori finanziari e le banche debbano: adottare meccanismi di cifratura dei dati al fi ne di scongiurarne il rischio di alterazione e protocolli sicuri per eventuali trasmissioni interne all'operatore fi nanziario, limitare l'accesso ai fi le ad un numero ristretto di incaricati legittimati ad accedere ai dati stessi in ragione delle mansioni svolte; aggiornare costantemente i sistemi operativi e i software antivirus e antintrusione; prevedere solo in forma cifrata l'eventuale conservazione dei dati. All'Agenzia delle entrate il Garante privacy ha richiesto la predisposizione di canali telematici adeguati alla comunicazione di una elevata quantità di dati, privilegiando l'interconnessione diretta con i sistemi informativi di banche e istituti fi nanziari, e l'obbligo di fornire agli operatori fi nanziari indicazioni e accorgimenti per la predisposizione dei fi le da inviare. Quanto ai tempi di conservazione dei dati presso «Archivio dei rapporti fi nanziari» si è stabilito in sei anni il termine massimo di conservazione - pari alla decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi - prevedendo che alla scadenza del suddetto termine essi siano cancellati automaticamente e integralmente. Sulla base delle raccomandazioni del Garante si è stabilito che la trasmissione dei suddetti dati contabili, non avvenga per il tramite del servizio telematico Entratel inizialmente individuato e che presentava diverse criticità, ma attraverso una nuova infrastruttura informatica il c.d. «Sistema di interscambio dati - SID» tale da consentire la realizzazione di procedure di trasmissione totalmente automatizzate (riducendo quindi le possibilità di un utilizzo illegittimo dei dati rispetto alle «trasmissioni manuali»). Bonifi ci per detrazioni fi scali Entro il 28 febbraio di ogni anno, in riferimento ai dati dell'anno precedente, le banche devono comunicare i pagamenti effettuati mediante bonifi co per le spese sostenute dai contribuenti al fi ne del riconoscimento delle seguenti detrazioni fi scali: detrazione irpef sulle ristrutturazioni edilizie • introdotte dalla legge 449/97 e successive modificazioni; agevolazioni fi scali per il risparmio energetico (leg• ge 296/2006); misure urgenti a sostegno dei settori industriali in • crisi (legge 33/2009); Le comunicazioni in oggetto riguardano le informazioni relative al mittente, ai benefi ciari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifi ci bancari, ai fi ni del riconoscimento della detrazione fi scale. Oltre a specifi che fi nalità di lotta all'evasione e controllo tali comunicazioni sono necessarie ai fi ni della predisposizione del modello 730 precompilato. Le specifi che tecniche per le suddette comunicazioni sono basate sul Codice riferimento operazione (Cro) adottato per le transazioni disposte tramite bonifi co bancario. Nel caso di scarto dell'intero fi le contenente le comunicazioni, la banca ha la possibilità di effettuare un nuovo invio entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal 28 febbraio. Normativa Provvedimento del 23/12/2015 - Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifi co per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi cazione energetica degli edifi ci. Modifi che al Provvedimento del 30 maggio 2014 (Pubblicato il 23/12/2015) Provvedimento del 30/5/2014 -

Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Modifiche al Provvedimento del 10 marzo 2005 - (Pubblicato il 3/6/2014) 2) Direttiva risparmio Sulla base della c.d. «Direttiva risparmio» (n. 2003/48/Ce) relativa alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi tutti gli operatori finanziari devono comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno tutta una serie di informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche ovvero a entità residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato. Nello specifico si tratta di: il nome, il cognome, l'indirizzo, la residenza e il codice fiscale attribuito dallo Stato membro di residenza fiscale, o in mancanza, la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo (determinati secondo i criteri indicati all'articolo 3 del dlgs 84/2005); il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione, l'indirizzo e i dati del rappresentante legale dei soggetti che effettuano la comunicazione; il numero di conto del beneficiario effettivo o, in mancanza, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi; gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi; Gli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel e verificare la coerenza dei dati comunicati con le istruzioni dell'Agenzia (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 22/3/07). Normativa Provvedimento del 22/3/2007 Attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2005, Serie generale n. 118. Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche ovvero a entità residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato di cui all'allegato B, previsto dall'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo. Modifiche all'allegato tecnico Prassi Circolare 15/e del 18/4/2006, Istruzioni sull'utilizzo del tracciato per la comunicazione dei dati in materia di tassazione dei redditi da risparmio 3) Archivio dei rapporti finanziari Il nucleo centrale delle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria, vero e proprio «cuore» dell'intero sistema, è rappresentato dall'archivio dei rapporti finanziari. In questa delicatissima sezione dell'anagrafe figurano i dati e le informazioni provenienti dalle banche, dalle Poste italiane Spa, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, dalle società di gestione del risparmio (Sgr) e in genere da ogni altro operatore finanziario (allegato 1 al Provvedimento del 20 giugno 2012). Gli obblighi di comunicazione in questione sono contenuti nel comma 6 dell'articolo 7 del dpr 605/73, e sono oggetto di continuo ampliamento e aggiornamento. Le informazioni che le banche e gli altri operatori finanziari inviano periodicamente ed in modalità telematica all'anagrafe tributaria riguardano i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche con i quali l'intermediario intrattiene rapporti di varia natura, i dati dei cointestatari o contitolari, dei delegati o dei procuratori, la tipologia e natura del rapporto intrattenuto, informazioni sui saldi e sui movimenti di rapporti attivi, la data di inizio o di termine della procura o della delega ad operare e infine, la data della prima operazione extra conto effettuata nel corso dell'anno oggetto di segnalazione. Tali informazioni riguardano anche i rapporti che gli stessi intermediari finanziari intrattengono con i clienti italiani tramite le loro filiali o sedi operative all'estero. Sono obbligazioni alla comunicazione dei dati anche gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri, in relazione all'attività di prestazione di servizi di pagamento, svolta per conto degli istituti di pagamento comunitari autorizzati a prestare in Italia senza succursali servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi (nota del direttore dell'Accertamento 11 aprile 2013). La comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari ha subito profonde modifiche che ad opera del dl 201/2011 («Salva Italia») e comprende sia informazioni con periodicità mensile, quali aperture e cessazioni di rapporti, sia con periodicità annuale, vale a dire saldi, movimenti e altri dati contabili. Nel prospetto che segue sono riepilogati i principali dati da comunicare con la relativa periodicità da parte dei soggetti sopra indicati: Dati mensili: dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo; dati anagrafici dei soggetti collegati al

rapporto con • specifici cazione del ruolo Dati annuali, relativi ai rapporti attivi nel corso dell'anno di riferimento: dati • identifì cativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall'operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto; dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo • iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione; saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti • accesi nel corso dell'anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno; dati relativi agli importi totali delle movimentazioni • distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua; giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati; altri dati contabili, per alcune particolari tipologie • di rapporto. L'invio dei dati deve essere effettuato attraverso l'infrastruttura SID in base alle specifiche tecniche stabilite dal provvedimento del 25 gennaio 2016, entro il 15 febbraio con riferimento all'anno precedente, mentre le informazioni mensili devono essere trasmesse entro il mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario. Da rilevare in particolare che dal 2014 gli operatori finanziari devono comunicare, in base al provvedimento del 28 maggio 2015, le informazioni sulla giacenza media annua per i rapporti di conto corrente bancari e postali, di conto deposito a risparmio libero o vincolato e di rapporti ad essi assimilati (conto terzi individuale/ globale). Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato a un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta. La trasmissione delle informazioni relative alla giacenza media annua, deve tener conto dei seguenti criteri: in presenza di giacenza media negativa, va inserito sempre il valore zero; per i conti in divisa estera il valore della giacenza • media viene esposto secondo le regole previste per l'archivio dei rapporti finanziari. Le informazioni della giacenza media annua vanno trasmesse per tutti i soggetti persone fisiche e non fisiche che siano titolari di una delle tipologie di rapporto sopra indicate. Per particolari tipologie di rapporti bancari o finanziari il fisco chiede agli operatori del settore di inviare anche altri dati aggiuntivi a quelli relativi agli stock ed ai redditi annuali. Si prenda, ad esempio, quanto richiesto in relazione ai certificati di deposito e buoni fruttiferi posseduto dal contribuente. Per questi ultimi la banca deve comunicare, oltre agli importi facciali dei titoli di fisco ed inizio anno, nonché i totali delle accensioni ed estinzioni effettuate nel corso dell'anno, anche il numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi posseduto dal contribuente appositamente identificato tramite codice fiscale. Per le cassette di sicurezza il dato che interessa il fisco è il numero totale degli accessi effettuati nell'anno dal contribuente. Si tratta di una informazione che potrebbe far scattare segnali di allarme da parte dei soggetti che hanno accesso all'archivio dei rapporti finanziari perché indicativi di movimenti in entrata o uscita, da o verso, la cassetta di sicurezza stessa. Nella tabella sottostante abbiamo riepilogato, per ogni tipologia di rapporto finanziario, gli obblighi di comunicazione in anagrafe tributaria ad oggi esistenti. Normativa Articolo 11 del decreto legge 201/2011 - Emersione di base imponibile Provvedimento del 25/1/2016 - Modifiche ed integrazioni al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2015 (Pubblicato il 25/1/16) Articolo 7 del dpr 605/1973 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria Provvedimento del 10/2/2015 - Tracciato unico delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari. Modifiche ed integrazioni al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010 Provvedimento del 25/3/2013 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, «Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti» Provvedimento del 28/5/2015 - Integrazione al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, «Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti». Provvedimento del

16/12/2011 - Modifi che al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010 Provvedimento del 6/12/2011 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 23, commi 24 e 25 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Estensione alle società ed enti di assicurazione degli obblighi di risposta telematica alle indagini fi nanziarie nonché degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti fi nanziari Provvedimento del 20/6/2012 - Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti. Modifi che al provvedimento del 22 dicembre 2005 e introduzione della modalità di proroga telematica Prassi Circolare n. 32 del 19/10/2006 - Indagini fi nanziarie - Poteri degli uff i ci: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del dpr 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, come modifi cati dai commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Circolare n. 18 del 4/4/2007 - Comunicazioni dei rapporti fi nanziari all'Anagrafe tributaria Circolare n. 42 del 24/9/2009 - Archivio dei rapporti fi nanziari Nota di chiarimenti per operatori professionali in oro dell'8 agosto 2013 Nota del direttore dell'accertamento (11/04/2013) Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili (provvedimento del 25 marzo 2013 recante «modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti fi nanziari») Ulteriori istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili (20 novembre 2013) Faq relative agli operatori professionali in oro

TARTASSATI E SCONTENTI

Pensioni paralizzate da cinque anni

Assegni cresciuti in media di soli 53 euro. E rispunta l'ipotesi di tagliare la reversibilità
Antonio Signorini

Altro che 80 euro ai pensionati, la realtà è che l'inflazione mangia il loro potere di acquisto. E lo fa da almeno cinque anni, dato che - secondo un'elaborazione dei dati Inps - in media dal 2012 gli assegni sono cresciuti di soli 53 euro. Molto meno del costo della vita. Va un po' meglio alle pensioni di anzianità, che sono cresciute di 82 euro. Intanto nel Def rispunta (un po' nascosta) la riforma delle prestazioni sociali, ovvero quel taglio della reversibilità passato alla cronaca come lo «scippo delle vedove». a pagina 4 Roma Gli importi delle pensioni non aumentano più. Archiviati automatismi che non avevano ragione di restare in vita, il calcolo contributivo non premia gli assegni di chi si ritira dal lavoro. L'aumento medio negli ultimi cinque anni è di 53,1 euro al mese, ha calcolato ieri l'agenzia stampa Adnkronos sulla base di dati Inps. L'importo medio annuo delle pensioni è passato da 10.093 euro del primo gennaio 2012 a 10.784 euro delle ultime rilevazioni. Si salvano le pensioni di vecchiaia, che sono passate da 13.436 euro a 14.507 euro. L'incremento medio mensile è stato di 82,4 euro al mese. Bene le invalidità previdenziali, con aumenti medi di 60,4 euro mensili. Oltre alle considerazioni di tipo sociale (gli importi sono bassi e aumenti risicati compromettono il potere di acquisto) ci sono quelle di tipo politico. La prima è che il premier Matteo Renzi ha promesso in qualche modo l'estensione del bonus di 80 euro anche ai pensionati, esclusi dalla prima misura, riservata ai lavoratori dipendenti. Nel Def non c'è traccia di questa misura, mentre c'è un accenno alla introduzione della flessibilità in uscita, ma compatibilmente con i conti pubblici e comunque come scelta individuale. In altre parole, come già succede per l'opzione donna, pensione in anticipo in cambio di tagli sostanziosi all'assegno. La previdenza targata Renzi, se queste sono le premesse, sarà quindi ancora più povera, anche se meno rigida rispetto ad adesso (e non è difficile visto che il nostro sistema adesso è uno dei meno generosi d'Europa). Altra considerazione politica riguarda il passato recente. Con la prima legge di stabilità il governo Renzi ha messo un limite agli importi delle pensioni calcolate con il contributivo. Il dipendente che andrà in pensione con questo sistema, che in teoria è meno generoso, ma premia chi ha lavorato di più e quindi ha versato più quote all'Inps, non potrà avere rendite superiori all'80 per cento dell'ultima retribuzione, come succedeva con il retributivo. Un limite all'importo degli assegni, ancora una volta, in un paese già caratterizzato da pensioni, a pioggia, ma poco generose. Dossier complicatissimo quello della previdenza per il governo. Come dimostra un'altra parte del Documento di economia e finanza approvato venerdì dal governo. Nel Piano nazionale delle riforme, c'è un accenno al pacchetto povertà e alla riforma delle prestazioni sociali che «verranno rese più eque e omogenee tra loro». Impegno all'apparenza innocuo, ma che ha fatto drizzare le antenne degli addetti al settore, perché quel riordino comprende il taglio delle pensioni di reversibilità. Lo «scippo alle vedove» che Renzi ha detto di non volere. I numeri 10.093 Era l'importo annuo medio, in euro, delle pensioni Inps al primo gennaio 2012. Nel 2016 è arrivato a 10.784 32,4 euro È l'incremento che hanno avuto, dal 2012 alle ultime rilevazioni, le pensioni e gli assegni sociali erogati ogni mese 42 euro È l'incremento medio che hanno avuto dal 2012 ad oggi le cosiddette prestazioni ai superstiti

Foto: INPS Il presidente dell'istituto Tito Boeri I dati delle pensioni erogate dal 2012 ad oggi svelano quello che i cittadini già sapevano: negli ultimi cinque anni gli assegni sono rimasti praticamente fermi, c'è stato un incremento medio di poco più di 50 euro Il Def appena varato vuole introdurre maggiore flessibilità, il che significherà pensioni più povere

Il Def analizzato dalle imprese

In arrivo 71 miliardi di tasse

ANTONIO CASTRO

E per fortuna che le tasse «diminuiranno», assicura a giorni alterni un serafico Matteo Renzi. A dar retta alle proiezioni elaborate da Unimpresa sulla base dei dati del Documento di economia e finanza (Def), presentato dal governo venerdì sera c'è ben poco da stare (...) segue a pagina 14 segue dalla prima (...) tranquilli. Unimpresa - associazione di micro, piccole e medie imprese - ha fatto di conto e scoperto che ci aspetta una «stangata fiscale da oltre 71 miliardi di euro tra il 2016 e il 2019». Nei prossimi quattro anni le tasse aumenteranno sistematicamente e il gettito complessivo supererà quota 855 miliardi rispetto ai 784 del 2015». L'analisi realizzata dall'Ufficio studi dell'associazione mette in colonna entrate e uscite. E se quest'ultime sulle tabelle sembrano diminuire (tagli lineare e spending review), il prelievo appare crescere notevolmente: sulle persone (Irpef/contributi), e sulle cose (Iva/accise). Secondo l'analisi Unimpresa «nel 2016 le entrate nel bilancio pubblico si attesteranno a 789,4 miliardi, mentre nel 2017 arriveranno a 805,4 miliardi; nel 2018 si toccherà quota 831,9 miliardi e nel 2019 a quota 855,7 miliardi. Complessivamente il maggior aggravio fiscale su famiglie e imprese sarà pari, nel quadriennio in esame, a 71,4 miliardi con un aumento del 9,15% rispetto ai 784,04 miliardi incassati dallo Stato nel corso del 2015. Aumenteranno sia le imposte dirette sia le imposte indirette: nel primo caso il governo stima una crescita di 11,8 miliardi (+4,90%); nel secondo caso è previsto un aumento di 33,3 miliardi (+13,39%)». In numeri assoluti l'aumento fa ancora più impressione: «Le entrate tributarie passeranno dai 492,7 miliardi del 2015 ai 537,7 miliardi del 2019 (2016: 495,1 miliardi; 2017: 510,2 miliardi; 2018: 525,2 miliardi)». Avranno gioco facile Renzi e il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan a sostenere che «la pressione fiscale resterà sostanzialmente invariata», forse pure leggermente in discesa di pochi decimi di punto. Rispetto al 43,5% del 2015, il governo prevede di chiudere l'anno al 42,8% e il 2017 al 42,7%; nel 2018 nuova salita al 42,9%, livello che sarà confermato nel 2019. Il giochino è sempre racchiuso nel Def. Basta andare a scorrere il Pnr per scoprire che il governo ha intenzione di raggranellare parecchi miliardi andando a sfolciare agevolazioni, detrazioni ed esenzioni fiscali. Si dice che già in autunno il governo dovrà prevedere un taglio di oltre 7 miliardi alle detrazioni fiscali. Ma fare questo comporta un aumento della pressione fiscale, come sanno bene Renzi e Padoan. Tanto è vero che Carlo Cottarelli e il suo successore negli anni scorsi avevano studiato la massa delle esenzioni (tax expenditures), salvo poi arenarsi davanti ai niet politici. Toccarle, ridurle, limarle comporta un aggravio fiscale per famiglie e imprese. E questo non è assolutamente premiante elettoralmente. E Renzi lo sa benissimo. Dal Dopoguerra a oggi si sono stratificate oltre 799 diverse forse di agevolazioni fiscali: dalle detrazioni per i figli a carico ai bonus carburanti, dallo sconto sugli assegni di mantenimento a quello per le spese veterinarie. Secondo un recente monitoraggio della Corte dei Conti «dal 2011 al 2016 le tax expenditures non sono diminuite ma cresciute: in termini di voci si è passati da 720 a 799 per un costo complessivo che ora tocca i 313 miliardi (nel 2011 le tax expenditures valevano 253,7 miliardi)». Evidente che iniziative come il bonus 80 euro, lo sconto fiscale per la retta della mensa scolastica e altre agevolazioni influiscano sull'erosione del gettito fiscale. In sostanza lo Stato si mangia una fetta degli incassi. Per questo nel Pnr il governo insiste sulla revisione dei bonus e ricorda chiaramente che «con la delega fiscale è prevista l'istituzione di una commissione tecnica ad hoc composta da 15 esperti». A dir la verità Padoan di commissioni di controllo ne ha istituite ben due (l'altra è di monitoraggio sull'evasione fiscale). E proprio queste dovranno presentare annualmente (a ottobre secondo il cronoprogramma indicato nel Pnr), con la Nota di aggiornamento al Def, un rapporto sui risultati conseguiti in termini di riordino delle spese fiscali. Si tratta di "indirizzi programmatici" che, una volta approvati dal Parlamento con apposita risoluzione, «diventeranno vincolanti per il Governo ai fini della predisposizione della manovra di bilancio». In teoria il riordino delle spese fiscali dovrà «eliminare o

rivedere le agevolazioni non più giustificate sulla base di esigenze sociali ed economiche cambiate nel tempo», in pratica metterci mano è stato sempre impossibile. Nel 2011 Vieri Ceriani (economista di Bankitalia, oggi capo delegazione del governo per i negozianti con la Svizzera sull'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri), aveva prodotto un tomo di analisi e proposte. Rimasto a prendere polvere, evidentemente...

Crescita al rallentatore

Pensioni aumentate di 53 euro in cinque anni

Leonardo Ventura

Pensioni aumentate di 53 euro in cinque anni a pagina 7 Pensioni quasi ferme negli ultimi 5 anni: rispetto al vecchio assegno oggi ci sono solo 53,1 euro in più al mese. È quanto emerge dalle tabelle dell'Inps che contengono le serie storiche delle pensioni vigenti, aggiornate al primo gennaio 2016. Secondo l'Istituto di previdenza l'importo medio annuo delle pensioni è passato da 10.093 euro del primo gennaio 2012 a 10.784 euro delle ultime rilevazioni. Dividendo il reddito annuo in 13 mensilità risulta che l'assegno mensile è passato da 776,4 euro a 829,5 euro, con una differenza, appunto, di poco superiore ai 50 euro. Un dato significativo, anche alla luce del dibattito sollevato dall'annuncio del premier Matteo Renzi di poter estendere il bonus da 80 euro anche alle pensioni minime. Una promessa che però non trova riscontro nel Def, il Documento di economia e finanza. E c'è solo un accenno vago al pensionamento anticipato con misure per la flessibilità delle uscite dal lavoro. Gli aumenti più sostanziosi sono quelli delle pensioni di vecchiaia, che sono passate da 13.436 euro a 14.507 euro. L'assegno mensile era quindi di 1.033,5 euro ed è arrivato a 1.115,9 euro, con un incremento di 82,4 euro al mese. Variazioni al di sopra della media si registrano anche per le prestazioni di invalidità previdenziale, che sono passate da 7.784 euro del primo gennaio 2012 a 8.570 euro del primo gennaio 2016. L'assegno mensile era quindi di 598,8 euro ed è arrivato a 659,2 euro, con una differenza di 60,4 euro mensili. Si scende a quota 32,4 euro di incremento, per le pensioni e gli assegni sociali, che sono passati da 5.069 euro a 5.490 euro (+421 euro). L'assegno mensile era pari a 389,9 euro ed è salito a 422,3 euro. L'incremento minore si registra per le prestazioni agli invalidi civili, che sono aumentate di soli 10,5 euro negli ultimi 5 anni, passando da 5.019 euro a 5.156 euro (+137 euro). L'assegno era di 386,1 euro ed è salito a 396,6 euro. Infine le prestazioni ai superstiti passano da 7.286 euro a 7.832 euro (+546 euro); l'assegno mensile ammonta quindi a 560,5 euro ed è arrivato a 602,5 euro, con un incremento di 42 euro al mese. Chi si attendeva novità importanti dal Documento di economia e finanza è rimasto deluso. Quello che si legge nel Programma nazionale di riforma pubblicato insieme al Def è che «il governo valuterà la fattibilità di interventi volti a favorire una maggiore flessibilità nelle scelte individuali, salvaguardando la sostenibilità finanziaria e il corretto equilibrio nei rapporti tra generazioni». Questo vuol dire che il tema della flessibilità sarà affrontato solo se gli equilibri di finanza pubblica lo consentiranno. Nessun accenno invece alla promessa di estendere il bonus da 80 euro alle pensioni minime. Sono oltre 2 milioni e duecentomila persone in Italia le persone che percepiscono anche meno di 500 euro al mese. «Non vedo alcun segnale di risposta sulle pensioni, nonostante i numerosi annunci del governo» attacca il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan. Intanto la Cgia propone di tassare le pensioni più elevate per evitare l'aumento dell'Iva. Al netto della uscite per le pensioni e gli interessi sul debito pubblico, che ammontano al 21,5% del Pil, la nostra spesa è tra le più basse d'Europa..